

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell’Azienda speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

revisione 5 – gennaio 2019

Rev.	Data	Approvata da	Delibera CdA	Revisioni apportate	Redatta da
5	gennaio 2019	CdA A.S.I.S.	n. 4/2019 del 29.01.2019	- Adeguamento modello a nuove competenze OdV - Integrazione del MOGC con il PTPCT - Adeguamento modello alla nuova rappresentanza legale prevista dallo Statuto vigente dall'1.1.2018 e alla nuova struttura organizzativa di dicembre 2018 - Aggiornamento reati presupposto e nuova mappatura dei reati di riferimento per A.S.I.S. - Sostituzione schede di dettaglio degli uffici e introduzione schede di dettaglio degli organi aziendali	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2001
4	ottobre 2017	CdA A.S.I.S.	n. 17/2017 del 12/13.10.2017	Introduzione disciplina delle spese di rappresentanza nel Codice di comportamento	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2002
3	dicembre 2016	CdA A.S.I.S.	n. 33/2016 del 20.12.2016	- Introduzione Codice di comportamento di A.S.I.S. in sostituzione del Codice etico - Aggiornamento reati presupposto	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2003
2	agosto 2013	CdA A.S.I.S.	n. 14/2013 del 20.08.2013	- Adeguamento modello a nuova struttura organizzativa del dicembre 2012 - Aggiornamento reati presupposto	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2004
1	dicembre 2010	CdA A.S.I.S.	n. 46/2010 del 20.12.2010	Introduzione schede di dettaglio degli uffici	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2005
0	dicembre 2009	CdA A.S.I.S.	n. 50/2009 del 18.12.2009	Approvazione MOGC e Codice etico di A.S.I.S.	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2006

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO PREVENTIVO	5
a) La responsabilità amministrativa	5
b) I reati perseguiti.....	6
c) I destinatari	10
d) Le condizioni affinché scatti la responsabilità dell'ente	10
e) Le sanzioni applicabili.....	11
f) L'esonero dalla responsabilità	11
2) IL MODELLO ADOTTATO DA A.S.I.S.	13
a) Contenuti del modello secondo il decreto 231	13
b) Contenuti del modello secondo la L. 190/2012 (anticorruzione)	13
c) Adozione del modello	14
3) L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) IN A.S.I.S.	17
a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	17
b) Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	17
c) Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	18
d) Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali	19
e) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	19
f) Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello.....	20
4) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S.....	21
5) LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI RISCHI IN A.S.I.S.	22
a) Le tipologie dei reati potenziali in dettaglio (aggiornato al D.Lgs. 1.3.2018, n. 21).....	22
b) Identificazione delle attività di dettaglio degli Organi aziendali e degli Uffici di A.S.I.S.....	23
c) Mappatura dei rischi per Presidente, Direttore, Amministratori e personale di A.S.I.S.....	23
6) IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL PRESENTE MODELLO.....	25
a) Introduzione.....	25
b) Sanzioni.....	25
c) Misure nei confronti degli amministratori.....	26
d) Misure nei confronti dell'Organo di revisione legale dei conti.....	26
ALLEGATI	27

ALLEGATI AL MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.

- A. Organigramma A.S.I.S.
- B. Tabella reati di potenziale interesse per A.S.I.S. con descrizione del reato e delle sanzioni
- C. Codice di comportamento di A.S.I.S.
- D. Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- E. Schede di dettaglio organi aziendali, presidenza, direzione e uffici aziendali

DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ANCORCHE' NON MATERIALMENTE ALLEGATI

- A. Statuto di A.S.I.S.
- B. Contratto di Servizio sottoscritto tra Comune di Trento ed A.S.I.S.
- C. Struttura organizzativa e attribuzioni degli uffici A.S.I.S. approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 33/2018 dd. 3.12.2018
- D. Carta della Qualità dei Servizi di A.S.I.S.
- E. Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di A.S.I.S.
- F. Registro delle attività di trattamento dei dati adottato ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE n. 679/2016 dall'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.) nonché gli altri provvedimenti amministrativi di carattere generale e le discipline di area in materia di tutela del trattamento dei dati (gestione data breach, gestione videosorveglianza,)

INTRODUZIONE

La previsione di una responsabilità amministrativa in sede penale degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

Detto art. 11 delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di tale responsabilità.

In attuazione alla delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 8 giugno 2001 n. 231.

Il **Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, recante **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”** ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato (e che ne rimane penalmente responsabile).

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

Con questa radicale innovazione normativa né l'ente, né i soci delle società o associazioni, possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Ciò, ovviamente, induce i soggetti che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente (soci, associati, ecc.), al controllo sulla regolarità e sulla legalità dell'operato sociale.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati.

Ed in effetti, il contenuto di tale relazione si è presto concretizzato, giacché numerosi interventi normativi successivi hanno **esteso** il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

La presente revisione 5 (gennaio 2019) è aggiornata alla disciplina normativa pubblicata fino a dicembre 2018, in particolare fino alle ultime modifiche intervenute e risalenti al D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 recante **“Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”**.

1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO PREVENTIVO

a) La responsabilità amministrativa.

Come anticipato, con il decreto 231 è stata introdotta anche in Italia, la responsabilità penale di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato (e che ne rimane penalmente responsabile).

E' la stessa normativa che specifica i reati che comportano la responsabilità dell'Azienda, e che possono essere commessi sia dai vertici aziendali, che da soggetti loro sottoposti.

Tuttavia, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo del presente Documento, lo stesso decreto indica alcuni “accorgimenti” per limitare o eliminare la responsabilità della società o dell'ente, consistenti, nello specifico, nell'adozione di “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dalla legge.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, d'ora innanzi anche “decreto 231”, rappresenta l'attuazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, delle convenzioni internazionali, richiamate nell'introduzione, aventi per oggetto tra l'altro, la lotta alla corruzione dei funzionari pubblici, nonché la tutela degli interessi finanziari della comunità europea.

Esso rappresenta quindi lo strumento legislativo attraverso il quale il nostro paese ha condiviso lo sforzo volto alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di criminalità realizzati nell'ambito dell'esercizio dell'impresa o, più in generale, a beneficio di enti collettivi.

La spinta innovativa del decreto 231 si fonda sul superamento del principio “*societas delinquere non potest*”, in quanto afferma la previsione di una autonoma responsabilità della società di fronte alla commissione di determinate fattispecie di reato da parte di soggetti legittimati ad agire nell'interesse della società stessa.

In particolare la società sarà chiamata a rispondere delle responsabilità introdotte con il decreto 231, laddove sia configurabile in capo alla stessa una totale inerzia, o comunque un'inefficace adozione di misure organizzative dirette ad evitare la commissione dei reati previsti da parte dei propri dipendenti.

b) I reati perseguiti

I reati contemplati dalla normativa in oggetto e **potenzialmente di interesse per A.S.I.S.**, sono:

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE
SEZIONE 1 – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				
(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)	24	04/07/2001	codice penale	316 bis
(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	24	04/07/2001	codice penale	316 ter
(Truffa)	24	04/07/2001	codice penale	640 c. 2
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	24	04/07/2001	codice penale	640 bis
(Frode informatica)	24	04/07/2001	codice penale	640 ter
SEZIONE 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI				
Documenti informatici	24 bis	05/04/2008	codice penale	491 bis
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	24 bis	05/04/2008	codice penale	615 ter
(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	24 bis	05/04/2008	codice penale	615 quater
(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	24 bis	05/04/2008	codice penale	615 quinquies
(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	24 bis	05/04/2008	codice penale	617 quater
(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	24 bis	05/04/2008	codice penale	617 quinquies
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 bis
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 ter
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 quater
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 quinquies
(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	24 bis	05/04/2008	codice penale	640 quinquies
SEZIONE 3 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA				
(Associazione per delinquere)	24 ter	25/07/2009	codice penale	416, comma 6, 600, 601, 602

(Associazione per delinquere)	24 ter	25/07/2009	codice penale	416, escluso comma 6
(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)	24 ter	25/07/2009	codice penale	416 bis
<u>SEZIONE 4 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</u>				
(Concussione)	25	04/07/2001	codice penale	317
(Corruzione per l'esercizio della funzione)	25	04/07/2001	codice penale	318
(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	25	04/07/2001	codice penale	319
(Circostanze aggravanti)	25	04/07/2001	codice penale	319 bis
(Corruzione in atti giudiziari)	25	04/07/2001	codice penale	319 ter c. 1
(Corruzione in atti giudiziari)	25	04/07/2001	codice penale	319 ter c.2
(Induzione indebita a dare o promettere utilità)	25	28/11/2012	codice penale	319 quater
(Pene per il corruttore)	25	04/07/2001	codice penale	321
(Pene per il corruttore)	25	04/07/2001	codice penale	321
(Istigazione alla corruzione)	25	04/07/2001	codice penale	322 c.1-3
(Istigazione alla corruzione)	25	04/07/2001	codice penale	322 c. 2-4
(Pene per il corruttore)	25	04/07/2001	codice penale	321
(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	25	04/07/2001	codice penale	322-bis
<u>SEZIONE 5 – Reati monetari, su valori bollati, marchi e segni distintivi</u>				
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	25 bis	27/09/2001	codice penale	453
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)	25 bis	27/09/2001	codice penale	457
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	25 bis	27/09/2001	codice penale	459
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	25 bis	27/09/2001	codice penale	464 comma 1
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	25 bis	27/09/2001	codice penale	464 comma 2
(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)	25 bis	27/09/2001	codice penale	473
<u>SEZIONE 7 – Reati societari</u>				
(False comunicazioni sociali)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2621
(Fatti di lieve entità)	25 ter	14/06/2015	codice civile	2621-bis
(Impedito controllo)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2625 comma 2
(Indebita restituzione di conferimenti)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2626
(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2627
(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2628
(Operazioni in pregiudizio dei creditori)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2629
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	25 ter	12/01/2006	codice civile	2629 bis
(Formazione fittizia del capitale)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2632
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2633

(Corruzione tra privati)	25 ter	28/11/2012	codice civile	2635
(Istigazione alla corruzione tra privati)	25 ter	28/11/2012	codice civile	2635 bis
(Illecita influenza sull'assemblea)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2636
(Aggiotaggio)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2637
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2638 c.1 -2
<u>SEZIONE 10 – Delitti contro la personalità individuale</u>				
(Pornografia minorile)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600ter c. 1-2
(Pornografia minorile) (25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600ter c.3-4
(Detenzione di materiale pornografico)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600 quater
(Pornografia virtuale)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600 quater.1
(Adescamento di minorenni)	25 quinquies	06/04/2014	codice penale	609-undecies
<u>SEZIONE 11 – Reati di abuso di mercato</u>				
(Abuso di informazioni privilegiate)	25 sexies	12/05/2006	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184
<u>SEZIONE 12 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela salute e igiene del lavoro</u>				
(Omicidio colposo)	25 septies	25/08/2007	codice penale	589
(Omicidio colposo)	25 septies	25/08/2007	codice penale	589
(Lesioni personali colpose)	25 septies	25/08/2007	codice penale	590 c. 3
<u>SEZIONE 14 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</u>				
(Protezione diritto d'autore)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171
(Protezione diritto d'autore)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 bis
(Protezione diritto d'autore)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 ter
(Protezione diritto d'autore)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 septies
(Protezione diritto d'autore)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 octies
<u>SEZIONE 15 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u>				
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	25 decies	15/08/2009	codice penale	377 bis
<u>SEZIONE 16 – Reati ambientali</u>				
(Scarichi sul suolo)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	103
(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	104
(Scarichi in reti fognarie)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	107
(Scarichi di sostanze pericolose)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	108

(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	187
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1
(Discarica non autorizzata) 1/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3
(Discarica non autorizzata) 2/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3
(Miscelazione di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5
(Bonifica dei siti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1
(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4
(Traffico illecito di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	260, c.1
(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5
(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	25 undecies	16/08/2011	L. 549/93	3, c.7
(Inquinamento ambientale)	25 undecies	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 bis
(Delitti colposi contro l'ambiente)	25 undecies	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 quinquies
(Circostanze aggravanti)	25 undecies	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 octies
SEZIONE 17 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare				
(Impiego di lavoratori irregolari)	25 duodecies	09/08/2012	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	22 comma 12 bis
(Razzismo e xenofobia)	25 duodecies	20/11/2017	L. 167/2017	5 comma 2

c) I destinatari

Il decreto 231 indica in modo inequivocabile i destinatari interessati all'applicazione del decreto stesso: *“Le disposizioni si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1, co. 2).

L'elenco è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire *“allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, co. 3).

Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia, anche se rimangono delle incertezze per gli enti che operano nel settore pubblico: è indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.); nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli enti pubblici economici – la problematica della responsabilità riguarda anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva.

d) Le condizioni affinché scatti la responsabilità dell'ente

Il decreto 231 individua tre criteri che consentono di collegare il reato all'ente:

1. Il reato deve essere commesso alternativamente nell'interesse o a vantaggio dell'ente laddove:

- per *“interesse dell'ente”* si intende riferirsi alla finalità della condotta illecita, che deve essere realizzata allo scopo di portare un beneficio all'ente stesso (a prescindere dall'effettivo ottenimento del beneficio in questione);
- con *“vantaggio dell'ente”* si richiede, invece, l'effettivo conseguimento di una utilità da parte di quest'ultimo, indipendentemente dal fine perseguito dall'autore materiale del reato (può quindi sussistere la responsabilità dell'ente anche nel caso in cui l'autore materiale del reato non abbia agito specificatamente nell'interesse dell'azienda, ma, ciononostante, l'ente abbia comunque tratto un vantaggio dalla commissione del reato).

2. Gli autori della condotta illecita devono essere soggetti in posizione apicale nell'ambito dell'organigramma, ovvero persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi

laddove:

- per *“soggetti posti in posizione apicale”* si intendono le persone che esercitano nell'ambito dell'ente funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo dell'ente (art. 5, comma 1, lett. a): presidente, direttore, responsabile di ufficio,;
- per *“persone sottoposte alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale”* si intendono, invece, in primo luogo i prestatori di lavoro subordinato, ma anche poi coloro che intrattengono con l'azienda rapporti di consulenza, agenzia, ecc. (art. 5, comma 1, lett. b).

3. Gli autori della condotta illecita non devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso in cui gli autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi è destinato a venire meno il collegamento che riconduce il fatto criminoso all'ente (art. 5, comma 2).

e) Le sanzioni applicabili

Si veda, al riguardo, prosiegua, § 5, lett.b, “Sistema disciplinare”.

f) L'esonero dalla responsabilità

L'art. 6 del decreto 231 contempla una sorta di “esonero” dalla responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione del procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Va sottolineato, che l’“esonero” delle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità; ciò comporta per l'azienda la necessità di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto.


E' opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

Facilita l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello.

Come anticipato, l'applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci, talchè legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'ente che siano rimasti inerti e che, dunque, per non aver adottato il Modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo dell' “esonero” dalla responsabilità.

L'Azienda può essere esonerata dalla responsabilità, qualora siano state soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

1. l'Azienda abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione e controllo, idonei a prevenire reati della stessa specie di quella verificatasi;
2. l'Azienda abbia affidato ad un organismo *ad hoc*, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
3. gli autori materiali del reato abbiano agito mediante fraudolenta elusione dei modelli di organizzazione adottati;
4. non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'organismo di controllo.



Si riporta nello schema a fianco la rappresentazione schematica della logica con cui si arriva a determinare eventuali sanzioni per l'ente.

Risulta evidente come la costruzione del modello e la successiva applicazione è fondamentale per esimere l'ente da responsabilità e sanzioni conseguenti a reati commessi da propri dipendenti e/o collaboratori.

2) IL MODELLO ADOTTATO DA A.S.I.S.

a) Contenuti del modello secondo il decreto 231

Il decreto 231 detta le caratteristiche necessarie affinché il modello predisposto sia idoneo ad esimere l'ente da eventuali responsabilità. Più precisamente l'art. 6, commi 2 e 2 bis, recitano: “2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.”.


b) Contenuti del modello secondo la L. 190/2012 (anticorruzione)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” come integrata dal D.Lgs. 97/2016 dispone che gli enti pubblici economici quali A.S.I.S. adottino un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) o, in alternativa, ove abbiano già adottato un “modello 231”, un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del “modello 231” e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012. La previsione normativa è confermata dal paragrafo 3.5.1 della deliberazione ANAC n. 1134 dd. 8.11.2017 recante “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

A.S.I.S. si è dotata di un proprio autonomo piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dall'anno 2014. Dal 2017, il PTPCT costituisce allegato del modello di organizzazione gestione e controllo di A.S.I.S. e contiene la disciplina della tutela del segnalante anche ai fini dell'art. 6, comma 2-bis del decreto 231.

c) Adozione del modello

La costruzione del modello e dei suoi allegati presuppone lo sviluppo di determinate attività, così rappresentabili:



L'attività così schematizzata deve essere svolta con periodicità e comunque in occasione di qualsiasi cambiamento aziendale.

Il risultato finale sarà l'elaborazione e l'aggiornamento dei seguenti elementi del sistema :

- Schede di dettaglio degli organi e degli uffici;
- Codice di comportamento;
- Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Comunicazione e coinvolgimento del personale;
- Formazione e addestramento del personale;
- Gestione operativa e monitoraggio del sistema;
- Sensibilizzazione dei soggetti esterni e terzi dell'Azienda.

Nella redazione e nell'aggiornamento del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza ha proceduto con un approccio per fasi:

Fase 1): identificazione delle aree di rischio presenti nello specifico contesto aziendale, ossia individuazione delle aree in cui possono verificarsi le fattispecie di reato;

Fase 2): identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in A.S.I.S.;

Fase 3): strutturazione di un Modello organizzativo e di comportamento per la prevenzione del rischio, ossia di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, costruito partendo dalla valutazione del sistema oggi esistente all'interno dell'azienda ed adeguandolo affinché risulti idoneo a ridurre il rischio di reato ad un livello "accettabile".

Fase 1:

Per quanto attiene alla prima fase, relativa all'individuazione delle aree aziendali a rischio, si è proceduto ad analizzare l'attività di A.S.I.S. tramite l'esame approfondito della struttura organizzativa e delle attribuzioni degli uffici di A.S.I.S. deliberata dal Consiglio di amministrazione a dicembre 2018 (delibera CdA n. 33/2018 dd. 3.12.2018).

Il dettaglio delle attribuzioni degli organi aziendali scaturisce da un'analisi dello Statuto comunale approvato dal Consiglio comunale di Trento a novembre 2017 ed entrato in vigore l'1.1.2018. Tra le modifiche di rilevante interesse del modello si segnala la variazione della legale rappresentanza ora attribuita al Presidente.

Le mansioni di dettaglio correlate ad ogni posizione soggettiva, sono state aggiornate anche mediante interviste con c.d. "testimoni privilegiati" - Direttore e Responsabili aziendali – cioè i soggetti che, per il tipo di poteri esercitati, per la natura o rilevanza dell'oggetto o per le risorse economiche impiegate, possono porre in essere attività "a rischio", oltretutto con l'analisi di documentazione interna specifica, focalizzandosi principalmente su:

- processi o attività che comportano di interfacciarsi come pubblica amministrazione (procedure d'appalto e contratti pubblici, acquisti a trattativa diretta ecc);
- processi di gestione e risoluzione delle posizioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice di comportamento;
- processi di gestione dei rischi in materia ambientale e di tutela e sicurezza del lavoro;
- processi o attività che possano configurare reati di tipo societario;
- processi o attività che possano configurare reati di tipo informatico o di illecito trattamento dei dati.

Si è, dunque, presa in esame la struttura organizzativa aziendale (versione 2018) espressa nell'organigramma di cui all'allegato A) del presente Modello.

In questa prima fase è stato analizzato il complessivo sistema organizzativo dell'ente e le sue componenti per verificarne l'idoneità a prevenire il rischio.

In particolare si è verificata:

- la struttura organizzativa aziendale;
- la formalizzazione e l'adeguata diffusione dell'organigramma e delle correlate funzioni, in modo da esplicitare la suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- l'individuazione degli organi individuali o collegiali dotati di facoltà deliberative; dei soggetti con potere di rappresentanza dell'Azienda nei confronti dei terzi ed i limiti entro i quali questi ne possono utilizzare le risorse economiche; delle persone che svolgono comunque funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, individuando specificamente quali organi e quali soggetti presiedono quotidianamente al regolare funzionamento dell'Azienda ed ai processi decisionali dell'ente;
- la presenza di procedure informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività e consentire accessi differenziati in funzione della separazione dei compiti;
- la sussistenza di un sistema di controllo dell'attività e dei rischi;
- la completezza e coerenza del detto sistema in relazione a quanto sancito dal decreto 231 (e, segnatamente, presenza del Codice di Comportamento, dell'Organismo di Vigilanza, del Sistema disciplinare, di adeguata formazione al personale dipendente, ecc.)

Fase 2:

Nella seconda fase, volta all'individuazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili, è stata effettuata una ricostruzione delle possibili modalità attuative dei reati previsti dal decreto 231 nei diversi settori lavorativi ed ambiti operativi del contesto aziendale di A.S.I.S., ipotizzando all'interno di ognuna delle aree a rischio, quale tipologia di reato potrebbe essere commessa, analizzando le procedure, le responsabilità o i poteri di firma e le apposite misure predisposte per prevenirne la commissione, tenuto conto anche della variazione della legale rappresentanza dell'Azienda dall'1.1.2018.

Inoltre, al fine di garantire l'efficace applicazione del Modello in tutto il contesto aziendale, si divulgano i contenuti, portandoli a conoscenza di tutto il personale che opera abitualmente in azienda, indipendentemente dall'area di appartenenza, ad ogni adozione di revisione tramite:

- la comunicazione dell'adozione di ogni revisione del Modello e delle regole di comportamento in essa contenute;
- la pubblicazione sul sito A.S.I.S. sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali", accessibile a chiunque;
- la formazione e l'aggiornamento *ad hoc* sui contenuti della normativa e sulla struttura ed applicazione del Modello, reiterate nel tempo e con gradi di approfondimento differenziati a seconda delle attività e delle responsabilità dei dipendenti.

Fase 3:

A seguito dell'analisi del sistema di controllo dell'attività e dei rischi già presente nell'ente e dell'identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in A.S.I.S., si è proceduto alla redazione della presente revisione del Modello organizzativo, di gestione e controllo, in modo strutturato ed organico, per un'adeguata ed efficace prevenzione dei reati contemplati nel decreto 231.

L'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di amministrazione valutano completo ed adeguato il presente Modello a svolgere funzioni di prevenzione del rischio e di indirizzo delle attività del personale operativo, direttivo verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali.

3) L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) IN A.S.I.S.

a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è una delle componenti essenziali del Modello, come previsto dall'art. 6 del decreto 231.

Esso, per rappresentare un efficace strumento di prevenzione e controllo, deve garantire:

- autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione (requisiti oggettivi);
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi sociali ed i vertici dell'azienda da parte dei componenti (requisiti soggettivi).

Nel rispetto dei principi citati, A.S.I.S. ha affidato l'incarico di OdV ad un organo collegiale costituito da: un avvocato esterno all'Ente, nella funzione di Presidente; una commercialista, Presidente del Collegio Sindacale; la Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi, esperta nelle procedure d'appalto e ufficio di supporto al RPCT.

L'OdV è collocato in staff al massimo vertice operativo dell'azienda, con la previsione di riporto diretto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

b) Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

La composizione, nomina e revoca dell'OdV è attribuzione del Consiglio di amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire:

- per giusta causa (negligenza, infedeltà, inefficienza, ecc.);
- per impossibilità sopravvenuta;
- per il venire meno dei requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitto di interesse, assenza di parentela con i vertici aziendali o organi sociali;
- per il venir meno dei requisiti oggettivi di imparzialità, autonomia, professionalità, continuità dell'azione.

L'OdV è tenuto a riunirsi in via ordinaria con frequenza minima almeno trimestrale. E' convocato dal suo Presidente anche con mail ordinaria e si ritiene validamente costituito con la presenza di due componenti su tre. Gli avvisi di convocazione dell'OdV possono essere indirizzati anche al RPCT A.S.I.S. e/o al Presidente A.S.I.S. che potranno intervenire ai lavori dell'OdV al fine di assicurare il necessario raccordo tra gli organi aziendali in particolare sul tema della prevenzione dei reati e della corruzione, nonché per la diffusione della trasparenza.

L'OdV può integrare con proprie norme di funzionamento quanto disposto dal paragrafo 3 del presente Modello. Delle riunioni dell'OdV è tenuto regolare verbale che è conservato presso gli uffici aziendali. La corrispondenza dell'OdV in entrata e in uscita è protocollata e conservata secondo i manuali del protocollo e della conservazione aziendale.

Ai componenti dell'OdV si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di amministrazione dagli articoli 8 e 11 dello Statuto nonché dal Codice di comportamento.

c) Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è attribuito **il compito di vigilare** su:

- idoneità del modello a prevenire i reati previsti dal decreto 231 in relazione alla struttura aziendale;
- osservanza delle prescrizioni e dei principi del Modello da parte dei destinatari;
- aggiornamento del Modello laddove necessari di adeguamento per intervenute modifiche normative, per intervenute modifiche organizzative aziendali o per assicurarne l'efficacia.

All'OdV assolve altresì i **seguenti ulteriori ruoli**:

- dal 2016: struttura di supporto al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- dal 2017: i compiti attribuiti agli organismi indipendenti di valutazione dal comma 8 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 al fine di effettuare - ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009, dell'art. 1, comma 1-bis della L. 190/2012, della deliberazione ANAC n. 1134/2017 e della delibera n. 141/2018 e successive modifiche/ripetizioni - la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione secondo la Griglia di rilevazione per enti pubblici economici di anno in anno pubblicata da ANAC.

Nello specifico, le attività di competenza dell'OdV possono essere:

- **vigilanza e controllo sul rispetto dei principi del Modello e sull'applicazione delle procedure in esso previste.**

L'attività in oggetto potrà avvenire tramite: a. indagini conoscitive interne, verifiche mirate su atti, operazioni, transazioni, con particolare riguardo per le operazioni a rischio; b. accesso a tutta la documentazione aziendale utile e/o necessaria, tramite gli atti ritenuti idonei alle verifiche, nel rispetto della normativa ed informando le funzioni coinvolte. Le verifiche saranno oggetto di appositi reporting ai soggetti destinatari;

- **verifica periodica dell'adeguatezza del Modello** in ordine alla sua reale capacità di prevenire i comportamenti illeciti.

Ciò potrà avvenire, ad es., tramite ad esempio la revisione periodica delle aree di rischio, la verifica della completezza delle procedure aziendali, l'analisi delle modifiche nei processi, ecc.;

- **adeguamento ed aggiornamento del Modello** in funzione della naturale evoluzione del contesto aziendale e normativo, ad es. rivedendo la mappa dei rischi, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
- **proposte di integrazione o modifica al PTPCT**;
- **attività propositiva e consultiva** su misure di prevenzione del rischio nei confronti degli organi sociali o delle funzioni aziendali in grado di favorirne e/o garantirne l'applicazione;
- **verifica** dell'emanazione di direttive aziendali per disciplinare operazioni a rischio, ecc.;
- **coordinamento con il RPCT, le funzioni aziendali e con gli organi dell'ente** in modo da consentire una compartecipazione trasversale di tutta l'azienda nel garantire l'efficacia del Modello applicato;
- **monitoraggio della formazione** periodica attivata in azienda relativamente alle materie oggetto del decreto 231 e della chiarezza e trasparenza dell'informazione, ad es. verificando la diffusione tramite pubblicazione in rete del Modello; concordando il piano di formazione relativo, e controllandone l'esecuzione periodica;
- **monitoraggio** dello stato di attuazione della sezione del sito **“Amministrazione trasparente”**;
- **informazione ed aggiornamento degli organi aziendali**, come dettagliatamente

specificato nel § “Attività di reporting dell'OdV verso gli altri organi aziendali”.

Si specifica che il ruolo dell'OdV non ha carattere coercitivo, per cui le sanzioni o misure disciplinari potranno essere comminate solo dagli organi sociali competenti nel rispetto della normativa vigente e non potrà in alcun modo modificare la struttura o i processi aziendali.

d) Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali

L'OdV è tenuto a riportare:

- su base continuativa - anche verbalmente – al Presidente ed al Direttore circa le criticità emerse od ipotesi di reato individuate e sull'attività svolta;
- su base periodica al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di revisione legale dei conti, qualora richiesto;
- annualmente, tramite relazione scritta al Consiglio di amministrazione e per conoscenza all'Organo di revisione legale dei conti indicando:
 - la sintesi delle attività svolte;
 - i controlli effettuati ed il loro esito;
 - gli aspetti di maggior rilevanza emersi;
 - le proposte di adeguamento del Modello, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio;
 - il piano delle ispezioni previste per l'anno successivo.

Il Consiglio di amministrazione e l'Organo di revisione legale dei conti hanno facoltà di convocare l'OdV in ogni momento, così come l'OdV, per motivi particolarmente gravi ed urgenti, potrà richiedere ai soggetti competenti la convocazione dei predetti organi.

Gli incontri tra l'OdV e gli Organi sopra citati dovranno essere oggetto di verbale.

e) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi:

L'OdV deve essere informato tramite apposite segnalazioni, da parte di tutti i soggetti (esterni ed interni) che hanno rapporti con A.S.I.S., in merito a atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni per violazioni o presunte violazioni al Modello da parte di:

- un dipendente, dovranno essere effettuate in primis al suo diretto superiore. Qualora le segnalazioni non abbiano esito o il dipendente abbia qualche remora a coinvolgere direttamente il proprio superiore, potrà rivolgersi direttamente all'OdV;
- un collaboratore a progetto/professionista che presta la propria opera presso una delle aree di attività, può effettuare le segnalazioni al suo coordinatore o referente o in alternativa direttamente all'OdV;
- gli Organi aziendali ed il Direttore, i collaboratori occasionali, i consulenti, i partner, le società di service, ecc. potranno invece rivolgersi direttamente all'OdV.

Le segnalazioni dovranno avvenire in forma esplicita anche non scritta, in quanto l'OdV non potrà tenere conto di quelle anonime. Il segnalante tuttavia, non dovrà avere alcuna ritorsione derivante dalla segnalazione in oggetto.

Rispetto ai canali di comunicazione e alla tutela del segnalante, si applica quanto previsto dal comma 2 bis e seguenti dell'articolo 6 del decreto 231, come introdotti dalla Legge 30

novembre 2017, n. 179, nonché quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di A.S.I.S. in tema di tutela del whistleblowing (Piano allegato sub D al presente Modello).

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, effettua verifiche/approfondimenti, informa gli organi competenti delle risultanze delle verifiche effettuate.

Obblighi di informazione in relazione ad atti ufficiali:

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui sopra, devono essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti, anche dirigenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul decreto 231;
- annualmente, le autorizzazioni a dipendenti, compresi i dirigenti, allo svolgimento di attività extraaziendali;
- gli obiettivi strategici del Consiglio di amministrazione in tema di politica della prevenzione della corruzione e di sviluppo della trasparenza;
- la proposta di PTPCT formulata al Consiglio di amministrazione dal RPC;
- la relazione annuale del Responsabile annuale della prevenzione e della trasparenza;
- le relazioni dell'Organo di revisione legale dei conti al bilancio d'esercizio, sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
- le delibere del Consiglio di amministrazione in tema di struttura organizzativa e attribuzione degli uffici;
- le notizie relative all'attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal decreto 231 o a violazioni del Modello.

f) Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello

L'OdV è tenuto ad effettuare periodicamente verifiche in ordine alla reale capacità del Modello di prevenire la commissione e gli illeciti ex D.Lgs. 213/01.

Tale attività si concretizza in:

- **revisione della mappa delle aree a rischio** in relazione alle modifiche nei processi e nell'organizzazione aziendale;
- **analisi delle segnalazioni** pervenute e relative azioni intraprese;
- **verifica a campione** di principali contratti, atti e processi attinenti alle attività a rischio di reato ex D.Lgs. 213/01;
- **benchmarking** con realtà analoghe;
- ecc.

Le verifiche effettuate e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere sintetizzate nella relazione annuale al Consiglio di amministrazione e all'Organo di revisione legale dei conti.

4) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S.

Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è costituito dall' **allegato C) del presente Modello**.

I contenuti del Codice di comportamento di A.S.I.S. si applicano, con i dovuti distinguo, ai seguenti soggetti:

- Direttore, Presidente, componenti Consiglio di amministrazione, componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, componenti dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- dirigenti e responsabili di ufficio;
- dipendenti aziendali;
- e, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di A.S.I.S..

In esso sono disciplinati, tra gli altri:

- a) i modelli e le regole di comportamento in servizio, nei rapporti con il pubblico, nella vita privata e con i mass media;
- b) le modalità di gestione e comunicazione degli interessi finanziari dei conflitti di interesse;
- c) l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
- d) gli obblighi di comunicazione in caso di partecipazione ad associazioni ed organizzazioni;
- e) gli obblighi in tema di osservanza delle procedure;
- f) la gestione dei rapporti con l'esterno;
- g) il divieto di accettare, offrire o promettere regali e altre utilità;
- h) la disciplina degli incarichi consentiti e degli incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro;
- i) la disciplina delle spese di rappresentanza;
- j) il sistema sanzionatorio in caso di violazione di norme del Codice di Comportamento.

5) LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI RISCHI IN A.S.I.S.

a) *Le tipologie dei reati potenziali in dettaglio* (aggiornato al D.Lgs. 1.3.2018, n. 21)

L'OdV ha proceduto ad un'analisi dei singoli reati contemplati dal decreto 231 e potenzialmente di interesse per A.S.I.S, individuandone la potenziale sfera di interesse dei preposti a:

- a) gli organi del Presidente (Legale rappresentante), del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti, dell'Organismo di Vigilanza stesso e del Direttore (datore di lavoro e responsabile unico del procedimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture);
- b) gli uffici aziendali come individuati dalla riorganizzazione aziendale del 2018.

I reati di potenziale interesse per A.S.I.S. sono stati elencati nel precedente paragrafo 1)b) del presente Modello.

L'elenco completo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, comprensivo:

- della valutazione "SI/NO" dell'OdV sulla rilevanza per A.S.I.S.
- della descrizione del reato (NB: sono indicati in colore verde i reati di ultima introduzione e/o modifica)
- della fonte normativa
- della data di introduzione del reato ai fini del decreto 231
- della sanzione amministrativa e interdittiva

è contenuto nell'allegato B) del presente Modello.

L'elenco dell'allegato B) è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Sezione 1: reati in danno della Pubblica Amministrazione

Sezione 2: delitti informatici e trattamento illecito di dati

Sezione 3: reati in materia di criminalità organizzata

Sezione 4: concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione

Sezione 5: reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi

Sezione 6: delitti contro l'industria e il commercio (non applicabile)

Sezione 7: reati societari

Sezione 8: reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (non applicabile)

Sezione 9: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (non applicabile)

Sezione 10: delitti contro la personalità individuale

Sezione 11: reati di abuso di mercato

Sezione 12: reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro

Sezione 13: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (non applicabile)

Sezione 14: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sezione 15: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sezione 16: reati ambientali

Sezione 17: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Sezione 18: responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (non applicabile)

Sezione 19: reati transnazionali (non applicabile)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231:

- il numero delle **quote** può variare a seconda della determinazione del giudice che potrà tener conto: a. della gravità del fatto, b. del grado della responsabilità dell'ente, c. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, d. dell'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

b) Identificazione delle attività di dettaglio degli Organi aziendali e degli Uffici di A.S.I.S.

L'OdV, con il supporto e la fattiva collaborazione del Direttore e dei Responsabili interessati durante specifiche audizioni, ha individuato le attività di Presidenza, Consiglio di amministrazione, Collegio dei Revisori, OdV, Direzione e Uffici contenute nelle **schede di dettaglio** riportate nell'**allegato E)** del presente Modello.

c) Mappatura dei rischi per Presidente, Direttore, Amministratori e personale di A.S.I.S.

Sulla base dell'organizzazione aziendale, delle attribuzioni degli uffici e delle schede di dettaglio di organi e di uffici, l'OdV ha individuato la seguente sfera di interesse e di rischio per ciascun titolare di incarico in organi aziendali o di rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda:

SEZIONE REATI		Presidenza	CDA	CDR	ODV	Direzione	Segreteria	UP	USI	UAGCS	UCF	URU	UC	UTMI	UTINGI	UTIAP	UTS
sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	X	X	X	X	X											
sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segni distintivi	X				X			X	X	X	X	X				
sezione 7	reati societari	X	X	X		X				X	X						
sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 11	reati di abuso di mercato	X	X			X			X	X	X	X	X				
sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 16	reati ambientali	X	X			X			X	X				X	X	X	X
sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X	X			X		X									

Legenda nomi uffici:

CDA = Consiglio di Amministrazione

CDR = Collegio dei Revisori dei Conti

ODV = Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001

UP = Ufficio personale

UAGCS = Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi

UCF = Ufficio contabile fiscale

URU = Ufficio rapporti utenti

UC = Ufficio casse

USI = ufficio sistemi informativi

UTMI = Ufficio tecnico manutenzione impianti

UTINGI = Ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti

UTIAP = Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre

UTS = Ufficio tecnico sicurezza

6) IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL PRESENTE MODELLO

a) Introduzione

I comportamenti sanzionabili in base al presente Modello sono individuabili in :

- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure disciplinate dal presente Modello;
- adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- violazione del Codice di comportamento.

I comportamenti passibili di sanzione possono essere conosciuti anche dall'OdV e, ove non già conosciuti, da questi sollevati a Presidente, Direttore e Consiglio di amministrazione.

L'irrogazione di provvedimenti o misure disciplinari dovrà avvenire tenendo conto:

- della gravità, intenzionalità ed eventuale reiterazione del fatto;
 - del grado di autonomia e responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto,
- dal Direttore o dal Consiglio di amministrazione secondo le attribuzioni statutarie.

In ogni caso, l'irrogazione della sanzione dovrà avvenire sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro subordinato - in primo luogo dello Statuto dei Lavoratori -, del Contratto Collettivo applicato e delle eventuali disposizioni aziendali.

b) Sanzioni

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, coerentemente con le procedure aziendali eventualmente stabilite.

Nel caso in cui si verifichi la commissione del reato, oppure sussistano i requisiti per l'imputazione della responsabilità all'Azienda, quest'ultima, ferma restando la responsabilità penale del soggetto agente, potrà subire l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto 231, che si possono individuare in tre categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- sanzioni accessorie (confisca; pubblicazione della sentenza).

Le sanzioni pecuniarie, una volta accertato l'illecito, trovano sempre applicazione, ma il loro importo potrà essere ridotto nel caso in cui siano state attuate condizioni "riparatorie" da parte dell'ente.

Le sanzioni interdittive, invece, si applicano solo nei casi di particolare gravità, ossia;

- reiterazione degli illeciti;
- profitto rilevante da parte dell'ente;
- commissione del reato agevolata da gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già esistenti;
- divieto di pubblicizzare attività e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo per i reati dove sono espressamente previste. La loro determinazione avviene in base alla gravità del fatto ed al livello di responsabilità dell'ente.

c) Misure nei confronti degli amministratori

Qualora uno o più membri del Consiglio di amministrazione o il Direttore violino il Modello, l'OdV che ne venga a conoscenza è tenuto ad informare tempestivamente l'Organo di revisione legale dei conti, l'intero Consiglio di amministrazione ed, eventualmente, il Direttore che prenderanno gli opportuni provvedimenti (es. revoca delle deleghe ecc.).

d) Misure nei confronti dell'Organo di revisione legale dei conti

Qualora uno o più membri dell'Organo di revisione legale dei conti violino il Modello, l'OdV che ne venga a conoscenza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il Direttore e l'intero Organo di revisione legale dei conti che valuteranno le misure più idonee da adottare (es. convocazione Consiglio di amministrazione).

ALLEGATI


ALLEGATI AL MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.

- A. Organigramma A.S.I.S.
- B. Tabella reati di potenziale interesse per A.S.I.S. con descrizione del reato e delle sanzioni
- C. Codice di comportamento di A.S.I.S.
- D. Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- E. Schede di dettaglio organi aziendali, presidenza, direzione e uffici aziendali

DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ANCORCHE' NON MATERIALMENTE ALLEGATI

- A. Statuto di A.S.I.S.
- B. Contratto di Servizio sottoscritto tra Comune di Trento ed A.S.I.S.
- C. Struttura organizzativa e attribuzioni degli uffici A.S.I.S. approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 33/2018 dd. 3.12.2018
- D. Carta della Qualità dei Servizi di A.S.I.S.
- E. Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di A.S.I.S.
- F. Registro delle attività di trattamento dei dati adottato ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE n. 679/2016 dall'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.) nonché gli altri provvedimenti amministrativi di carattere generale e le discipline di area in materia di tutela del trattamento dei dati (gestione data breach, gestione videosorveglianza,)

Allegato A) – Organigramma A.S.I.S. gennaio 2019
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 5 – gennaio 2019)



Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 1 – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE									
SI	<p><u>(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)</u> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	316 bis	100	600	3	24
SI	<p><u>(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)</u> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	316 ter	100	600	3	24

SI	<p><u>(Truffa)</u> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 c. 2	100	600	3	24
SI	<p><u>(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</u> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 bis	100	600	3	24
SI	<p><u>(Frode informatica)</u> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 ter	100	600	3	24

Reati d'interess e per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI									
SI	<u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	491 bis	100	400	3	24
SI	<u>(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</u> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il	.4bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	615 ter	100	500	3	24

	<p>danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>								
SI	<p><u>(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)</u> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	codice penale	615 quater	100	300	3	24
SI	<p><u>(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	codice penale	615 quinquies	100	300	3	24

SI	<p><u>(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</u></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	codice penale	617 quater	100	500	3	24
SI	<p><u>(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</u></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	codice penale	617 quinquies	100	500	3	24

SI	<p><u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	codice penale	635 bis	100	500	3	24
SI	<p><u>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	codice penale	635 ter	100	500	3	24
SI	<p><u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	codice penale	635 quater	100	500	3	24

	minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.								
SI	<p><u>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</u></p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni.- Se il fatto e` commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</p> <p>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]</p>	05/04/2008	codice penale	635 quinquies	100	500	3	24
SI	<p><u>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</u></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se` o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>	<p>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</p> <p>[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]</p>	05/04/2008	codice penale	640 quinquies	100	400	3	24

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 3 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA									
SI	<p><u>(Associazione per delinquere)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>-----</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica</p>	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	codice penale	416, comma 6, 600, 601, 602	400	1000	12	24

	la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.								
SI	<p><u>(Associazione per delinquere)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	codice penale	416, escluso comma 6	300	800	12	24
SI	<p><u>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</u> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	codice penale	416 bis	400	1000	12	24

	<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>								
NO	<p>(Scambio elettorale politico-mafioso)</p> <p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]; modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62</p>	<p>25/07/2009 (in vigore dal 18/04/2014)</p>	<p>codice penale</p>	<p>416 ter</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>
NO	<p>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)</p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>codice penale</p>	<p>630</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>

	<p>sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>								
NO	<p><u>(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</u> 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24

<p>anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	<p>(Termini di durata massima delle indagini preliminari)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati: (omissis)</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis)</p> <p>(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)</p>	<p>24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]</p>	<p>25/07/2009</p>	<p>Codice di procedura penale</p>	<p>407, co. 2, lett. a), numero 5)</p>	<p>300</p>	<p>800</p>	<p>12</p>	<p>24</p>
-----------	--	--	-------------------	-----------------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<u>SEZIONE 4 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</u>									
SI	<u>(Concussione)</u> Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	317	300	800	12	24
SI	<u>(Corruzione per l'esercizio della funzione)</u> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	318	100	200		
SI	<u>(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)</u> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	319	200	600	12	24

SI	<p>(Circostanze aggravanti) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	319 bis	300	800	12	24
SI	<p>(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	319 ter c. 1	200	600	12	24
SI	<p>(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	319 ter c.2	300	800	12	24

SI	(Induzione indebita a dare o promettere utilità). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	28/11/2012	codice penale	319 quater	300	800	12	24
NO	(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	320	200	800		
SI	(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	200	600		
SI	(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319 ter)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	200	600	12	24

SI	<p><u>(Istigazione alla corruzione)</u> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	322 c.1-3	100	200		
SI	<p><u>(Istigazione alla corruzione)</u> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	322 c. 2-4	200	600	12	24

SI	<p>(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	300	800	12	24
SI	<p><u>(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)</u> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p>	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	322-bis	300	800		

	<p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINAL E	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 5 – Reati monetari, su valori bollati, marchi e segni distintivi									
SI	<p>(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	codice penale	453	300	800	12	24

NO	(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	454	100	500	12	24
NO	(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	455	500	500	12	24
SI	(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	457	100	200		
SI	(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	459	100	333,33	12	24

	bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.								
NO	(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	460	100	500	12	24
NO	(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	codice penale	461	100	500	12	24
SI	(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23	27/09/2001	codice penale	464 c. 1	100	300		

		Luglio 2009, n.99, art.15]							
SI	(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	464 c.2	100	200		
SI	(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	473	100	500	3	12

NO	<p>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	474	100	500	3	12
-----------	---	--	------------	---------------	-----	-----	-----	---	----

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 6 – Delitti contro l'industria e il commercio									
NO	<u>(Turbata libertà dell'industria o del commercio)</u> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	513	100	500		
NO	<u>(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	513bis	100	800	3	24
NO	<u>(Frodi contro le industrie nazionali)</u> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	514	100	800	3	24

NO	<p><u>(Frode nell'esercizio del commercio)</u> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	515	100	500		
NO	<p><u>(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	516	100	500		
NO	<p><u>(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517	100	500		
NO	<p><u>(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</u> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517 ter	100	500		

	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.								
NO	<p><u>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</u></p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517 quater	100	500		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 7 – Reati societari									
SI	<u>(False comunicazioni sociali)</u> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	codice civile	2621	200	400		
SI	<u>(Fatti di lieve entita')</u> Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in	14/06/2015	codice civile	2621-bis	100	200		

	precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	vigore dal 14/06/2015].							
NO	<p><u>False comunicazioni sociali delle societa' quotate)</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].</p>	16/04/2002	codice civile	2622	400	600		

	4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.								
SI	<u>(Impedito controllo)</u> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. <u>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</u> La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2625 c.2	100	180		
SI	<u>(Indebita restituzione di conferimenti)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2626	100	180		
SI	<u>(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2627	100	130		

SI	<p><u>(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	16/04/2002	codice civile	2628	100	180		
SI	<p><u>(Operazioni in pregiudizio dei creditori)</u> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	16/04/2002	codice civile	2629	150	330		
SI	<p><u>(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</u> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1; settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].</p>	12/01/2006	codice civile	2629 bis	200	500		

<p>legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati,</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.								
SI	<u>(Formazione fittizia del capitale)</u> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2632	100	180		
SI	<u>(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</u> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2633	150	330		
SI	<u>(Corruzione tra privati)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.	25ter (Reati societari) [Articolo modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"	28/11/2012	codice civile	2635	200	600		

	<p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>								
SI	<p>(Istigazione alla corruzione tra privati)</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o</p>	<p>25ter (Reati societari) [Articolo modificato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"</p>	28/11/2012	codice civile	2635 bis	200	400		

	enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.								
SI	<u>(Illecita influenza sull'assemblea)</u> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2636	150	330		
SI	<u>(Aggiotaggio)</u> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2637	200	500		
SI	<u>(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2638 c.1 -2	200	400		

<p>sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 8 – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico									
NO	<p><u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 bis	200	700	12	24
NO	<p><u>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</u> Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14	28/01/2003	codice penale	270 bis	400	1000	12	24

	rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	<u>(Assistenza agli associati)</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 ter	200	700	12	24
NO	<u>(Assistenza agli associati)</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 ter	400	1000	12	24
NO	<u>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi	28/01/2003	codice penale	270 quater	200	700	12	24

	internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	<u>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quater	400	1000	12	24
NO	<u>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quinquies	200	700	12	24
NO	<u>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	codice penale	270 quinquies	400	1000	12	24

	sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	[Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	<u>Condotte con finalità di terrorismo</u> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 sexies	200	700	12	24
NO	<u>Condotte con finalità di terrorismo.</u> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 sexies	400	1000	12	24

NO	<p><u>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</u> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280	200	700	12	24
NO	<p><u>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</u> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14	28/01/2003	codice penale	280	400	1000	12	24

	lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	<u>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280 bis	200	700	12	24

	dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.								
NO	<p><u>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280 bis	400	1000	12	24

NO	<p><u>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</u> Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	289 bis	200	700	12	24
NO	<p><u>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</u> Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il</p>	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	289 bis	400	1000	12	24

	<p>soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>								
NO	<p><u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	codice penale	302	200	700	12	24
NO	<p><u>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo)</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	codice penale	302	400	1000	12	24

*Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 5 – gennaio 2019)*

NO	<p>(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)</p>	<p>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]</p>	28/01/2003	<p>decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15</p>	1	400	1000	12	24
-----------	--	---	------------	--	---	-----	------	----	----

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 9 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili									
NO	<p><u>(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)</u> Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	02/02/2006	codice penale	583bis	300	700	12	24

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 10 – Delitti contro la personalità individuale									
NO	<u>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</u> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600	400	1000	12	24
NO	<u>(Prostituzione minorile)</u> Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 bis c.1	300	800	12	24

NO	(Prostituzione minorile) (omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 bis c.2	200	700		
SI	(Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600ter c. 1-2	300	800	12	24
SI	(Pornografia minorile) (omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5. 164,00. (omissis)	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600ter c.3-4	200	700		
SI	(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quater	200	700		

SI	(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quater.1	300	800		
NO	(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quinquies	300	800	12	24
NO	(Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	601	400	1000	12	24
NO	(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	602	400	1000	12	24

NO	<p>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p> <p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p>	<p>25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo modificato dalla L. 29/10/2016 n.199]</p>	<p>29/10/2016</p>	<p>codice penale</p>	<p>603-bis</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>	<p>24</p>
-----------	---	--	-------------------	----------------------	----------------	------------	-------------	-----------	-----------

SI	<p>(Adescamento di minorenni) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]	06/04/2014	codice penale	609-undecies	200	700		
-----------	--	---	------------	---------------	--------------	-----	-----	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 11 – Reati di abuso di mercato									
SI	<p><u>(Abuso di informazioni privilegiate)</u></p> <p>1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000		

	4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).							
NO	<p>(Manipolazione del mercato)</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p>	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000	

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 12 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela salute e igiene del lavoro									
SI	<p><u>(Omicidio colposo)</u> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunisti che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	codice penale	589	1000	1000	3	12

SI	<p><u>(Omicidio colposo)</u> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunisti che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	codice penale	589	250	500	3	12
SI	<p><u>(Lesioni personali colpose)</u> Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunisti che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e	25/08/2007	codice penale	590 c. 3	100	250	3	6

	<p>per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</p>	<p>modificato dal Dlgs 81/08]</p>							
--	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 13 – Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita									
NO	<u>(Ricettazione)</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648	200	800	3	24
NO	<u>(Ricettazione)</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648	400	1000	3	24

NO	<p><u>(Riciclaggio)</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	29/12/2007	codice penale	648bis	200	800	3	24
NO	<p><u>(Riciclaggio)</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	29/12/2007	codice penale	648bis	400	1000	3	24
NO	<p><u>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	29/12/2007	codice penale	648ter	200	800	3	24

NO	<p>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	29/12/2007	codice penale	648ter	400	1000	3	24
NO	<p>(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia</p>	<p>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]</p>	01/01/2015	codice penale	648ter-1	200	800	3	24

	efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».								
NO	<p>(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	01/01/2015	codice penale	648ter-1	400	1000	3	24

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 14 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore									
SI	<p>1) [Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>e)</p> <p>f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o</p>	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171	100	500	3	12

	<p>smercias i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.</p>								
<p>SI</p>	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di</p>	<p>25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>	<p>01/08/2009</p>	<p>Legge n. 633/1941</p>	<p>171bis</p>	<p>100</p>	<p>500</p>	<p>3</p>	<p>12</p>

	reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.								
SI	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio</p>	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 ter	100	500	3	12

<p>criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>								
SI	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche <i>(NB si riproducono solo le seguenti parti dell'art. 171 L. 633/1941 e rimangono pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione normativa)</i>:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 septies	100	500	3	12
SI	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 octies	100	500	3	12

	<p>modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 15 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria									
SI	<p><u>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]</p>	15/08/2009	codice penale	377 bis	100	500		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINAL E	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 16 – Reati ambientali									
NO	<p>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	codice penale	727 bis	100	250		
NO	<p>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	codice penale	733 bis	150	250		

	2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.								
SI	<p>(Scarichi sul suolo)</p> <p>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</p> <p>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</p> <p>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p> <p>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	103	200	300	3	6

	<p>alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p><u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u></p>								
SI	<p>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</p> <p>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi</p> <p>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>Dlgs 152/06</p>	<p>104</p>	<p>200</p>	<p>300</p>	<p>3</p>	<p>6</p>

<p>lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. <u>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</u>								
SI	(Scarichi in reti fognarie) 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	107				
SI	(Scarichi di sostanze pericolose) ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	108				
SI	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6

	mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	del 7 luglio 2011].							
SI	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni) Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250		
SI	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - ½ Comma 5 (Primo periodo) <u>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.</u> Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250		

SI	<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2 Comma 5 (Secondo periodo) <u>Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</u> Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6
SI	<p>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6
NO	<p>(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250		
SI	<p>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250		

	<p>a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;</p> <p>b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;</p> <p>c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4</p>								
SI	<p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>Dlgs 152/06</p>	<p>256, c.1</p>	<p>100</p>	<p>250</p>		
SI	<p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>Dlgs 152/06</p>	<p>256, c.1</p>	<p>150</p>	<p>250</p>		

SI	(Discarica non autorizzata) 1/2 Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. <u>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	150	250		
SI	(Discarica non autorizzata) 2/2 Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. <u>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</u>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	200	300	3	6
SI	(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250		
NO	(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di	25undecies (Reati ambientali) [Articolo	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.6	100	250		

	rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].							
SI	(Bonifica dei siti) Comma 1 Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250		
SI	(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250		
SI	(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250		

	<p>milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>								
SI	<p>(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>Dlgs 152/06</p>	<p>259, c.1</p>	<p>150</p>	<p>250</p>		
SI	<p>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>Dlgs 152/06</p>	<p>260, c.1</p>	<p>300</p>	<p>500</p>	<p>3</p>	<p>6</p>
NO	<p>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>Dlgs 152/06</p>	<p>260, c.2</p>	<p>400</p>	<p>800</p>	<p>3</p>	<p>6</p>

SI	<p>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5	100	250		
NO	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	1, c.1	100	250		

	<p>dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>								
NO	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250		
NO	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale</p>	25undecies (Reati	16/08/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250		

<p>delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo</p>	<p>ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>								
NO	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</p> <p>Comma 4</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>	<p>16/08/2011</p>	<p>L. 150/92</p>	<p>6, c.4</p>	<p>100</p>	<p>250</p>		

NO	<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 150/92	3bis, c.1	100	500		
SI	<p>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	L. 549/93	3, c.7	150	250		
NO	<p>(Inquinamento doloso provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	8, c.1 e 2	150	300	3	6

	duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).								
NO	<p>(Inquinamento colposo provocato da navi) ½ <u>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</u></p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. <u>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2).</u> Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.1	100	250	3	6

NO	<p>(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. <u>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</u> Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da <u>centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2).</u> Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.2	150	250	3	6
SI	<p>(Inquinamento ambientale) E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 bis	250	600	3	12

NO	<p>(Disastro Ambientale) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>	25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 quater	400	800	3	24
SI	<p>(Delitti colposi contro l'ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	25 undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 quinquies	200	500		

SI	<p>(Circostanze aggravanti) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 octies	300	1000		
NO	<p>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita') Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.</p>	25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	codice penale (Tit. VI -bis)	452 sexies	250	600		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 17 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare									
SI	(Impiego di lavoratori irregolari) Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012].	09/08/2012	DIgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	22, c. 12bis	100	200		
NO	(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Art. 12 Comma 2, 3 e 3bis) Comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. Comma 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza,	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo modificato dalla L. 161/2017]	04/11/2017	DLgs 25 luglio 1998, n. 286	12 commi 2, 3 e 3bis	400	1000	3	12

	<p>finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;</p> <p>b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.</p> <p>Comma 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.</p>								
NO	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</p> <p>Art. 12 Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.</p>	<p>25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo modificato dalla L. 161/2017]</p>	<p>04/11/2017</p>	<p>DLgs 25 luglio 1998, n. 286</p>	<p>12 comma 5</p>	<p>100</p>	<p>200</p>	<p>3</p>	<p>12</p>

Allegato B) – Tabella reati
al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 5 – gennaio 2019)

SI	<p>(Razzismo e xenofobia) Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione ((, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia)) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.</p>	<p>25 terdecies (Razzismo e xenofobia) [Articolo introdotto dalla L.20.11.2017 n. 167].</p>	20/11/2017	L. 167/2017	5 comma 2	200	800	12	24
-----------	---	--	------------	-------------	--------------	-----	-----	----	----

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231
SEZIONE 18 – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi	
NO	<p>18. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</p> <ul style="list-style-type: none">• Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)• Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)• Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)• Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)• Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati d'interese per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 19 – Reati transnazionali									
NO	<p><u>(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)</u></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)</p>	12/04/2006	DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24

	l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.								
NO	<p><u>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)</u></p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.</p> <p>3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;</p> <p>c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.</p> <p>c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.</p> <p>3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto</p>	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24

	non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)								
NO	<u>(Favoreggiamento personale)</u> Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	codice penale	378	100	500		



CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S.

(REV. 01 – ottobre 2017)

Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1/2016 dd. 26.01.2016
e integrato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2017 dd. 12.10.2017

CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S.

1. PREMESSA	3
1.1 L'AZIENDA.....	3
1.2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	4
1.3 RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE	4
1.4 I PRINCIPI DI RIFERIMENTO	5
1.5 OBBLIGHI DI FORMAZIONE	6
2. PRINCIPI GENERALI.....	7
2.1 CONFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI.....	7
2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	7
2.3 LA RISORSA UMANA.....	7
2.4 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	11
3. TUTELA DELLA PRIVACY.....	12
3.1 SICUREZZA INFORMATICA.....	12
4. TUTELA, PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.....	13
5. TUTELA DELL'AMBIENTE	15
6. CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	16
6.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	16
6.2 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	16
6.3 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE.....	16
6.4 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	17
6.5 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI	18
6.6 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI	18
6.7 COMPORTAMENTO NELLA VITA EXTRAZIENDALE	18
7. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI.....	19
7.1 REGISTRAZIONI CONTABILI	19
7.2 CONTROLLI INTERNI	19
7.3 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE	20
8. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE.....	21
9. RAPPORTI CON L'ESTERNO. RAPPORTI CON IL PUBBLICO E COMPORTAMENTO IN SERVIZIO	22
9.1 RAPPORTI CON AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	22
9.2 CONDOTTA AZIENDALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	22
9.3 REGALI E ALTRE UTILITA'	23

9.4 RAPPORTI CON IL PUBBLICO	23
9.5 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO	24
10. Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.IS. in corso di rapporto di lavoro.	25
11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI E I RESPONSABILI D’UFFICIO	26
12. INFORMATIVA AZIENDALE	27
12.1 DISPONIBILITA’ ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.....	27
13. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	28
14. DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.....	29
14.1 FINALITA’ DELLA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.....	29
14.2 DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA – PRESUPPOSTI.....	29
14.3 SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CONTO DI A.S.I.S.....	29
14.4 SPECIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LEGGE	29
14.5 ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA	30
14.7 CONTROLLO DELL’UFFICIO CONTABILITA’.....	30
14.6 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	31
14.8 RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA’	31
15. VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO – SISTEMA SANZIONATORIO	32
15.1 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI	32
15.2 SISTEMA SANZIONATORIO	32

1. PREMESSA

1.1 L'AZIENDA

Il presente Codice di comportamento (qui di seguito indicato anche come “Codice di comportamento”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nell'erogazione del servizio pubblico e nello svolgimento delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (di seguito A.S.I.S. o Azienda) siano essi amministratori, dipendenti, collaboratori a vario titolo, consulenti, controparti e partner commerciali. Può definirsi, pertanto, la carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione.

E' un mezzo efficace per prevenire comportamenti non rispettosi dei valori e principi etici propri dell'Azienda, o illeciti, da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, responsabili di ufficio, dipendenti e fornitori verso i diversi gruppi di **Portatori di Interesse**. Esso è il principale strumento di implementazione dell'etica all'interno dell'Azienda.

Il Codice di comportamento è costituito da:

- i principi etici generali che individuano i valori di riferimento di A.S.I.S. nello svolgimento delle proprie attività;
- i criteri di condotta verso ciascuna classe di Portatori di Interesse, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- i meccanismi di attuazione che delincono il sistema di controllo per l'osservanza e la corretta applicazione del Codice di comportamento e per il suo continuo miglioramento.

A.S.I.S. intende, attraverso il Codice di comportamento:

- definire ed esplicitare i valori ed i principi etici generali che informano la propria attività ed i propri rapporti con utenti, fornitori, dipendenti, collaboratori, amministratori, istituzioni pubbliche, enti privati ed ogni altro soggetto coinvolto nell'attività dell'Azienda.
- formalizzare l'impegno a comportarsi sulla base dei seguenti principi etici: legittimità morale, equità ed eguaglianza, tutela della persona, tutela dell'ambiente, diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, protezione della salute.
- ribadire l'impegno a tutelare i legittimi interessi dei propri Portatori di Interesse.
- indicare ai propri dipendenti, collaboratori e amministratori i principi di comportamento, i valori e le responsabilità di cui richiede il puntuale rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa.
- definire gli strumenti di attuazione: l'attuazione dei principi contenuti del Codice di comportamento è affidata al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione. A quest'ultima è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice di comportamento in Azienda, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nello stesso, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni e discuterle con l'Organismo di vigilanza, intraprendere indagini e comminare sanzioni.
- definire la metodologia realizzativa attraverso:
 - l'analisi della struttura aziendale per l'individuazione degli obiettivi e dei soggetti coinvolti nell'attività dell'azienda;

- la discussione interna per l'individuazione dei principi etici generali da perseguire, le norme etiche per le relazioni dell'Azienda con i vari interlocutori, gli standard etici di comportamento;
- l'adeguamento dell'organizzazione aziendale ai principi del Codice di comportamento. In particolare, riveste particolare importanza l'attività di formazione etica finalizzata a mettere a conoscenza tutti i soggetti coinvolti dell'esistenza del Codice di comportamento e di assimilarne i contenuti. Il dialogo e la partecipazione sono indispensabili per fare condividere a tutto il personale i valori presenti in questo importante documento.

Il raggiungimento degli obiettivi di A.S.I.S. è perseguito, da parte di tutti coloro che operano nell'Azienda, con lealtà; serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Qualsiasi modifica al presente Codice di comportamento sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore acquisito parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

1.2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

I contenuti del presente Codice di comportamento si applicano, con i dovuti distinguo, ai seguenti soggetti (d'ora innanzi definiti "i soggetti di cui all'articolo 1.2. del presente Codice" o anche "i soggetti"):

- Direttore, Presidente, componenti Consiglio di Amministrazione, componenti collegio dei revisori, componenti organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- dirigenti e responsabili di ufficio;
- dipendenti aziendali;

e, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di A.S.I.S..

Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

L'accettazione del presente Codice di comportamento da parte di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio di Revisione dei Conti costituisce condizione essenziale per il conferimento o proseguimento della carica/funzione. L'accettazione del presente Codice di comportamento da parte di ciascun soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice costituisce condizione essenziale per la stipula/proseguimento del rapporto con A.S.I.S..

1.3 RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSE

A.S.I.S. considera di primaria importanza la gestione dei rapporti tra l'Azienda e i Portatori di Interessi, intendendosi per tali tutti i soggetti pubblici o privati, - individui, associazioni, società, aziende, istituzioni - che abbiano a qualsiasi titolo contatti con A.S.I.S. e/o abbiano comunque un interesse nelle attività che l'Azienda pone in essere.

A.S.I.S. impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi, del proprio Statuto, del "contratto di servizio" stipulato con il comune di Trento, degli indirizzi ricevuti dal Comune di Trento, della "carta della qualità dei servizi" considerata un patto con gli utenti del servizio nonché del presente Codice di comportamento.

In particolare:

- a) *nei confronti degli Utenti*: A.S.I.S. rispetta gli impegni assunti con l’obiettivo di fornire un servizio sempre di elevata qualità e nel rispetto della “carta della qualità dei servizi”.
A.S.I.S.:
- a1. non concede privilegi nei confronti di utenti a discapito di altri;
 - a2. garantisce un’informazione corretta e completa in relazione all’uso cui è destinata;
 - a3. ascolta sempre le esigenze dell’utente con la finalità di garantirne la soddisfazione nei rapporti con l’Azienda (si rimanda all’articolo 9);
- b) *nei confronti dei Fornitori*: A.S.I.S. rispettando i diritti dei propri fornitori, si pone l’obiettivo di assicurarsi le migliori offerte possibili sul mercato concorrenziale in base ad un sistema di acquisizione affidato, ove richiesto, all’esito di procedimenti basati su regole atte a garantire la par condicio, la trasparenza e l’imparzialità, nel rispetto del valore del buon andamento ex art. 97 della Costituzione, a cui sono riconducibili i principi normativi di economicità, efficienza, efficacia e salvaguardando il principio della leale concorrenza e della “rotazione” dei fornitori a parità di prestazioni tecniche, qualitative ed economiche. La selezione dei partner commerciali, dei consulenti, dei fornitori e gli acquisti di beni, merci e servizi devono avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del presente Codice di comportamento e delle procedure operative interne. Nell’assolvimento dei propri obblighi A.S.I.S. si impone un livello di pubblicità adeguato atto a garantire la partecipazione ad ogni potenziale offerente e adottando metodologie di limitazione del numero degli offerenti trasparenti e non discriminatorie in relazione al valore economico della commessa. In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali, a titolo esemplificativo, la qualità, la convenienza, il prezzo, la professionalità, la competenza, l’efficienza ed in presenza di adeguate garanzie in ordine alla correttezza del fornitore. A.S.I.S., in particolare, potrà stabilire rapporti solo con operatori economici in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.
Inoltre A.S.I.S. ha l’obiettivo di assicurare che venga sempre mantenuto il rispetto delle proprie esigenze (si rimanda al articolo 9);
- c) *nei confronti delle Imprese Appaltatrici*: A.S.I.S. ha l’obiettivo di rispettare i diritti delle imprese a cui viene affidata l’esecuzione di lavori/servizi e forniture in appalto evitando l’imposizione di clausole vessatorie, assicurarsi che esse rispettino le norme contrattuali e le leggi vigenti nell’esecuzione delle singole attività (si rimanda al paragrafo 9);
- d) *nei confronti del Comune di Trento*: A.S.I.S. ha l’obbligo di rispettare gli indirizzi ricevuti e si pone l’obiettivo di porre in essere strumenti organizzativi atti a garantire un coordinamento efficiente con le strutture comunali per il perseguimento degli obiettivi comuni.

1.4 I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione con i Portatori di Interessi sono i principi etici cui A.S.I.S. si ispira – e da cui deriva i propri modelli di condotta – al fine di erogare il servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi in maniera efficiente ed orientata alle esigenze dell’utente. Pertanto, tutti coloro che operano in A.S.I.S., senza distinzioni ed eccezioni, sono impegnati ad osservare e far osservare questi principi, nella consapevolezza che agire in qualche modo a vantaggio dell’Azienda non giustifica l’adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. La conoscenza e l’osservanza del Codice di comportamento da parte di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse dell’Azienda sono

condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione dell’Azienda, A.S.I.S. si impegna quindi alla diffusione del Codice di comportamento tra tutti coloro con i quali intrattiene rapporti cliente-fornitore, esigendone la conoscenza ed il rispetto delle regole in esso contenute. Nell’ambito del sistema di controllo interno, il Codice di comportamento costituisce presupposto e riferimento facente parte del **Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01** (più avanti definito anche “**Modello**”). La vigilanza dell’attuazione del Codice di comportamento e della sua applicazione è compito di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse dell’Azienda che ne segnalano le eventuali inadempienze o mancata applicazione alla Direzione aziendale; questa, ne riferisce immediatamente alla Presidenza, cui compete la vigilanza sull’andamento dell’Azienda, Presidenza e Direzione, provvederanno a discutere le fattispecie coinvolgendo l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

I principi e i contenuti del presente Codice di comportamento costituiscono altresì specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa del dipendente di A.S.I.S., azienda speciale incaricata della gestione del servizio pubblico del Comune di Trento.

Le disposizioni dell’articolo 6 (“Conflitti di interesse e prevenzione della corruzione”) del presente Codice trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.

1.5 OBBLIGHI DI FORMAZIONE

Ai soggetti di cui all’articolo 1.2. del presente Codice sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano loro, in particolare, di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del presente Codice, nonché un aggiornamento annuale e sistemico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 CONFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

A.S.I.S. opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, in conformità ai principi fissati nel Codice di comportamento e delle procedure previste dai protocolli interni. L'integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano per A.S.I.S. e caratterizza i comportamenti di tutta la propria organizzazione.

2.2 MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale ed i comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell'interesse di A.S.I.S., all'interno ed all'esterno della stessa, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice conformano la propria condotta al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, i medesimi assicurano il rispetto della legge e perseguono esclusivamente l'interesse pubblico del servizio pubblico gestito da A.S.I.S.; ispirano le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è stato affidato senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice assicura altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza e ragionevolezza e mantiene una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine di A.S.I.S..

Nel rispetto dell'orario di lavoro, i dirigenti, i responsabili di ufficio e i dipendenti dedicano la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegnano ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti. I medesimi esercitano i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice usano e custodiscono con cura i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio e non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice limitano gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa; agevola lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

2.3 LA RISORSA UMANA

A.S.I.S. attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'Azienda, contribuendo direttamente allo sviluppo della stessa, perché è proprio attraverso le risorse umane che A.S.I.S. è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire un'ottimale gestione dei propri servizi. E' inoltre interesse dell'Azienda favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa anche allo scopo di accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente o collaboratore.

Principi deontologici adottati da A.S.I.S.:

- realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità morale, evitando discriminazioni, illeciti condizionamenti ed indebiti disagi;
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni; pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo, sono espressamente vietate. Ogni assunzione o promozione deve effettuarsi rispettando criteri di merito e di competenza;
- richiedere ai Responsabili ed a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui ai punti precedenti, funzionali alla loro concreta attuazione.

Principi etici a cui si ispira A.S.I.S.:

- **Trasparenza**
Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, sulla chiarezza e sulla completezza dell'informazione. L'osservanza di questo principio presuppone la volontà di diffondere in modo capillare, sia all'esterno che all'interno informazioni chiare nell'ambito dell'ordinaria diligenza. E ancora, in un'accezione più generale, trasparenza significa diffondere le informazioni anche attraverso i più adeguati strumenti per migliorare le relazioni con i soggetti di cui all'art. 1.2 del presente Codice, grazie alla fruizione di dati aggiornati e tempestivi.
- **Rispetto della persona**
La centralità della persona si esprime attraverso la valorizzazione dei propri collaboratori e colleghi, rispettandone i diritti, l'integrità fisica, culturale e morale; attraverso l'attenzione rivolta ai bisogni e alle richieste di clienti e attraverso la correttezza nei confronti di tutti i portatori di interesse. Si manifesta, inoltre attraverso l'attuazione dei principi di non discriminazione, sia diretta che indiretta.
- **Onestà, correttezza e spirito di servizio**
L'onestà è uno dei principi fondamentali che deve permeare le attività e tutto l'operato di A.S.I.S. A tutti i soggetti dell'art. 1.2 del Codice è richiesto un agire "etico", ossia improntato ai criteri di lealtà e correttezza verso tutti i collaboratori. Lo spirito di servizio è inteso come condivisione dei valori aziendali da parte di tutti.
- **Sostenibilità**
Uno dei cardini di A.S.I.S. è mantenere e consolidare una strategia improntata allo sviluppo sostenibile, ossia una strategia in grado di coordinare in modo equilibrato la dimensione sociale, ambientale ed economica, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e alla minimizzazione dei rischi di impatto ambientale. Le scelte di investimento dell'Azienda sono informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, nell'ottica di preservare le risorse ambientali alle generazioni future.
- **Efficienza**
Il principio dell'efficienza, strettamente connesso con la strategia dell'impresa, presuppone che in ogni attività sia perseguita l'economicità nella gestione delle risorse, nel rispetto delle esigenze dell'utente, secondo gli standard qualitativi prefissati.
- **Riservatezza**
Ogni soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice deve assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono richiesti professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco. Le dinamiche che caratterizzano il contesto nel quale l'azienda si muove richiedono l'adozione di comportamenti trasparenti. Il principale fattore di successo è dato dal contributo professionale ed organizzativo che ciascuna delle risorse umane impegnate assicura.

Ogni soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice:

- orienta il proprio operato a professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni;
- impronta la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori;
- adegua i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui presente Codice di comportamento, nella consapevolezza delle responsabilità di cui A.S.I.S. richiede il rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa. In particolare si attiene a tutte le indicazioni e disposizioni dell'Azienda in termini di sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente;
- assume, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile convivenza, di piena collaborazione e cooperazione, evitando atteggiamenti discriminatori o vessatori, sia episodici che abituali e protratti nel tempo;
- considera la riservatezza principio fondamentale dell'attività;
- è tenuto a rispettare il buon nome dell'Azienda e a non recare danno alla reputazione della stessa.

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è obbligo specifico di ogni soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, i quali sono tenuti a segnalare alla Direzione che riferirà immediatamente alla Presidenza:

- qualunque violazione – realizzata in ambito aziendale – di norme di legge o regolamento, ovvero del presente Codice di comportamento;
- ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle prestazioni, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti.

Sono vietati ai soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice:

- il perseguimento di interessi personali a detrimento di quelli aziendali;
- l'utilizzo in modo improprio del nome e del logo dell'Azienda;
- lo sfruttamento in modo improprio e senza autorizzazione della reputazione di A.S.I.S. in associazione ad attività professionali, incarichi, impegni ed altre attività esterne, anche se non remunerate; più in generale lo sfruttamento a fini personali della posizione ricoperta all'interno di A.S.I.S. e delle informazioni acquisite nel corso della prestazione lavorativa;
- la manifestazione di opinioni strettamente personali spendendo il nome dell'Azienda;
- l'uso a fini personali di strumenti e risorse strumentali dell'Azienda (quali a titolo esemplificativo auto, telefono, PC, cancelleria, fotocopiatrici od altra attrezzatura) di cui dispone per ragioni d'ufficio;
- l'adozione di atteggiamenti che possano compromettere l'immagine dell'Azienda anche millantando meriti personali a scapito dell'Azienda;
- lo spreco o l'impegno non razionale di mezzi e risorse;

- la diffusione a terzi o l'uso a fini privati o comunque improprio di informazioni e notizie riguardanti A.S.I.S.;
- l'espletamento di mansioni lavorative – anche a titolo gratuito – in contrasto o in concorrenza con l'Azienda.

Nell'ambito dell'attività lavorativa il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non frequenta persone o rappresentanti di imprese che abbiano in corso con A.S.I.S. **procedimenti contenziosi**.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice nell'adempimento dei suoi compiti assicura la **parità di trattamento** tra coloro che vengono in contatto con A.S.I.S.. Egli assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni e si astiene altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su genere, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età, orientamento sessuale e identità di genere o su altri diversi fattori.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a forza o a danno di soggetti con i quali viene a contatto per ragioni del proprio ufficio. L'interruzione o la risoluzione del rapporto lavorativo con la società, indipendentemente dalla causa, non giustificano la rivelazione di informazioni riservate o l'esternazione di considerazioni che possano arrecare danno all'immagine e agli interessi dell'Azienda.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono tenuti ad impegnare i beni messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non utilizza a fini personali cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici ed altra attrezzatura di cui dispone per ragioni d'ufficio. Salvo casi eccezionali, di cui informa il Direttore, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali e limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.

Fermo restando il divieto generale di fumare negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, A.S.I.S. nelle situazioni di convivenza lavorativa terrà in particolare considerazione la necessità del soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo".

Nell'ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna A.S.I.S. opera affinché le risorse umane acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza. Le commissioni esaminatrici sono composte da esperti nelle materie oggetto della selezione.

Al personale A.S.I.S. – assunto con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi, ai contratti collettivi e alle normative vigenti – è garantito un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità individuali. Nell'evoluzione del rapporto di lavoro A.S.I.S. si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto di tali valori, prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze.

La gestione del personale, così come la sua selezione, deve essere ispirata a principi di correttezza ed imparzialità, evitando favoritismi o discriminazioni, nel rispetto della professionalità e delle competenze del lavoratore, con attribuzioni di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e formazione del personale.

2.4 DIFFUSIONE ED OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

A.S.I.S. promuove con ogni mezzo ritenuto idoneo a tal fine (pubblicazioni, attività didattiche, comunicazione, ..) la conoscenza e l'osservanza del Codice di comportamento tra tutti i destinatari, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. A.S.I.S. inoltre promuove e incoraggia la collaborazione dei destinatari nel far rispettare, conoscere ed attuare il Codice di comportamento e, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, le procedure previste dal Modello.

I dipendenti, in particolare, hanno il dovere di:

- prendere visione del presente Codice di comportamento, assumendo conoscenza degli standard di condotta ivi indicati;
- osservare il presente Codice di comportamento e le prassi interpretative, anche segnalando le condotte di dubbia conformità;
- rivolgersi alla Direzione per delucidazioni circa l'applicazione del presente Codice di comportamento o per avere indicazioni circa la condotta più appropriata in relazione alla fattispecie in cui il presente documento è applicabile.

3. TUTELA DELLA PRIVACY

A.S.I.S. si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca condizioni rispettose della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti. A.S.I.S. inoltre, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e, più in generale, della normativa posta a tutela della riservatezza dei lavoratori, tutela la privacy di tutti i destinatari. A.S.I.S. si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e/o collaboratori non subordinati, garantendo loro il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e il pieno esercizio dei diritti sindacali e politici. A.S.I.S. salvaguarda i lavoratori da atti di violenza e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni ed inclinazioni. E' fatto in particolare assoluto divieto di fare ricorso, nelle relazioni di lavoro, a molestie di qualsiasi natura o, più in generale, di porre in essere comportamenti idonei a compromettere il sereno svolgimento delle funzioni assegnate e comunque lesivi della dignità del lavoratore.

3.1 SICUREZZA INFORMATICA

Le politiche della sicurezza informatica in vigore in A.S.I.S. hanno il compito di stabilire linee guida, metodologie e procedure atte a mantenere l'integrità, la disponibilità e la riservatezza del sistema informativo, sia proprio della società, che gestito da società partner, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di contrasto alla criminalità informatica. In particolare per minimizzare la probabilità di:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
-
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

4. TUTELA, PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

A.S.I.S. promuove presso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni l'impegno all'osservanza dei principi di sicurezza e salute che l'Azienda pone alla base della propria attività, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni legislative dettate in tema di tutela delle condizioni di lavoro e, attraverso l'individuazione delle misure tecniche e organizzative, il miglioramento della qualità di vita nell'ambiente lavorativo, i responsabili e i preposti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sono tenuti a conoscere, far osservare e divulgare i principi contenuti nel presente Codice di comportamento, anche attraverso il coinvolgimento e la motivazione dei propri collaboratori.

Le decisioni e le conseguenti misure adottate da A.S.I.S. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si ispirano ai seguenti principi, debitamente resi noti a tutti coloro che intrattengano un qualsivoglia rapporto di lavoro con l'Azienda; essi vengono applicati dalla medesima al fine di adottare ogni misura necessaria per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento ai profili della formazione ed informazione e della prevenzione dei rischi professionali:

1. evitare rischi;
2. valutare i rischi che non possono essere evitati;
3. combattere i rischi alla fonte;
4. adeguare il lavoro all'uomo, anche con riferimento alla concezione dei posti di lavoro e alla scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
5. programmare le misure ritenute opportune, nell'ambito dell'ordinaria diligenza, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonché tener conto dei gradi di evoluzione della tecnica;
6. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
7. programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
8. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali;
9. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

A) Obblighi specifici dei responsabili e dei preposti: A.S.I.S. individua nei responsabili e nei preposti le figure aziendali che, con l'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto delle disposizioni di cui sono destinatari, contribuiscono alla realizzazione dei principi del presente Codice nonché delle misure dallo stesso ispirate. Nel farsi portatori dei principi e dei valori di A.S.I.S. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nella realizzazione delle misure sopra indicate, i responsabili e i preposti dovranno in ogni caso garantire la puntuale osservanza degli adempimenti rispettivamente previsti dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 81/08. Tali adempimenti, infatti, non solo costituiscono specifico obbligo di legge ma rappresentano il presupposto stesso per poter efficacemente raggiungere gli obiettivi che A.S.I.S. si è prefissata con il presente Codice.

B) Obblighi dei lavoratori: ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08, ogni lavoratore ha l'obbligo di *“prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone*

presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Nel farsi portatori dei principi e dei valori di A.S.I.S. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'esecuzione delle misure sopra indicate, i lavoratori saranno tenuti a garantire la puntuale osservanza degli obblighi previsti dal richiamato art. 20 del D.Lgs. 81/08, al cui integrale contenuto si rimanda.

C) Applicazione nei confronti dei terzi

I principi di salvaguardia della salute e sicurezza, posti alla base del presente Codice di comportamento, dovranno essere conosciuti e rispettati anche da terzi (compresi i collaboratori esterni non dipendenti dell'Azienda, quali, ad esempio, consulenti e/o prestatori di servizi) durante lo svolgimento dell'attività all'interno dell'Azienda stessa; sarà pertanto compito di tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, in base alla loro specifica attività, diffondere e promuovere l'osservanza dei suddetti principi. A.S.I.S. riconosce il Contratto collettivo nazionale di lavoro quale strumento complementare per la gestione dell'attività dell'Azienda.

Il presente Codice di comportamento, che enuclea espressamente comportamenti già adottati di fatto in A.S.I.S., e le future modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti vengono adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. TUTELA DELL'AMBIENTE

Consapevole del ruolo di un'azienda che eroga un servizio pubblico locale ha sul territorio di riferimento, A.S.I.S. riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale per un percorso di crescita coerente ed equilibrato tra iniziative economico-sociali ed imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente. L'azienda si impegna a preservare la qualità ambientale del territorio in cui opera e a promuovere la tutela delle risorse naturali nel pieno rispetto della legislazione e sulla base dei principi di sviluppo sostenibile. In quest'ottica, i principali obiettivi ambientali di A.S.I.S. sono fissati in coerenza ai seguenti principi:

- a) rispetto delle leggi e delle prescrizioni ambientali;
- b) valutazione in anticipo gli impatti ambientali di tutte le nuove attività e processi aziendali, escludendo qualsiasi forma di eccezione o deroga alle procedure interne a tale scopo adottate;
- c) adozione di un proprio sistema di gestione ambientale e l'impegno al miglioramento continuo dello stesso e di conseguenza delle proprie prestazioni ambientali;
- d) comunicazione degli impegni ambientali a tutte le persone che lavorano per l'azienda o per conto di essa;
- e) sensibilizzazione dei propri fornitori ed utenti sulle tematiche ambientali;
- f) adozione di soluzioni frutto della ricerca scientifica volte alla protezione ambientale e all'efficienza energetica;
- g) collaborazione con le autorità e comunicazione al pubblico relativamente ai propri aspetti ambientali significative.

6. CONFLITTI DI INTERESSE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice osserva la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il medesimo svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti in A.S.I.S. e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
3. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione, segnalando, tramite il proprio superiore gerarchico e fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e situazioni di illecito in A.S.I.S. di cui sia venuto a conoscenza.

6.2 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottato dal comune, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento, ove possibile tecnicamente, la replicabilità. In ogni caso, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice deve conservare con data certa attestata dal protocollo aziendale tutti i documenti e i files pubblicati sul sito aziendale.

6.3 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il Direttore, i dirigenti, i responsabili di ufficio, nonché tutti i dipendenti aziendali, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informano per iscritto il loro diretto superiore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi due anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Ogni eventuale successivo rapporto di collaborazione deve essere comunicato, sempre al responsabile gerarchico, entro 10 giorni. L'obbligo di comunicazione si intende assolto ove l'organo preposto abbia rilasciato l'autorizzazione dell'incarico.
3. Il dipendente, il dirigente, il responsabile di ufficio non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico

significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza come ad esempio da: soggetti privati richiedenti un'autorizzazione o concessione o contratto d'uso di impianti sportivi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere diretti e/o indiretti, in particolare nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, dell'affidamento di lavori, forniture e servizi.

4. Gli altri soggetti di cui all'articolo 1.2. del presente Codice devono dichiarare il conflitto di interesse per avere o avere avuto, nel biennio precedente, incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'organo di appartenenza come ad esempio da: soggetti privati richiedenti un'autorizzazione o concessione o contratto d'uso di impianti sportivi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere diretti e/o indiretti, in particolare nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, dell'affidamento di lavori, forniture e servizi. La dichiarazione di conflitto di interessi è verbalizzata e il soggetto di cui all'art. 1.2 del presente Codice deve astenersi dal partecipare all'esame e all'eventuale votazione.

5. Il Presidente, il Direttore e i responsabili degli uffici, in relazione alle proprie strutture, vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.

6.4 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del D.P.R. 16.4.2013, n. 62¹, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che assume di fatto il ruolo di responsabile del procedimento e i responsabili di uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

3. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene in ogni altro caso in cui

¹ I commi 1 e 3 dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013 recitano:

“1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. ...OMISSIS...

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.”.

esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il direttore di concerto con il responsabile del servizio di appartenenza.

6.5 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto di A.S.I.S., nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui A.S.I.S. abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non conclude, per conto di A.S.I.S., contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui A.S.I.S. concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto di A.S.I.S., ne informa per iscritto il responsabile dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il responsabile dell'ufficio, questi informa per iscritto il direttore del personale.

5. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte A.S.I.S., rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

6.6 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice comunica per iscritto all'Azienda entro 10 giorni la propria adesione o collaborazione ad associazioni od organizzazioni, anche a carattere riservato, i cui interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Il presente comma si applica primariamente per l'adesione o collaborazione a associazioni/società sportive dilettantistiche, federazioni/ENS/DSA del Coni.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non costringe altri soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

6.7 COMPORTAMENTO NELLA VITA EXTRAZIENDALE

1. I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non sfruttano la posizione che ricoprono in A.S.I.S. per ottenere utilità che non spettino loro e non assumono alcun altro comportamento che possa nuocere all'immagine di A.S.I.S..

7. PROCEDURE OPERATIVE E DATI CONTABILI

7.1 REGISTRAZIONI CONTABILI

Per garantire l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, la corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di A.S.I.S. nei documenti interni, nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, nonché nelle informazioni rivolte agli utenti e alle Autorità di Vigilanza, la tenuta della contabilità di A.S.I.S. deve essere effettuata sulla base dei Principi Contabili Nazionali (emanati dall'O.I.C.). Tali documenti devono essere ispirati ai criteri di trasparenza verità, accuratezza, prudenza e completezza delle informazioni.

Ciascuna operazione deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione (specie di quelle ritenute "sensibili" in base alle risultanze dell'analisi dei rischi ex D.Lgs. 231/01) ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono tenuti a collaborare affinché la gestione aziendale sia correttamente e tempestivamente contabilizzata; in particolare il responsabile dell'ufficio contabilità è responsabile affinché siano rispettati sia gli adempimenti fiscali, le scadenze di versamento dei tributi e dei debiti verso terzi, sia le scadenze di incasso dei crediti in essere.

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nella documentazione di supporto, devono darne immediata comunicazione alla Direzione.

7.2 CONTROLLI INTERNI

Un adeguato sistema di controlli interni è un valore riconosciuto e perseguito da A.S.I.S. per il contributo che tali attività producono al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia aziendale. Per controlli interni si intendono le procedure necessarie ad indirizzare, gestire e verificare le attività di ogni singola funzione aziendale, con l'obiettivo di assicurare il rispetto della legge e delle procedure aziendali, proteggere il patrimonio di A.S.I.S., e garantire la gestione efficiente delle attività al fine di ottenere dati contabili accurati e completi.

Tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice sono comunque responsabili, nell'ambito degli specifici ruoli, delle definizioni e del corretto funzionamento del sistema aziendale di controllo. Pertanto, i Responsabili aziendali, nell'ambito del settore di competenza, sono responsabili dell'indirizzo, del coordinamento e del funzionamento del sistema di controllo e per nessun motivo dovranno essere indotti a compiere o ad omettere atti in violazione dei propri obblighi professionali e/o contrari agli interessi di A.S.I.S. Nessun soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice può fare un utilizzo improprio dei beni e delle risorse di A.S.I.S. o permettere a terzi di farlo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente, il Direttore, e gli altri soggetti incaricati della verifica del sistema dei controlli hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività; i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, ne agevoleranno il compito e in nessuna circostanza impediranno o ostacoleranno il loro lavoro.

Specifici protocolli, volti a prevenire eventi pregiudizievoli e conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione aziendale, sono ispirati dal Codice di comportamento e sono predisposti – e opportunamente integrati e modificati – a seguito dell'analisi e dell'efficienza e dell'efficacia del contesto aziendale, e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno.

7.3 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

I soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli e dalle procedure operative. In particolare esse regolamentano il corretto svolgimento del "processo aziendale", di cui devono potersi rilevare la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni elementari rappresentano le condizioni necessarie che permettono un'attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per A.S.I.S., anche al fine di garantire a soci e terzi la possibilità di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice di comportamento e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. Le citate violazioni incrinano il rapporto di fiducia con l'Azienda, assumono rilievo sotto il profilo disciplinare e saranno adeguatamente sanzionate dal Direttore di A.S.I.S..

A.S.I.S., nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti dai Portatori di Interessi (utenti, fornitori, Comune di Trento), autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni o enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni.

8. TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

A.S.I.S. si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello Statuto, ed in linea con i valori del Codice di comportamento – sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il servizio aziendale e lo scopo per cui A.S.I.S. esiste. Pertanto, l'utilizzo di beni aziendali deve avvenire nel rispetto della legge e delle normative vigenti e in conformità alle procedure operative.

9. RAPPORTI CON L'ESTERNO. RAPPORTI CON IL PUBBLICO E COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

9.1 RAPPORTI CON AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I rapporti attinenti all'attività dell'Azienda intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio – che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunicative – con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle responsabilità affidate, delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati dal Codice di comportamento e nei protocolli interni, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con i sopraindicati soggetti sono intrattenuti esclusivamente dal Direttore di A.S.I.S. o da rappresentanti aziendali a ciò autorizzati e delegati e con modalità tali da garantire la correttezza e la tracciabilità del contatto. A.S.I.S. non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale.

L'Azienda si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura provenienti dall'Autorità giudiziaria e, più in generale, ad ogni eventuale contatto con detta Autorità, A.S.I.S. si impegna a fornire la massima collaborazione e ad astenersi da comportamenti che possano recare intralcio o pregiudizio, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

9.2 CONDOTTA AZIENDALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Nello svolgimento delle proprie attività A.S.I.S. si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, rispetto della legge e dei valori espressi nel Codice di comportamento ed apertura al mercato ed esige analogo comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattiene rapporti commerciali di qualsiasi natura prestando a tal fine particolare attenzione nella scelta delle controparti negoziali, dei fornitori, dei partner commerciali.

A.S.I.S. si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminali di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di essere umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

Particolare attenzione deve altresì essere dedicata ai rapporti che comportino ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità. A.S.I.S., al fine di prevenire il rischio di compiere, ancorché in modo involontario o inconsapevole, operazioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto denaro, beni o altre utilità che siano frutto della commissione di reati, si astiene dal

percepire a qualsiasi titolo o attraverso l'interposizione di soggetti terzi in modo da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante.

9.3 REGALI E ALTRE UTILITA'

A.S.I.S. vieta a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non accetta, né offre, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, complessivamente non superiore a 100 euro annui per ciascun donante, effettuati occasionalmente nell'ambito delle relazioni di cortesia.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non chiede per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo o riconoscimento per compiere o avere compiuto un atto del proprio ufficio a soggetti terzi o a un subordinato.

Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non accetta, né offre, per sé o per altri dai predetti soggetti, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore come sopra specificato. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono, a cura del soggetto beneficiario, immediatamente messi a disposizione di A.S.I.S. per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali o in beneficenza. Della messa a disposizione viene redatto, dalla segreteria, verbale di consegna di cui una copia è rilasciata al consegnante.

9.4 RAPPORTI CON IL PUBBLICO

1. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice in rapporto con il pubblico o in servizio sugli impianti sportivi anche se non in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione da A.S.I.S., salvo diverse disposizioni di servizio impartite anche per la sicurezza dei dipendenti. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più cortese, completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente di A.S.I.S.. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti della struttura dell'ufficio dei quali abbia la responsabilità o il coordinamento. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta, salvo motivate diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito da A.S.I.S., l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con la generica motivazione della quantità di lavoro da svolgere o della mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

3. Salvo il diritto, nei limiti previsti dall'ordinamento, di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine di A.S.I.S.. Il dipendente tiene informato il proprio responsabile dei propri rapporti con gli organi di stampa per i quali sia autorizzato.

4. Il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti alla struttura, se ciò possa generare o confermare sfiducia in A.S.I.S. o nella sua indipendenza ed imparzialità. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso e informa sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio rapporti con l'utente.

Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti di A.S.I.S..

5. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il soggetto di cui all'articolo 1.2 del presente Codice adotta un linguaggio preciso, chiaro e comprensibile.

6. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un ufficio che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati nella Carta della Qualità dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i servizi e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

9.5 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1.2 del presente Codice, salvo giustificato motivo, non ritardano né affidano ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie e utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni e delle finalità previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il Direttore e i responsabili di ufficio controllano che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi ed evidenzia eventuali deviazioni nonché vigila sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei dipendenti loro assegnati.

Il Direttore e i responsabili di ufficio segnalano tempestivamente all'ufficio personale le pratiche scorrette dei dipendenti loro assegnati.

3. Salvo le deroghe previste da A.S.I.S., il dipendente non utilizza a fini privati i servizi telematici e telefonici nonché il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto di A.S.I.S. se ne serve esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta persone estranee ad A.S.I.S..

4. Il dipendente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio, non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente.

10. Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.

1. Il Direttore, qualora vi siano richieste di dipendenti tese ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) esterna ad A.S.I.S., adotta i seguenti criteri mutuati dall'art. 23 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del TU sull'ordinamento del personale dei comune della Regione Trentino Alto Adige.

Incarichi consentiti nel rispetto delle modalità indicate per ciascuno:

- a) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;
- b) è consentito, previa comunicazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro;
- c) è consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative fiscalmente imponibili entro un limite quantitativo annuo di Euro 20.000. Il tetto è così definito per i compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzate, compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria. L'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio.

Incarichi vietati:

- a) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno di A.S.I.S..

11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI E I RESPONSABILI D'UFFICIO

1. Ferma restando l'applicazione delle restanti disposizioni del Codice di comportamento, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti e ai responsabili di ufficio.

2. Il dirigente e il responsabile d'ufficio svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente e il responsabile di ufficio, prima di assumere le sue funzioni e ogniqualvolta gli sia richiesto, comunica al Direttore e al Presidente del Consiglio di Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara altresì se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio di cui saranno responsabili o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio medesimo. Il dirigente fornisce, qualora richieste dalla legge, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il Direttore, prima di assumere le proprie funzioni e ogniqualvolta gli sia richiesto, fornisce le suddette informazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il dirigente e il responsabile di ufficio assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente e il responsabile d'ufficio cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente aziendali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente e il responsabile d'ufficio cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente e il responsabile d'ufficio assegna le pratiche e le attività aziendali sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente e il responsabile d'ufficio svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità.

8. Il dirigente e il responsabile d'ufficio che venga a conoscenza di un illecito intraprende tempestivamente le iniziative necessarie. In particolare attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'ufficio personale, prestando ove richiesta la propria collaborazione. Provvede altresì a inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze.

Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare nel rispetto delle disposizioni di legge.

9. Il dirigente e il responsabile d'ufficio osserva e vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite o non autorizzate di "doppio lavoro" .

10. Il dirigente e il responsabile d'ufficio, nei limiti delle sue possibilità, evita l'indebita diffusione di notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti. Favorisce

la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti di A.S.I.S..

11. Ai fini dell'applicazione del presente Codice di comportamento il dirigente e il responsabile d'ufficio effettua le comunicazioni ivi previste al Direttore; il Direttore effettua le comunicazioni ivi previste al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12. INFORMATIVA AZIENDALE

12.1 DISPONIBILITA' ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

A.S.I.S., nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la documentazione richiesti da utenti, fornitori, Comune di Trento, autorità pubbliche di vigilanza, istituzioni, organi, enti ed altri Portatori di Interessi nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Ogni informazione aziendale rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività sia agli Organi aziendali deputati al controllo sulla gestione sociale, sia alle autorità di vigilanza.

13. RAPPORTI CON I MASS MEDIA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

La comunicazione pubblica favorisce l'accesso alle informazioni, ai servizi e alle attività dell'azienda, promuove la trasparenza, l'efficacia dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini singoli, associati, attiva processi di ascolto finalizzati alla individuazione dei bisogni e al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, concorre all'attuazione dell'obbligo di semplificazione degli atti e dei procedimenti amministrativi.

La comunicazione pubblica comprende ogni attività di informazione e comunicazione posta in essere da soggetti pubblici e/o privati che svolgono funzioni di interesse generale ed erogano servizi pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

La comunicazione pubblica include: l'informazione ai cittadini attuata mediante l'uso dei mezzi di comunicazione di massa, la comunicazione esterna (direttamente rivolta ai cittadini singoli o associati), la comunicazione interna (attuata tra uffici, servizi e operatori di ogni singola Amministrazione), la comunicazione interistituzionale.

I cittadini hanno diritto di informazione, di accesso e di partecipazione alle attività, ai servizi ed alle opportunità offerte dalle Pubbliche Amministrazioni. Hanno altresì diritto di accedere alle informazioni, agli atti e ai documenti delle Amministrazioni pubbliche e di partecipare ai procedimenti Amministrativi, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed efficacia.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione sono improntati al rispetto del diritto all'informazione e alla tutela dei Portatori di Interessi. La diffusione di notizie relative a A.S.I.S. compete in via esclusiva ai soggetti espressamente a ciò delegati, Presidente del Cda e/o Direttore, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dall'Azienda. Essi, si obbligano a ricercare, nello svolgimento di tale attività, l'equilibrio ed il comportamento tra le esigenze delle attività di informazione e comunicazione pubblica, i principi di trasparenza ed efficacia e i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche.

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali, dei programmi e dei fatti oggetto di richiesta. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice di comportamento, dei relativi protocolli e dei principi già delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l'obiettivo di tutelare l'immagine dell'Azienda.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale A.S.I.S. deve essere comunicata ai soggetti responsabili della comunicazione verso l'esterno, Presidente del Cda e/o Direttore, senza assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

14. DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.²

14.1 FINALITA' DELLA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.

1. Il presente capo disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte di A.S.I.S. spese di rappresentanza e regola con apposite prescrizioni il procedimento di autorizzazione e gestione contabile conseguente.

14.2 DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA – PRESUPPOSTI

1. Le spese di rappresentanza sono disciplinate all'art. 21 e 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25); esse hanno il loro fondamento nell'esigenza di A.S.I.S. di manifestarsi all'esterno, in rapporto ai propri fini statutari, per mantenere od accrescere il prestigio di A.S.I.S.; esse pertanto sono finalizzate a promuoverne l'immagine e le attività.

2. In osservanza ai principi di economicità, efficienza e razionalità ed in conformità con quanto previsto al precedente comma 1, le spese di rappresentanza possono essere assunte a carico di A.S.I.S. ove rispondano ai seguenti presupposti e criteri di:

- a) ufficialità, in quanto destinate a finanziare manifestazioni ufficiali e comunque rivolte verso l'esterno, idonee ad attirare l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, salva diversa espressa previsione della norma di legge regionale; ove rivolte a soggetti esterni, deve trattarsi di soggetti istituzionalmente rappresentativi degli enti a cui appartengono;
- b) congruità, rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;
- c) sobrietà e ragionevolezza in termini di spesa totale e spesa per singola iniziativa, in relazione alla dimensione territoriale ed alle caratteristiche dell'Azienda speciale del Comune di Trento.

14.3 SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CONTO DI A.S.I.S.

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in quanto rappresentano all'esterno A.S.I.S., nel rispetto delle procedure di spesa previste dall'articolo 14.6, i seguenti soggetti:

- a) Presidente del Consiglio di amministrazione,
- b) Direttore.

14.4 SPECIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LEGGE

1. Fermo restando il necessario rispetto di tutti i presupposti indicati nel precedente articolo 14.2 sono specificate di seguito le fattispecie previste dall'art. 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25) che trovano applicazione per A.S.I.S.:

- a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo. Tali iniziative devono pertanto essere pubbliche o pubblicizzate, non rientrando nelle

² Capo introdotto con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2017 dd. 12.10.2017.

- spese di rappresentanza scambi di beni come atti di cortesia meramente effettuati tra privati per iniziative non rivolte all'esterno;
- b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti. Detti ricevimenti devono avere una rilevanza esterna ed essere conseguenza di attività statutaria (a titolo esemplificativo: tavola rotonda, convegni, seminari, cerimonie, conferenze stampa).
 - c) Non rientrano pertanto nel novero di tali spese quelle sostenute dal Presidente o dal Direttore in occasione di riunioni degli organi collegiali né in occasione di incontri con consulenti e con altri Amministratori in normali circostanze di lavoro o in incontri non aventi carattere istituzionale e rilievo esterno;
 - d) acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri enti pubblici. Gli eventi devono essere pubblici o pubblicizzati; la visita privata di una personalità senza rilevanza esterna o senza correlazione con l'attività di A.S.I.S. non può dar luogo a spese di rappresentanza;
 - e) inaugurazione di opere pubbliche realizzate da A.S.I.S.. Deve trattarsi di inaugurazione di carattere pubblico volta a dare lustro e conclusione ad un percorso, sovente partecipato, che ha impegnato la comunità nelle sue varie rappresentanze istituzionali e sociali;
 - f) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato A.S.I.S. o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio alla medesima;
 - g) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale. La disposizione giustifica il riconoscimento di spese che consentono di manifestare gratitudine ai dipendenti mediante l'elargizione di riconoscimenti aziendali di natura simbolica in occasione di ricevimenti aventi carattere di sobrietà.

14.5 ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - a) oblazioni, sussidi e atti di beneficenza;
 - b) colazioni di lavoro per dipendenti ed Amministratori di A.S.I.S. in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio Commissioni e riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio, riunioni di organi collegiali);
 - c) ristorazione con soggetti politici, sindacali ed altri amministratori pubblici i cui incontri risultino privi del carattere di rappresentanza di cui all'art. 14.2;
 - d) spese che in generale non permettano la verifica dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 14.2.
2. Non sono da annoverare tra le spese di rappresentanza le spese sostenute da A.S.I.S. in quanto funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione del servizio pubblico da parte della collettività, allo scopo di consentirne l'effettivo esercizio. Tali spese devono essere autorizzate e gestite con le modalità e nell'ambito dei budget di spesa previsti in relazione ai servizi medesimi.

14.7 CONTROLLO DELL'UFFICIO CONTABILITA'

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 14.6, commi 1 e 14.2, l'Ufficio contabilità di A.S.I.S. non procede al pagamento delle spese di rappresentanza senza che sia inoltrato l'ordine sottoscritto o il buono d'ordine sottoscritto e che questi siano atti a consentire la verifica della corrispondenza della spesa alle fattispecie previste all'art. 14.2.
2. Nel caso previsto al precedente comma la spesa è restituita al Presidente o al Direttore per l'acquisizione delle necessarie integrazioni.

14.6 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. L'importo massimo per spese di rappresentanza di A.S.I.S. viene annualmente approvato in sede di approvazione del bilancio preventivo economico annuale. La previsione di bilancio funge da limite massimo di spesa annuale per il Direttore e per il Presidente.

2. Il Presidente e il Direttore fungono da Aree di responsabilità autorizzati all'effettuazione, alla liquidazione e al pagamento di spese di rappresentanza che abbiano i presupposti e le finalità di cui all'art. 14.2 e nel limite massimo annuale delle previsioni di bilancio. Gli impegni di costo devono risultare da acquisti scritti debitamente sottoscritti o da buoni d'ordine sottoscritti dove si rendicontano e giustificano le spese mediante la causale e l'occasione che ha dato luogo, con precisazione di tipologia categorica dei partecipanti, in modo da consentire un adeguato riscontro della rispondenza ai fini pubblici delle spese stesse e della coerenza della spesa alle fattispecie previsti all'art. 14.2. E' esclusa l'esposizione in maniera forfettaria o globale.

3. Il Presidente e il Direttore possono provvedere direttamente, anche con strumenti alternativi (quali la carta di credito di A.S.I.S.) a quelli previsti dall'art. 31 del Regolamento di contabilità, cassa, finanza e patrimonio al pagamento contestuale alla prestazione delle suddette spese.

14.8 RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA'

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono riportate in apposita voce del bilancio d'esercizio A.S.I.S. e sono indicate in un prospetto della relazione del medesimo bilancio. Tale prospetto è pubblicato sul sito internet di A.S.I.S..

15. VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO – SISTEMA SANZIONATORIO

15.1 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

L'osservanza delle norme previste nel Codice di comportamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'Azienda A.S.I.S. ai sensi per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice civile. La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con A.S.I.S. e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art 7 Leg. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici adottati dall'Azienda. Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento e nei protocolli e procedure annessi, sarà cura dell'Azienda garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'Organismo di Vigilanza la violazione dei contenuti del Codice di comportamento o delle procedure interne. Peraltro a seguito della segnalazione dell'Azienda, nella figura del Direttore, farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

15.2 SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dei principi fissati nel Codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra A.S.I.S. ed i propri Amministratori, Direttore, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori a vario titolo, utenti, fornitori, partner commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dall'Azienda incisivamente, con tempestività ed immediatezza, e per i Dipendenti attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscono reato.

In particolare:

- **per i Soggetti Esterni:** se il loro operato risulti in contrasto con i principi indicati nel Codice di comportamento ed è tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Modello ex D.Lgs. 231/01, ciò permetterà all'azienda A.S.I.S. di risolvere il contratto.
Nei confronti di terzi saranno previste specifiche clausole contrattuali che, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile, stabiliranno, in relazione all'importanza delle violazioni commesse ovvero della loro reiterazione, l'applicazione degli artt. 1453 c.c. "Risoluzione del contratto per inadempimento" e 1454 c.c. "Diffida ad adempiere".
- **per gli Amministratori e il Collegio dei Revisori dei Conti:** in caso di violazione dei principi indicati nel Codice di comportamento ed in caso di violazione delle procedure previste dal Modello ex D.Lgs. 231/01 – violazioni da intendersi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto della normativa applicabile – da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, verrà sanzionata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in considerazione della gravità dell'atto commesso. Il provvedimento sarà assunto in assenza del componente o dei soggetti interessati.

In caso di violazione delle norme contenute nel presente Codice di comportamento da parte dei membri del Collegio di Revisione dei Conti sarà applicato l'art. 2400 c.c., sussistendone le condizioni.

- **per il Direttore:** in caso di violazione delle procedure previste dal Modello e dei principi espressi nel Codice di comportamento da parte del Direttore, saranno assunte con provvedimento del Consiglio di Amministrazione le opportune iniziative in conformità con quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento.
- **per i Dipendenti:** in caso di violazione dei principi indicati del Codice di comportamento ed in caso di violazione delle procedure previste dal Modello ex D.Lgs. 231/01 da parte dei Dipendenti, saranno assunte, da parte del Direttore, le opportune iniziative previste dalla normativa e da quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento e inviate per conoscenza al Presidente.



AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
TRIENNIO 2019-2021**

*Adottato con delibera
del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 6/2019 dd. 29.01.2019*

Sommario

SEZIONE I “PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”	4
Fonti normative e amministrative per A.S.I.S.	4
Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza quale misura integrativa del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.	5
La nomina del Responsabile della prevenzione di A.S.I.S.	6
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): funzioni e strutture di supporto.	7
Gli indirizzi ad A.S.I.S. per gli anni dal 2014 e 2019 del Consiglio comunale di Trento. Azioni di A.S.I.S. per la loro attuazione.	11
Il contesto esterno ed interno.	14
Processo di formazione e approvazione del presente PTPCT. Coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi.	21
Processo di formazione e approvazione del presente PTPCT. Soggetti interni coinvolti. Principi di collaborazione e di corresponsabilità. Obiettivi strategici del CdA A.S.I.S.	21
Concetto di corruzione nel PTPCT di A.S.I.S.	21
La struttura organizzativa di A.S.I.S.	22
Obiettivi del PTPCT di A.S.I.S.	23
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. A) Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 e il PTPCT.	25
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. B) Il Codice di comportamento di A.S.I.S. e il PTPCT.	25
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. C) Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione. Obiettivi strategici per il 2019.	27
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. D) Misure tratte dal PNA e dal D.Lgs. 39/2013.	29
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. E) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi apicali.	31
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. F) Tutela del dipendente e di soggetti con funzioni apicali e di rappresentanza che effettuano segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).	32
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. G) Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.	34
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. H) Rotazione delle figure professionali o misure alternative.	35

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. I) La tracciabilità dei flussi documentali e delle comunicazioni.....	36
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. L) Area di rischio contratti pubblici.....	37
Informazione e Formazione agli operatori interessati dalle azioni del PTPCT.....	39
Aggiornamento del PTPCT e modalità di tenuta della documentazione del PTPCT.....	39
SEZIONE II “TRASPARENZA”	40
I valori della pubblicità, della trasparenza e dell’integrità.....	40
Gli indirizzi ad A.S.I.S. per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 del Consiglio comunale di Trento.	40
Obblighi in tema di pubblicità e trasparenza. Adempimenti obbligatori attuati e ulteriori misure di trasparenza adottate.....	41
Strutture e strumenti aziendali di pubblicità, comunicazione e rapporti con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini.....	45
Strutture aziendali competenti al popolamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito.....	46
Il Responsabile della trasparenza e struttura di supporto.	50
Allegati:.....	51
A. struttura organizzativa A.S.I.S.	51
B. Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione; 51	
C. Azioni specifiche per l’anno 2019.	51

SEZIONE I

“PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”

Fonti normative e amministrative per A.S.I.S..

La L. 6.11.2012, n. 190, come modificata dal D.Lgs. 25.5.2016, n. 97, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici sottoposti a controllo di un ente locale, quali A.S.I.S.. Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti territoriali e degli enti pubblici.

La legge n. 190/2012 e s.m.i. ha:

1. conferito il ruolo di autorità nazionale anticorruzione alla commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora A.N.AC.);
2. previsto l'istituzione di un Comitato interministeriale quale organo governativo di coordinamento delle strategie e di predisposizione del piano nazionale anticorruzione;
3. stabilito che il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è adottato da A.N.AC.. Il PNA ha durata triennale ed è aggiornato annualmente;
4. previsto l'adozione di una serie di misure di contrasto del fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni fra cui i piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), quali strumenti idonei a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti con l'adozione di specifiche misure di prevenzione che possano ricadere in modo incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro;
5. stabilito che, con riferimento agli enti ad ordinamento della Regione autonoma Trentino Alto Adige tra i quali i comuni e le proprie aziende speciali, fossero raggiunte intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali e dei relativi enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni individuate dalla L. 190/2012 con particolare riferimento a:
 - a. alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione a partire da quello degli anni 2014-2016 e alla sua trasmissione all'A.N.AC.;
 - b. alla adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
 - c. alla adozione del codice di comportamento in linea con i principi sanciti dal D.P.R. 62/2013.

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza quale misura integrativa del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

In tema di enti pubblici economici degli enti locali, hanno introdotto disposizioni di riferimento il PNA 2013 (aggiornato nel 2015), il PNA 2016 aggiornato nel 2017 con delibera A.N.AC. n. 1208 dd. 22.11.2017 e nel 2018 con delibera A.N.AC. n. 1074 dd. 21.11.2018.

La L. 190/2012 e s.m.i e i PNA evidenziano alcuni obblighi ed indirizzi d'interesse per A.S.I.S..

A. Come previsto dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012, *per i soggetti quali A.S.I.S. il PNA costituisce atto di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*. Il PNA, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

Il primo PNA è stato approvato da A.N.AC. con delibera n. 72/2013 dd. 11.09.2013 e aggiornato con determinazione n. 12 del 28.10.2015. Il secondo PNA è stato approvato da A.N.AC. con delibera n. 831/2016 dd. 3.8.2016 ed aggiornato nel 2017 con delibera n. 1208/2017 dd. 22.11.2017 nonchè nel 2018 con delibera n. 1074/2018 dd. 21.11.2018. Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'A.N.AC. ha adottato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" ora integralmente sostituite dalla **delibera n. 1134 dell'8.11.2017** avente ad oggetto "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Le nuove linee guida per gli enti pubblici economici adottate con la delibera n. 1134/2017 fissano, alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 97/2016 e dal D.Lgs. 175/2016, le novità circa l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli enti pubblici economici quali A.S.I.S..

Nel 2018, con delibera nr. 1074 del 21 novembre 2018, A.N.AC. ha approvato l'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Il PNA 2016 costituisce atto di indirizzo insieme a parti del PNA 2013, all'aggiornamento 2015 del PNA 2013, nonché alla delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017 contenente le nuove linee guida per gli enti pubblici economici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

B. Gli enti pubblici economici quali A.S.I.S. debbono adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano già adottato un "modello 231", un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 (cfr. paragrafo 3.5.1 della delibera A.N.AC. n. 1134 dd. 8.11.2017). Ciò in ragione della natura pubblicistica dell'organizzazione e della sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse.

Il presente PTPCT costituisce l'allegato D) del MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. - versione 5 (gennaio 2019..

- C. **La disciplina della figura del RPC introdotta dal D.Lgs. 97/2016 e confermata dalla delibera A.N.AC. n. 1134 dd. 8.11.2017 è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative (cfr. par. 5.2 PNA 2016 e par. 3.5.2. det. A.N.AC. n. 1134/2017).

Si ricorda che secondo le Linee Guida 1134/2017 compito specifico delle amministrazioni controllanti (ovvero del Comune di Trento) *“è l'impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, altro)”*.

A questo proposito si osserva che nelle modifiche statutarie adottate dal Consiglio comunale di Trento con deliberazione n. 147 dd. 21.11.2017, il Comune di Trento ha affidato al Consiglio di amministrazione (o all'Amministratore unico) la competenza alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'approvazione del PTPCT e la competenza all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida 2017 riservano invece ad A.N.AC. *“poteri di vigilanza, in qualche caso accompagnati da sanzioni, in materia sia di prevenzione della corruzione sia di trasparenza”*.

La nomina del Responsabile della prevenzione di A.S.I.S.

In dicembre 2014, l'A.N.AC. ha pubblicato sul proprio sito il “Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze”. Il campo di applicazione del Documento risulta essere quello delle società partecipate e/o controllate dal Ministero.

Il documento così si esprimeva circa il ruolo cui assegnare le funzioni e i poteri del RPC: *“Al fine di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, piuttosto, calibrato e dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio, in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, il Responsabile dovrà coincidere (in applicazione delle disposizioni della legge n. 190 del 2012, che prevede che il RPC sia un “dirigente amministrativo”), con uno dei dirigenti della società e dunque non con un soggetto esterno come l'organismo di vigilanza o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato.*

Gli organi di governo della società dovranno, quindi, nominare come RPC un dirigente in servizio presso la società e dovranno ad esso attribuire, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla legge 190 del 2012, con piena autonomia ed effettività”.

Le Linee guida adottate da A.N.AC. in giugno 2015 hanno inciso sul PNA 2013 e sono state confermate dal PNA 2016. Al par. 2.1.2. delle suddette linee guida si legge che:

- *“... l'Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società”;*
- *“... il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno alla società”*.

Le nuove Linee guida adottate da A.N.AC. nel 2017 confermano che gli enti pubblici economici debbono nominare un responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza ed escludono, contrariamente a quanto stabilito nelle Linee guida 2015, che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera n. 9/2016 dd. 22.4.2016, ha nominato il dirigente ing. Luciano Travaglia quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT), attribuendo all'Organismo di vigilanza funzioni di supporto al ruolo di RPC. **La nomina del Direttore ing. Luciano Travaglia a RPC e RT ha avuto decorrenza il 1° luglio 2016.**

Il Consiglio di amministrazione ha attribuito alla Responsabile dell'Ufficio giuridico amministrativo ora Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi (dott.ssa Norma Micheli) le funzioni di supporto al ruolo di RPC e di RT del Direttore nonché di supporto all'Organismo di vigilanza.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 3/2018 del 28.02.2018, il componente interno dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 è la Responsabile dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi con decorrenza 22.3.2018.

Gli attuali incarichi di RPC e di RT e di componente dell'OdV risultano allineati con le previsioni del PNA 2016 e con le modifiche introdotte dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, nonché dalle Linee guida 2017. La nuova disciplina unifica in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In sintesi, la cronologia degli incarichi di RPCT e di componente dell'OdV dall'anno di prima applicazione della L. 190/2012 in A.S.I.S. (2014) sono i seguenti:

	RPCT	OdV
gennaio 2014- giugno 2016	OdV (Presidente avv. Eleonora Stenico)	Presidente: avv. Eleonora Stenico Componente esterno: dott.ssa Luisa Angeli Componente interno: ing. Luciano Travaglia
luglio 2016 - 21 marzo 2018	Dirigente ing. Luciano Travaglia	Presidente: avv. Eleonora Stenico Componente esterno: dott.ssa Luisa Angeli Componente interno: ing. Luciano Travaglia
22 marzo 2018 -	Dirigente ing. Luciano Travaglia	Presidente: avv. Eleonora Stenico Componente esterno: dott.ssa Luisa Angeli Componente esterno: dott.ssa Norma Micheli

Nel presente PTPCT, con il termine Responsabile si identifica il Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza (RPCT).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): funzioni e strutture di supporto.

Il comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2012, come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, prevede che "L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo

svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39."

Con delibera n. 9/2016 dd. 22.4.2016, il Consiglio di amministrazione ha nominato, con decorrenza 1.7.2016, il dirigente ing. Luciano Travaglia quale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT), attribuendo all'Organismo di vigilanza funzioni di supporto al ruolo di RPC.

Contestualmente il Consiglio di amministrazione ha attribuito alla Responsabile dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi (dott.ssa Norma Micheli) le funzioni di supporto al ruolo di RPC e di RT del Direttore nonché funzioni di supporto all'Organismo di vigilanza.

A.N.A.C., con l'aggiornamento al PNA 2018 (paragrafo 7) evidenzia come il Responsabile della protezione dei dati (RPD) costituisca figura di riferimento per il RPCT per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali

In considerazione della complessità aziendale, al fine di raggiungere il maggior grado di effettività dell'azione di prevenzione e contrasto, il RPCT può individuare in uno o più Responsabili di ufficio aziendali i **Referenti** per i controlli interni e per la trasparenza.

Le funzioni di supporto e i referenti devono improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.

Qualora individuate, le funzioni di Referenti saranno oggetto di formalizzazione e di specifica formazione.

Tutte le predette nomine non comportano per A.S.I.S. aggravio di spesa.

I riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sono rinvenibili nell'allegato A) all'aggiornamento 2018 del PNA.

In sintesi, al RPCT compete di:

- Predisporre e proporre all'organo di indirizzo politico (per A.S.I.S.: il Consiglio di Amministrazione), entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la pubblicazione. Si ricorda che la legge esclude che l'attività di elaborazione del piano possa essere affidata a soggetti estranei ad A.S.I.S.;

- definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il personale particolarmente esposto alla corruzione deve essere formato sui temi dell'etica e della legalità con cadenza periodica. La mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- verificare l'efficace attuazione delle azioni del piano e della loro idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- coordinare e verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- redigere e pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno (o entro la diversa data stabilita dall'A.N.AC.) nel sito web di A.S.I.S. una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla al Consiglio di amministrazione, al Collegio dei revisori e all'Organismo di vigilanza;
- istruire i procedimenti di accesso civico semplice;
- monitorare i procedimenti di accesso civico generalizzato;
- riesaminare i procedimenti di accesso civico generalizzato in caso di diniego o di mancata risposta nei termini;
- monitorare l'attuazione del Codice di comportamento;
- istruire i procedimenti di verifica delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- istruire i procedimenti di verifica delle istanze dei dipendenti di autorizzazione all'espletamento di attività extraziendali;
- istruisce i procedimenti di segnalazioni di illeciti (whistleblowing) con potere di acquisire direttamente documentazione e di audire dipendenti;
- istruire i procedimenti di vigilanza su richiesta di A.N.AC.;
- segnalare alle Autorità competenti (A.N.AC., Corte dei conti, Procura della Repubblica, Corte dei Conti,) o agli organi competenti interni (Presidente e Legale rappresentante, Consiglio di amministrazione, Direttore del personale, Organismo di Vigilanza, Collegio dei revisori dei conti) disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché inadempimenti o esiti delle proprie istruttorie ai fini dell'accertamento della responsabilità e dell'irrogazione dell'eventuale sanzione;
- gestire il procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico ai sensi art. 15 del D.Lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18 del D.Lgs. 39/2013;
- nei casi in cui il Consiglio di amministrazione lo richieda, il RPCT riferisce sull'attività.

In caso di commissione, all'interno di A.S.I.S., di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde per responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le prescrizioni relative al contenuto del PTPCT e i compiti assegnati al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Rispetto ai poteri di interlocuzione e controllo, si segnala che nel corso dell'attività dell'OdV (RPC fino a giugno 2016 e poi funzione di supporto a RPCT) si sono organizzati momenti di formazione e di consultazione con la Direzione, la Presidenza e i Responsabili di Ufficio, l'Assessorato allo sport del Comune oltrechè incontri con il Collegio dei revisori dei conti. L'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2019-2021 muove anche dalle risultanze della consultazione interna ed esterna.

Gli indirizzi ad A.S.I.S. per gli anni dal 2014 e 2019 del Consiglio comunale di Trento. Azioni di A.S.I.S. per la loro attuazione.

Il Consiglio comunale di Trento ha stabilito negli Indirizzi ad A.S.I.S. per l'anno 2014 (approvati con la Relazione previsionale e programmatica 2014 adottata con deliberazione n. 214 dd. 20.12.2013) che *“In applicazione delle disposizioni nazionali e locali ad A.S.I.S. viene chiesto di rafforzare lo strumento della trasparenza, anche attraverso la pubblicazione tempestiva dei dati richiesti, oltre al loro aggiornamento, sul sito dell’Azienda, nonché di dare attuazione alle norme in materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili”*.

Il Comune di Trento in qualità di Amministrazione che esercita la vigilanza su A.S.I.S. ha preso atto dell’approvazione del PTPC 2014-2016 e della nomina dell’OdV a RPC con nota del 6.6.2014 prot. n. 96839 (a firma della Dirigente del Servizio servizi all’infanzia istruzione e sport).

Gli indirizzi per l'anno 2015 approvati dalla Giunta comunale 3.11.2014 e trasmessi al Consiglio comunale per l’approvazione contestualmente al bilancio di previsione 2015 recitavano:

“In adempimento delle disposizioni nazionali e locali in materia di anticorruzione, è richiesto ad A.S.I.S. di organizzare un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, definendo sistemi di raccordo con l’Amministrazione comunale finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni necessario per consentire la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.”

Il PTPC-PTTI A.S.I.S. 2015-2017 è stato trasmesso al Comune di Trento con nota prot. 2044 dd. 2.2.2015, contestualmente alla richiesta di incontro con il RPC e il RT del Comune di Trento.

Il giorno 1° aprile 2015, si è tenuto un incontro tra A.S.I.S. e Comune di Trento durante il quale sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- a) dichiarazioni da acquisire in merito alle nomine degli organi apicali di A.S.I.S. disposte dal Comune di Trento;
- b) modalità di recepimento per A.S.I.S. delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza alla luce delle disposizioni della L.R. 10/2014;
- c) sistema di raccordo e sistema informativo tra Comune di Trento e A.S.I.S. per consentire al Comune di Trento la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione come previsto dal Piano nazionale anticorruzione;
- d) estensione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento ai dipendenti e collaboratori di A.S.I.S.;
- e) sinergie in tema di formazione sugli argomenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Gli indirizzi per l'anno 2016 approvati dal Consiglio comunale in data 21.12.2015 hanno stabilito quanto segue:

“In adempimento delle disposizioni nazionali e locali in materia di anticorruzione, A.S.I.S. deve adeguarsi alle disposizioni contenute nelle “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici” approvate con determinazione n. 8 del 17.06.2015 dall’A.N.AC. che sostituiscono ed integrano le prescrizioni dettate dal vigente Piano nazionale anticorruzione approvato il 13

settembre 2013. E' inoltre richiesto ad A.S.I.S. di organizzare un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, definendo sistemi di raccordo con l'Amministrazione comunale finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni necessario per consentire la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione è richiesto inoltre ad A.S.I.S. di integrare con le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune il codice etico dalla stessa approvato, per gli aspetti del medesimo non diversamente disciplinati.”.

Il Consiglio di amministrazione anche in esecuzione degli indirizzi comunali nel corso dell'anno 2016 ha:

- a) adottato il Codice di comportamento di A.S.I.S. (delibera CdA n. 1/2016), su proposta dell'Organismo di vigilanza;
- b) nominato a RPC-RT di A.S.I.S. un organo monocratico interno: il dirigente ing. Luciano Travaglia (delibera CdA n. 9/2016);
- c) adottato il “Manuale di Conservazione di A.S.I.S.” (delibera CdA n. 29/2016), su proposta dell'Ufficio giuridico amministrativo;
- d) sostituito il “Manuale del protocollo” introdotto nel 2008 con il “Manuale di gestione del protocollo informatico di A.S.I.S.” (delibera CdA n. 28/2016), su proposta dell'Ufficio giuridico amministrativo;
- e) approvato l'aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – versione 3 – dicembre 2016 (delibera CdA n. 3/2016), su proposta dell'Organismo di vigilanza.

Gli indirizzi generali rivolti alle aziende e alle società controllate dal Comune di Trento per il **triennio 2017-2019** con il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 197 del 20.12.2016) in tema di “Normativa in materia di legalità, trasparenza ed anticorruzione” recitano:
“...
In tema di anticorruzione si applicano le disposizioni nazionali e locali per la prevenzione della corruzione.
Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 di data 10.11.2014 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate.
In tema di acquisizione di forniture e servizi le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.”.

Il Consiglio di amministrazione anche in esecuzione degli indirizzi comunali nel corso dell'anno 2017 ha:

- a) integrato il Codice di comportamento con la disciplina sulla spese di rappresentanza (delibera CdA n. 17/2017);
- b) approvato l'aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – versione 4 – ottobre 2017 (delibera CdA n. 17/2017);
- c) approvato gli indirizzi strategici in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020 (delibera CdA n. 23/2017).

Detti indirizzi per il triennio 2017-2019 sono stati confermati anche per il **triennio 2018-2020** con il DUP 2018-2020 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 192 dd. 19.12.2017.

Il Consiglio di amministrazione anche in esecuzione degli indirizzi comunali nel corso dell'anno 2018 ha:

- a) applicato le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 (provvedimento d'urgenza Presidente n. 1/2018);
- b) approvato il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S. (delibera CdA n. 18/2018);
- c) approvato gli indirizzi strategici in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 (delibera CdA n. 37/2018).

Gli indirizzi generali rivolti alle aziende e alle società controllate dal Comune di Trento per il **triennio 2019-2021** con il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 205 del 19.12.2018) in tema di di "Normativa in materia di legalità, trasparenza, anticorruzione e controlli interni" recitano:

"....

In tema di anticorruzione si applicano le disposizioni nazionali e locali per la prevenzione della corruzione.

Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate.

In tema di acquisizione di forniture e servizi, in quanto tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26."

Con l'adozione delle misure e delle azioni dei precedenti e del presente PTPCT si ritiene che A.S.I.S. sia allineata agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale per gli anni 2019-2021.

Il contesto esterno ed interno.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale A.S.I.S. è chiamata ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Trento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui A.S.I.S. è sottoposta consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

L'indice di percezione della corruzione (CPI) di Transparency International (<https://www.transparency.it/indice-percezione-corrruzione/>) misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo.

Quello del 2018 testimonia un quadro in miglioramento per **l'Italia** seppure la sua posizione non si collochi molto avanti: su un campione di 180 paesi al mondo nel 2018 l'Italia si colloca al 54° posto (nel 2012 – prima dell'adozione della L. 190/2012 e di costituzione dell'A.N.AC. – era al 72° posto):



Il **territorio Trentino** è caratterizzato dall'assenza di fenomeni evidenti di criminalità organizzata.

Con deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2014, n. 1492, è stato confermato il gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme. Le funzioni di detto gruppo di lavoro in materia

di sicurezza sono state implementate anche nell'ottica della prevenzione della corruzione nell'ambito della PA provinciale.

Il gruppo di lavoro in materia di sicurezza coordina la realizzazione di indagini statistiche concernenti l'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché la percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale.

L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici.

I risultati delle indagini annuali sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento

(http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/anticorruzione_pat/Rapporto_sulla_sicurezza_inTrentino_10_2018.1547130902.pdf) e possono risultare d'interesse per indirizzare le politiche preventive di A.S.I.S..

Nel rapporto sulla sicurezza in Trentino pubblicato in ottobre 2018 dal suddetto gruppo di lavoro della Provincia autonoma di Trento si legge che:

A. (pag. 25 – dati del Ministero dell'Interno):

“Secondo i dati forniti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con riferimento all'anno 2017, i delitti commessi sono in totale 2.232.552, con una flessione rispetto ai 2.457.764 del 2016. Sono calati gli omicidi, le rapine, i furti in abitazione, questi ultimi, presumibilmente per l'impiego di tecnologie più sofisticate antintrusione.

Avendo riguardo ad un indice riferito ad ogni 100.000 abitanti, mentre Milano risulta avere un indice di 7375 delitti (con un totale di 237.365 delitti (denunciati), Trento risulta avere un indice di 3.030 delitti; ben inferiore alla media nazionale per provincia che è di 4.105 delitti.”

B. (pag. 27 – statistiche della Procura della Repubblica di Trento):

“... dall'esame delle statistiche della Procura della Repubblica emerge che:

- quanto ai reati di riciclaggio, usura, violazione delle norme di prevenzione, il numero di reati sopravvenuti da 1.7.2013 a 30.6.2014, da 1.7.2014 a 30.6.2015, da 1.7.2015 a 30.6.2016, da 1.7.2016 a 30.6.2017 è pressochè stabile e modesto aggirantesi sull'ordine della trentina;

- quanto ai reati di corruzione, le denunce di reato nell'ultimo periodo risultano anch'esse pressochè insignificanti, mentre si è quasi raddoppiato (da 24 a 44) il numero delle denunce per abuso di ufficio. Va tuttavia considerato che l'incremento delle denunce per questa ipotesi delittuosa può non essere significativo, essendo ben possibile che nel seguito dell'iter processuale cada il fondamento della violazione.”

C. (pagg. 38, 44 e 47- indagine Ispat):

“... Ispat è stata pertanto opportunamente richiesta per la formulazione, e poi la realizzazione, di un progetto di indagine indirizzato agli operatori economici, che permettesse, in primo luogo, di esprimere la loro opinione in merito al fenomeno dell'illegalità e della insicurezza e, in secondo luogo, di comunicare, sempre in forma anonima, fatti illeciti di cui essi fossero venuti a conoscenza, anche in ragione dell'attività svolta.

...

Meritano, infine, di essere condivise le osservazioni conclusive dell'ISPAT. In particolare, quanto alla presenza della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino, mentre la percezione generale del fenomeno assume una certa, comunque contenuta, consistenza, l'esperienza diretta relega lo stesso fenomeno a percentuali di verifica prossime all'unità. Anche con riferimento al fenomeno della corruzione nel territorio provinciale, i risultati delle interviste consentono di ritenere che la percezione di tale fenomeno abbia una consistenza contenuta, mentre l'esperienza diretta riduce lo stesso a percentuali di verifica dell'ordine di una unità.

In conclusione, si può fin d'ora affermare che dall'attività svolta dal gruppo di lavoro emerge un quadro sufficientemente tranquillizzante e rassicurante. Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia -rispetto a quello di altre Regioni- sostanzialmente florido e appetibile per gli

operatori, e di conseguenza non assolutamente immune dalla “possibilità” di infiltrazioni criminali, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito. Quanto, invece, alla percezione dell’illegalità da parte degli operatori del Trentino, emerge la richiesta di una maggiore giustizia e sicurezza.”.

Nell’indagine Ispat condotta per il gruppo di lavoro della Provincia autonoma di Trento è stato somministrato un questionario da compilare via Web ad operatori dei seguenti settori:

- trasporti, costruzioni e magazzinaggio (indagine dell’anno 2015);
- forniture di energia e acqua, smaltimento di rifiuti e attività assicurative (indagine dell’anno 2016);
- agricoltura (indagine dell’anno 2017).

La percezione generale del fenomeno della corruzione assume una consistenza contenuta, mentre l’esperienza diretta riduce il fenomeno a percentuali di verifica inferiori all’unità.

Dai dati relativi all’indagine di Ispat si riporta la seguente significativa tabella (pag. 55) circa la **percezione degli operatori economici trentini**:



D11 - A suo parere, sono presenti e, se sì, quanto sono diffuse in Trentino le seguenti forme di corruzione?

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	Trasporti	Costruzioni	Energia	Attività finanziarie e assicurative	Acqua e rifiuti	Agricoltura
Tangenti a pubblici ufficiali per evitare controlli fiscali						
1 Per nulla	23,5	26,4	24,3	19,8	30,6	38,0
2 Poco	31,0	30,6	19,4	35,3	19,4	34,8
3 Abbastanza	12,1	12,1	14,6	13,2	11,3	9,9
4 Molto	2,9	2,7	0,0	2,6	0,0	1,1
9 (non sa, non risponde)	30,4	28,2	41,7	29,1	38,7	16,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tangenti a funzionari per velocizzare l'ottenimento di licenze e permessi						
1 Per nulla	23,7	22,3	22,3	17,5	29,0	36,4
2 Poco	27,6	29,4	19,4	31,9	19,4	33,4
3 Abbastanza	16,0	17,9	17,5	19,3	14,5	13,0
4 Molto	3,2	4,4	(-)	3,9	(-)	1,7
9 (non sa, non risponde)	29,5	26,0	37,9	27,5	33,9	15,6
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tangenti a figure ispettive per evitare controlli sull'attività						
1 Per nulla	26,3	29,0	22,3	20,1	25,8	43,6
2 Poco	27,6	29,4	25,2	33,5	30,6	29,3
3 Abbastanza	13,3	10,9	9,7	15,4	11,3	9,4
4 Molto	2,1	2,9	(-)	1,6	0,0	1,0
9 (non sa, non risponde)	30,7	27,6	41,7	29,4	32,3	16,6
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tangenti per ottenere appalti pubblici						
1 Per nulla	15,5	19,7	15,5	13,1	24,2	32,6
2 Poco	22,9	23,0	20,4	29,1	17,7	27,7
3 Abbastanza	20,5	22,3	15,5	22,4	17,7	17,3
4 Molto	8,2	8,3	3,9	5,9	(-)	2,9
9 (non sa, non risponde)	32,9	26,6	44,7	29,6	35,5	19,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


Oltre alle indagini sulla percezione, per comprendere la dimensione dei reati commessi sul territorio può servire lo studio portato avanti da Transcrime per conto della Provincia autonoma di Trento, riferito al periodo 2004-2013, anche se non specificamente orientato all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Rapporto sulla sicurezza nel Trentino 2014

Consegnato alla Provincia autonoma di Trento in data 31 dicembre 2014


“La provincia di Trento presenta un trend simile a quello nazionale e a quello del Nord-est per quanto riguarda il generale andamento della delittuosità dal 2004 al 2013. Pur presentando tassi più bassi rispetto alla media italiana, il trend diminuisce dal 2004 al 2006, cresce nuovamente dal 2006 al 2007, per poi decrescere dal 2007 al 2010. Dal 2010, perfettamente in linea con la media nazionale, il tasso di reati aumenta fino a raggiungere i 3.472 reati ogni 100.000 abitanti nel 2013

Fig. 5. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto fra Italia, Nord-Est e Provincia di Trento. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 2004-2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Fig. 6. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità Giudiziaria ogni 100.000 abitanti. Confronto fra le Comunità di valle del Trentino. Anno 2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)


Se si analizzano più nello specifico le diverse comunità di valle facenti parte del territorio della provincia di Trento, si può notare come nel 2013 il Territorio della Val d'Adige (5.285 reati ogni 100.000 abitanti), la Comunità Alto Garda e Ledro (4.448 reati ogni 100.000 abitanti) e Comun General de Fascia (4.032 reati ogni 100.000 abitanti) siano le comunità che registrano tassi di reato più alti (Tab. 4. e Fig. 6).

Al contrario, la Comunità della Valle di Cembra (1.325), la Comunità della Valle dei Laghi (2.057) e la Comunità della Val di Non (2.062) registrano i tassi più bassi dell'intero Trentino.

È interessante notare come nonostante la Comunità della Val di Non, che presenta un basso tasso di reati nel 2013, registri invece la più alta variazione percentuale rispetto al 2004 (+60,5%) (Tab. 4. e Fig.7.).

Tra le comunità di valle, quest'ultima, è l'unica a presentare un forte aumento del tasso di reati rispetto al 2004. Una forte diminuzione del tasso, invece, viene riportata da Comun General de Fascia, che, pur registrando un alto tasso nel 2013, presenta una variazione percentuale pari a -44,7% rispetto al 2004 (Tab 4. e Fig.7.).

Fig. 7. Totale dei reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Variazione percentuale 2004-2013



Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Tab. 4. Totale reati denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Tasso 2013 ogni 100.000 abitanti, tasso medio annuo 2004-2013, variazione percentuale 2004-2013 per Comunità di Valle.

Comunità di valle	Tasso 2013	Tasso medio 2004-2013	Variazione percentuale 2004-2013
Comunità territoriale della Val di Fiemme	3.084	2.626	27,0
Comunità di Primiero	2.725	2.397	-7,1
Comunità Valsugana e Tesino	2.487	2.310	11,4
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	2.604	2.262	14,8
Comunità della Valle di Cembra	1.325	1.081	20,2
Comunità della Val di Non	2.062	2.062	60,5
Comunità della Valle di Sole	2.521	2.759	4,4
Comunità delle Giudicarie	2.615	2.568	4,9
Comunità Alto Garda e Ledro	4.448	4.390	-11,2
Comunità della Vallagarina	3.202	2.847	15,1
Comun General de Fascia	4.032	4.911	-44,7
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri	3.609	3.470	-21,2
Comunità Rotaliana-Königsberg	2.832	3.224	-14,5
Comunità della Paganella	3.413	2.910	2,9
Territorio della Val d'Adige	5.285	4.700	18,3
Comunità della Valle dei Laghi	2.057	1.868	6,0

Fonte: elaborazione Transcrime di dati del Ministero dell'Interno (S.D.I.)

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra sviluppati relativi al contesto ambientale di riferimento, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza costantemente svolta all'interno di A.S.I.S. sui possibili fenomeni di deviazione dell'agire pubblico dai binari della correttezza e dell'imparzialità. Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati, non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo e non sono state irrogate sanzioni. Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

Processo di formazione e approvazione del presente PTPCT. Coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

Nella fase di elaborazione del PTPCT 2019-2021, è stata aperta una forma di consultazione verso i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

Con avviso pubblicato sul sito A.S.I.S. www.asis.trento.it (sezioni: a. Amministrazione trasparente – Altri contenuti; b. Informazioni amministrative – Anticorruzione e trasparenza) dal 18/12/2018 al 14/01/2019 sono stati invitati cittadini e portatori di interessi collettivi a presentare proposte e/o osservazioni sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche in forma di osservazione al PTPCT 2018-2021.

Non sono pervenute comunicazioni o osservazioni.

Processo di formazione e approvazione del presente PTPCT. Soggetti interni coinvolti. Principi di collaborazione e di corresponsabilità. Obiettivi strategici del CdA A.S.I.S..

Il presente PTPCT, elaborato con la collaborazione dell'Organismo di vigilanza e dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi di A.S.I.S., è stato predisposto dopo che il Consiglio di amministrazione A.S.I.S., con delibera n. 37/2018, ha adottato gli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2019-2021 e valutato lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati a dicembre 2017 per il PTPCT 2018-2020.

Prima di essere approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del RPCT, il Piano è stato trasmesso all'Organismo di vigilanza che non ha formulato osservazioni.

Il presente Piano ribadisce in capo alle figure apicali aziendali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

Concetto di corruzione nel PTPCT di A.S.I.S..

In conformità e continuità a quanto previsto dal PNA 2013, dal suo Aggiornamento del 28 ottobre 2015, nonché dal PNA 2016 e dai suoi aggiornamenti 2017 e 2018, il concetto di *corruzione* adottato nel presente PTPCT di A.S.I.S. fa riferimento alla definizione del fenomeno contenuto nel PNA.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale¹ e sono tali da comprendere non solo

¹ Si riportano gli articoli 318, 319 e 319 bis c.p.:

318. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni..

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni .

319-bis. Circostanze aggravanti.

l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – ci si può riferire alla nozione di “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazione di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. L'azione aziendale di prevenzione della corruzione deve avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità di A.S.I.S. e dei soggetti di A.S.I.S. che svolgono attività di pubblico interesse.

Come per i precedenti Piani, si ricorda che per *attività amministrativa di A.S.I.S.* si intende tutta l'attività aziendale, sia essa amministrativa pura, direzionale, amministrativa del personale, contabile, fiscale, tecnica e l'attività di rapporto con l'utenza in ufficio e nei punti cassa.

La struttura organizzativa di A.S.I.S..

La nuova struttura organizzativa di A.S.I.S. adottata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 33/2018 dd. 3.12.2018 si compone dei seguenti uffici, ai quali è preposto un responsabile:

n. 1 *direzione* (ing. Luciano Travaglia)

n. 4 uffici di *staff*:

- ufficio segreteria (ing. Luciano Travaglia)
- ufficio sistemi informativi (p.i. Mauro Cogoli)
- ufficio personale (rag. Cristina Pisetta)
- ufficio tecnico sicurezza (dott. Matteo Pederzoli)

n. 7 uffici di *line*:

- ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi (dott. Norma Micheli)
- ufficio contabile fiscale (dott. Claudia Zamboni)
- ufficio rapporti utenti (rag. Silvia Bortolami)
- ufficio casse (Katia Cortona)
- ufficio tecnico manutenzione impianti (p.i. Alessio Bonvecchio)
- ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti (ing. Roberto De Carli)
- ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre (p.i. Gianni Benedetti)

Con delibera n. 9/2016 del Consiglio di amministrazione, il dirigente e direttore ing. Luciano Travaglia è stato nominato RPCT con decorrenza 1.7.2016.

Ai sensi della delibera 831 del 03.08.2016 di A.N.AC. si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) di A.S.I.S. è assunto dalla Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi, dott.ssa Norma Micheli.

Risulta affidata all'esterno la funzione di staff di medico competente.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Nell'**allegato A)** è riportata la struttura organizzativa di A.S.I.S. a gennaio 2019. Le mansioni di dettaglio di ciascuna direzione/ufficio/funzione sono riportate nelle schede di dettaglio del modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (ver. 5 – gennaio 2019) nell'**allegato E)** del modello.

Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti da A.S.I.S.. A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti servizi resi alla cittadinanza:

1. gestione calore e manutenzione ordinaria sugli edifici sportivi annessi a istituti scolastici di qualsiasi grado;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrezzatura sportiva e degli arredi sugli impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado;
3. organizzazione attività sportiva ed eventi sportivi/ricreativi (gare, partite, tornei, manifestazioni, concerti...).

Sono inoltre resi in forma esternalizzata, e quindi dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore, i seguenti servizi:

- pulizia, custodia e sicurezza antincendio;
- assistenza bagnanti;
- primo soccorso;
- gestione piste Centro fondo Viote;
- manutenzione verde (sportivo, ornamentale);
- bar e ristorazione;
- vigilanza ispettiva notturna e collegamento impianti di allarme.

Obiettivi del PTPCT di A.S.I.S..

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione di A.S.I.S. persegue i seguenti *obiettivi strategici*:

- a. integrare il MOGC ex D.Lgs. 231/2001;
- b. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- c. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- d. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La finalità primaria del PTPCT è garantire nel tempo ad A.S.I.S., attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

L'elaborazione e l'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione tiene conto dei seguenti elementi e vincoli:

- il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione applicabile agli enti pubblici economici degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige, come elencati nel precedente paragrafo "Fonti normative e amministrative per A.S.I.S.";
- il vincolo connesso alla dubbia ascrivibilità delle aziende speciali degli enti locali al concetto di amministrazione pubblica così come individuate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

- il vincolo connesso alla presenza in A.S.I.S. di una sviluppata sfera di attività di diritto civile ma connessa all'erogazione del servizio pubblico affidato dal Comune di Trento, con peculiarità economiche (applicazione e riscossione di tariffe pubbliche di natura obbligatoria) e amministrative (presenza di procedure amministrative per l'assegnazione di spazi impianti con graduazione dei punteggi);
- il vincolo connesso alla presenza in A.S.I.S. di una sviluppata sfera di attività volta all'acquisizione, in qualità di organismo di diritto pubblico, di servizi, lavori e forniture che ne parifica, sotto questo profilo, l'attività a quella delle pubbliche amministrazioni;
- il vincolo connesso alla presenza di rapporti di lavoro di natura privatistica e all'assenza di dipendenti con contratto di diritto pubblico, che richiede adattamenti alle pratiche diffuse per i dipendenti pubblici in generale e anche in tema di prevenzione della corruzione;
- il vincolo connesso all'esiguo numero di dipendenti di A.S.I.S. tutti impegnati direttamente a garantire la puntuale e continua erogazione del servizio pubblico gestito (134 impianti sportivi) che condiziona il tempo dedicabile alla formazione, le reali possibilità di rotazione e la concreta possibilità di creare trasversalità di competenze amministrative pubbliche;
- il vincolo derivante dall'invarianza finanziaria, stante le limitate risorse a disposizione per la formazione del personale.

La progettazione del presente PTPCT prevede, nel rispetto dei principi di collaborazione e di competenza, il coinvolgimento delle funzioni di supporto del RPCT, dei referenti del RPCT e dei **responsabili aziendali** a cui compete **l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione** di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

Il PTPCT è stato formalizzato con la collaborazione per competenza dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi ed è stato redatto tenendo presenti quattro metodologie per la prevenzione dei rischi da fenomeni corruttivi:

- I. **l'approccio del Modello ex D.Lgs. 231/2001;**
- II. **l'approccio per procedure/attività normate**, basato:
 - sul principio di *documentabilità e rendicontabilità delle attività svolte* per processi. In questo approccio le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini temporali, di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, della legittimità, dell'autorizzazione, dell'effettuazione;
 - sul principio di *documentabilità dei controlli*;
- III. **l'approccio di mutuare buone pratiche individuate per le pubbliche amministrazioni nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel PNA** attraverso l'adozione del proprio Codice di comportamento;
- IV. **la cogenza delle norme contenute nel D.Lgs. 8.4.2013 n. 39** avente ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" che trova applicazione in virtù dell'ambito soggettivo di applicazione individuato dall'art. 1 del decreto.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

A) Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 e il PTPCT.

L'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV) di A.S.I.S. è stato istituito con delibera del Consiglio di amministrazione n. 10/2009 dd. 23.3.2009. E' composto di tre membri, uno con funzioni di presidente. L'OdV ha un componente interno.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 è stato adottato, nella versione 0, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 50/2009 dd. 18.12.2009. Alla data odierna **il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 risulta aggiornato a gennaio 2019**; questa versione è frutto della revisione 1 dd. 15.12.2010 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/2010 dd. 20.12.2010), della revisione 2 dd. 20.08.2013 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 14/2013 dd. 20.08.2013), della revisione 3 dd. 20.12.2016 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 33/2016 dd. 20.12.2016), della revisione 4 di ottobre 2017 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2017 dd. 12.10.2017) e della revisione 5 di gennaio 2019 (approvata con delibera del Consiglio di amministrazione del 29.01.2019)

Il presente PTPCT costituisce l'allegato D) del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, il presente PTPCT costituisce misura integrativa di:

- le azioni connesse alla prevenzione e alla vigilanza sui reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione ;
- le attività di competenza dell'OdV a supporto del RPCT individuate nel Modello.

Le verifiche effettuate dall'OdV e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere rivolte anche al Responsabile della prevenzione, oltre che al Collegio dei revisori dei conti e al Consiglio di amministrazione di A.S.I.S..

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

B) Il Codice di comportamento di A.S.I.S. e il PTPCT.

B.1) Nel **2009** A.S.I.S. adottò il proprio Codice etico, quale parte integrante del Modello ex D.Lgs. 231/2001. Al fine di ottemperare alla regolazione dei casi di conflitto di interesse e di marcare i doveri dei dipendenti A.S.I.S. nelle pratiche di contrasto e di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

B.2) Con l'approvazione del **PTPC 2014-2016** il *Capo 6. Conflitti di interesse* del Codice etico contenuto nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 fu riformulato per adeguare la disciplina aziendale alla disciplina in tema di conflitti di interesse e di prevenzione della corruzione sopravvenuta. Il Capo 6. del Codice etico così modificato trovò applicazione dal 1° aprile 2014; fu portato a conoscenza di tutti i dipendenti di A.S.I.S. con nota prot. n. 4237 dd. 10.3.2014 ed è pubblicato sul sito aziendale dal 28/02/2014 nella sezione "Anticorruzione e trasparenza".

B.3) Il **PTPC 2015-2017** ha disposto l'applicazione, a decorrere dall'anno 2015, delle norme del Capo 6 del Codice etico anche ai componenti del Consiglio di amministrazione di A.S.I.S., del Collegio dei revisori e dell'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti dei suddetti organi è stata data notizia dell'applicazione delle misure del Codice etico con nota prot. n. 2254 dd. 02.02.2015 della Presidente dell'OdV.

B.4) Con nota prot n. 33995 del 24.2.2015, il Comune di Trento ha comunicato l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del codice di comportamento dei propri dipendenti (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 220/2014) ad A.S.I.S. in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013, n. 62. Si ricorda che l'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Trento prevede che *"i contenuti del presente Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione"*. Durante l'incontro di coordinamento tra RPC-RT di A.S.I.S. e del Comune di Trento (1.4.2015) si è convenuto che A.S.I.S. avrebbe integrato il proprio Codice etico con le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, laddove applicabili.

Seguendo questo indirizzo, su proposta dell'OdV, il Consiglio di amministrazione ha approvato il **26.1.2016 il Codice di comportamento di A.S.I.S.** che ha sostituito integralmente il Codice etico a far data dalla sua approvazione ed è divenuto l'allegato C) del Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 .

B.5) Con nota prot. n. 10408 dd. 12.1.2017, il Comune di Trento ha comunicato l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con delibera della Giunta comunale il 28 dicembre 2016.

Con la medesima nota, il Comune di Trento ha precisato di ritenere che ai dipendenti di A.S.I.S. si applichino le norme del Codice di comportamento di A.S.I.S., come integrato, per gli aspetti dal medesimo non direttamente disciplinati, dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento reperibile sul sito del Comune di Trento al seguente link: <http://www.comune.trento.it/Comune/Organizzazione-comunale/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-general/Atti-general2/Codici-disciplinari-e-di-comportamento/Codice-di-comportamento>.

B.6) Con nota prot. n. 214980 dd. 19.9.2017, il Comune di Trento ha chiesto di modificare la disciplina aziendale delle spese di rappresentanza aziendali presente nel Regolamento aziendale di contabilità, cassa, finanza e patrimonio (art. 13) al fine di ricondurre il concetto di spesa di rappresentanza, anche contabile, alla disciplina dettata dalla normativa regionale (per tutti gli enti pubblici (articoli 21 e 22 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L). In adeguamento dell'indirizzo comunale, il Consiglio di amministrazione con delibera n. 17/2017 dd. 12.10.2017 ha approvato la nuova disciplina aziendale delle spese di rappresentanza introducendo il nuovo capo 14 del Codice di comportamento di A.S.I.S. e aggiornando di conseguenza il MOGC ex D.Lgs. 231/2001.

Come previsto dai PTPC 2015-2017 , 2016-2018 , 2017-2019 e 2018-2020, anche per il PTPCT 2019-2021 si confermano:

- le previsioni puntuali del Codice di comportamento che impongono ai responsabili e ai dipendenti di A.S.I.S. di astenersi nelle procedure negoziali in caso di conflitto di interesse;
- la regola generale della normativa anticorruzione che impone l'astensione nelle procedure negoziali qualora intercorrano relazioni anche professionali di frequentazione abituale con il soggetto fornitore;
- la regola per cui, poiché in un'amministrazione di servizi quale è A.S.I.S. è prassi tenere un rapporto continuativo di interfaccia e collaborazione tra i responsabili e i dipendenti e gli utenti (siano essi persone fisiche o Associazioni sportive), nell'ipotesi che occasionalmente detti utenti possano essere oggetto di affidamento di appalti di servizi, lavori o forniture, è opportuno che detti responsabili e dipendenti si astengano dal definire contratti/capitolati di gara e/o gestire procedure negoziate di affidamento con fornitori che risultino essere anche clienti/utenti.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

C) Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione. Obiettivi strategici per il 2019.

Nell'allegato B) è esposta la mappatura dei rischi sulle attività aziendali con l'indicazione delle azioni di contrasto e correttive, i tempi di attivazione e le responsabilità di impulso e di coinvolgimento.

Nell'allegato C) sono esposte le specifiche azioni e misure di prevenzione individuate per l'anno 2019 sulla scorta degli obiettivi strategici approvati dall'organo di indirizzo (CdA A.S.I.S.) con delibera n. 37/2018 del 03.12.2018.

I principi considerati per la gestione del rischio sono i medesimi contenuti nell'allegato 6 del PNA 2013 (tratti dalla norma UNI ISO 31000 2010):

- a) la gestione del rischio crea e protegge il valore
- b) la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione
- c) la gestione del rischio è parte del processo decisionale
- d) la gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza
- e) la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva
- f) la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili
- g) la gestione del rischio è "su misura"
- h) la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali
- i) la gestione del rischio è trasparente e inclusiva
- j) la gestione del rischio è dinamica
- k) la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Tenuto conto del metodo di valutazione contenuto nell'allegato 5 del PNA2013 la misura del rischio esposta in allegato è stata così ottenuta:

Valutazione complessiva del rischio

=

Valori e frequenze della probabilità x valori e importanza dell'impatto

dove per *valore frequenza della probabilità* può aversi:

0 nessuna probabilità

1 improbabile

- 2 poco probabile
- 3 probabile
- 4 molto probabile
- 5 altamente probabile

e dove per *valori e importanza dell'impatto* può aversi:

- 0 nessun impatto
- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore.

Le *misure di contrasto* al fenomeno corruttivo individuate consistono in:

- procedimenti a disciplina rinforzata e ribadita,
- specifiche verifiche nell'organizzazione degli uffici,
- riconciliazioni tra dati contabili e dati gestionali,
- check sulla corretta applicazione di procedure e di criteri aziendali;
- documentabilità dell'attività (protocollo e repertori informatici di Pi.Tre.);
- disciplina del diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato

che sviluppino, in particolare, il controllo intra-processi e intra-uffici nella logica di:

- escludere che su un processo interno (inteso come privo di pubblicità esterna o privo di relazione con altri uffici) operi un unico operatore
- escludere il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale
- rendere effettiva la partecipazione alle azioni del PTPCT da parte di tutti i dipendenti come modalità di massimizzazione degli effetti positivi del piano e di formazione dei dipendenti all'etica e alla legalità.

Si precisa che la mappatura *non* include le azioni esistenti e direttamente riconducibili a disposizioni di legge nazionale e locale in quanto già applicabili ad A.S.I.S.. Per quanto superfluo, si ritiene di ribadire che dette disposizioni di legge e di regolamento mantengono la loro cogenza nei confronti dell'attività di A.S.I.S. e dei suoi dipendenti. A mero titolo di esempio, non sono riprodotti ma si ritengono cogenti:

- gli obblighi di dichiarazione da acquisire e da verificare in sede di accertamento del possesso dei requisiti a contrarre con A.S.I.S. per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori;
- gli obblighi di verifica del possesso dei presupposti e dei requisiti per l'affidamento di incarichi di natura tecnica connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

L'avvenuta esecuzione delle azioni di cui all'allegato C è attestata, in modo singolo o cumulato, dal RPCT attraverso il protocollo aziendale e i repertori dei provvedimenti.

Il Consiglio di amministrazione darà atto dello stato di avanzamento delle azioni programmate per il 2019 in occasione della fissazione degli obiettivi strategici per l'anno 2020.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

D) Misure tratte dal PNA e dal D.Lgs. 39/2013.

Valutata attentamente l'attività di A.S.I.S., sono adottate le seguenti misure A, B, C, D di prevenzione contenute nel PNA.

E' da registrare che nell'aggiornamento del PNA 2018 (paragrafo 9.1.) è chiaramente indicato come *"Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti"*.

Quanto al significato della locuzione "esercizio di poteri autoritativi e negoziali" lo stesso, precisa il PNA 2018 (paragrafo 9.2.) deve essere inteso non solo come soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento, collaborando all'istruttoria o vincolando in modo significativo il contenuto della decisioni.

Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i poteri afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi sia i provvedimenti che incidono unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

A. contenuto punto 3.1.7 (conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (divieto di pantouflage – revolving doors – incompatibilità successiva): gli enti pubblici economici *"sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)"*. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, A.S.I.S. si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 affinché:

- a. negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento
- b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

B. Al punto 3.1.8 (incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali): gli enti pubblici economici *"sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.*

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;

- *annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.*

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti."

Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili aziendali con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 affinché:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

C. Al punto 3.1.9 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (divieto di pantouflage – revolving doors – incompatibilità successiva)):

"Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:

- *nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;*
- *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
- *sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;*
- *si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001."*

Per i dipendenti di A.S.I.S., anche in assenza di previsione del contratto di lavoro individuale, vigono i seguenti divieti:

- **divieto di prestare attività lavorativa** (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) **durante il rapporto di lavoro con A.S.I.S. nei confronti di destinatari di provvedimento adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.** Eventuali domande di autorizzazione per attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) con fornitori di A.S.I.S. non potranno essere autorizzate dal Direttore;
- **divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di A.S.I.S., di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di A.S.I.S. svolta attraverso i medesimi poteri.**

D. al punto 3.1.10 (formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione): gli enti pubblici economici *“sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:*

- *all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;*
- *all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;*
- *all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;*
- *all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.”.*

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, A.S.I.S.:

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,
- applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili aziendali con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 per:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare la procedura sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

E) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi apicali

Il D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha introdotto dei parametri e delle griglie di incompatibilità per gli incarichi apicali anche degli enti pubblici quali A.S.I.S. in ragione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del medesimo D.Lgs.. Alcune misure sono state oggetto del precedente paragrafo del presente PTPCT.

Gli incarichi apicali oggetto del D.Lgs. 39/2013 sono gli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice.

Valutato il grado di responsabilità amministrativa dell'attività di A.S.I.S. gli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice sono quelli assolti da personale inquadrato come dirigente.

Si dà atto che, in occasione del rinnovo dell'incarico di direzione (avvenuto il 3.12.2018), l'ing. Luciano Travaglia ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e che la medesima è pubblicata sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente". La dichiarazione è resa annualmente dal Dirigente in parola.

Analoghe dichiarazioni sono raccolte annualmente anche per i componenti dell'organo di indirizzo politico: Presidente e Componenti Consiglio di amministrazione.

Il RPCT cura che in A.S.I.S. siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi e quanto previsto dal PTPCT nel presente e nel precedente paragrafo. A tale fine il RPCT contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità, gestisce il procedimento di contestazione e applica le sanzioni previste dall'art. 18 del D.Lgs. 39/2013.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. F) Tutela del dipendente e di soggetti con funzioni apicali e di rappresentanza che effettuano segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione², ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il **dipendente A.S.I.S.** che, ricorrendone i presupposti, segnala al RPCT o ad A.N.AC. o all'autorità giudiziaria ordinaria o alla Corte dei conti, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato,

² Codice penale – art. 368. Calunnia.

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

Codice penale – art. 595. Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate

Codice civile – art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

Ai fini della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, i dipendenti di A.S.I.S., i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni, servizi e lavori in favore di A.S.I.S. sono equiparati ad un dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 come sostituito dalla L. 30.11.2017, n. 179.

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dalle disposizioni di legge nazionale e locali.

Il Direttore ha dato notizia a tutti i dipendenti A.S.I.S. della tutela del dipendente segnalante unitamente alla comunicazione del Codice etico ver 2014 (nota prot. n. 4237 dd. 10.3.2014).

In esecuzione degli obiettivi strategici fissati dal CdA A.S.I.S. con delibere n. 23/2017 del 28.12.2017 e n. 37/2018 del 3.12.2018, entro giugno 2019, A.S.I.S. dovrà dotarsi di un sistema informatico di ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Azienda, secondo le indicazioni fornite da A.N.AC. e nel rispetto della nuova disciplina introdotta con la L. 30.11.2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Al momento dell'approvazione del presente Piano, A.S.I.S. sta verificando la fattibilità tecnica dell'utilizzo del software open source messo a disposizione da A.N.AC. con il comunicato del 15.01.2019 concernente la "Pubblicazione in forma open source del codice sorgente e della documentazione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell'identità del segnalante (c.d. whistleblowing)".

Si dà notizia che nel corso del 2018 A.S.I.S. ha comunicato al Consorzio dei Comuni Trentini la propria manifestazione d'interesse per la "Piattaforma whistleblowing" qualora non dovesse perfezionarsi il riuso del "software A.N.AC."

L'art. 2 della L. 179/2017 applica azioni e tutele già previste per i dipendenti pubblici **anche per i soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001** diversi dai dipendenti assimilati ai dipendenti pubblici e quindi soggetti alla disciplina dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (in particolare, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, direzione, gestione e controllo dell'ente).

Nello specifico le disposizioni dell'art. 2 della L. 179/2017 prevedono che i MOGC ex D.Lgs. 231/2001 siano integrati per prevedere:

- a) l'obbligo di rendere disponibili uno o più canali che consentano a questi soggetti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del MOGC;
- b) l'obbligo di mettere a disposizione almeno un canale alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) la tutela del segnalante attraverso il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti;

- d) nel sistema disciplinare del MOGC sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

G) Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.

In presenza di richieste di dipendenti tese ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) esterna ad A.S.I.S., fermo restando il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) durante il rapporto di lavoro con A.S.I.S. con soggetti destinatari di provvedimento adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente di cui al precedente punto C) del paragrafo "D) Misure tratte dal PNA e dal D.Lgs. 39/2013", il Direttore è incaricato di applicare i criteri previsti all'articolo 10 ("Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro") del Codice di comportamento di A.S.I.S., allegato sub C) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001.

Le istanze e le autorizzazioni debbono avere un contenuto circostanziato circa la durata dell'incarico, il soggetto conferente l'incarico, l'attività svolta e l'eventuale compenso percepito, al fine di consentire un ponderato esame dei profili di divieto assoluto, di conflitto di interesse e del successivo dovere di astensione del lavoratore per i soggetti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione o di altra natura.

L'art. 10 del Codice di comportamento di A.S.I.S. dispone:

Incarichi consentiti e incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.

1. Il Direttore, qualora vi siano richieste di dipendenti tese ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) esterna ad A.S.I.S., adotta i seguenti criteri mutuati dall'art. 23 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del TU sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione Trentino Alto Adige.

Incarichi consentiti nel rispetto delle modalità indicate per ciascuno:

- a) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;
- b) è consentito, previa comunicazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro;
- c) è consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative fiscalmente imponibili entro un limite quantitativo annuo di Euro 20.000. Il tetto è così definito per i compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzate, compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria. L'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio.

Incarichi vietati:

- a) *non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno di A.S.I.S..*

Si dà informazione che ad inizio 2019 è stato predisposto il fac simile di istanza per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi e attività esterne.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. **H) Rotazione delle figure professionali o misure alternative.**

Le Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte degli enti pubblici economici adottate da A.N.AC. a giugno 2015 individuano tra i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione la rotazione delle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Il turn over del personale e/o la segregazione delle funzioni sono ritenute misure con efficacia preventiva nel contrasto alla corruzione.

A questo proposito, nel corso del 2015-2016, A.S.I.S. ha attuato:

- il turn over del personale addetto al servizio cassa degli impianti;
- il turn over del personale addetto alla gestione della sicurezza durante gli eventi con pubblico al PalaTrento;
- il cambio del referente interno (da Responsabile Ufficio tecnico a Responsabile Ufficio giuridico amministrativo) e del referente dell'Appaltatore per i servizi di pulizia al PalaTrento e al PalaGhiaccio;
- l'affidamento in convenzione ad APAC della funzione di stazione appaltante per le procedure aperte di servizi/forniture sopra soglia e per le procedure di cottimo o negoziate di lavori sottosoglia realizzando la separazione delle funzioni di progettazione/predisposizione atti di gara dalla funzione di gestione della procedura di gara.
- la sostituzione di una unità di personale assegnato all'ufficio giuridico amministrativo anche al fine di separare le azioni di gestione degli appalti di servizi sopra soglia dalla gestione delle acquisizioni di servizi in economia;
- l'attivazione del numero unico di reperibilità che consente di affidare ad un soggetto terzo la raccolta dei fabbisogni e dei disservizi in orario di chiusura uffici, tracciando e portando a condivisione aziendale le criticità in precedenza gestite dal soggetto che aveva predisposto e organizzato il servizio sul quale le criticità si riferiscono;
- trasferito parzialmente la funzione di audit interno con check list sui servizi di pulizia, gestione accessi e assistenza bagnanti dal direttore dell'esecuzione del contratto ad un dipendente assunto con un progetto di accompagnamento al lavoro sull'intervento 19 dell'Agenzia del lavoro.

Si evidenzia che l'organizzazione per processi di A.S.I.S. già assolve alla misura della distinzione delle competenze, alternativa alla rotazione delle figure di responsabile

peraltro di difficile realizzazione data la specificità delle competenze e il numero limitato di dipendenti. L'organizzazione per processi adottata da A.S.I.S. si regge sulla partecipazione di più figure e sulla pluralità dei ruoli che concorrono a raggiungere il risultato del processo.

Nel corso del 2018, a seguito delle dimissioni di due responsabili aziendali, si è dato corso ad una radicale riorganizzazione il cui risultato è illustrato al paragrafo "Struttura organizzativa di A.S.I.S." del presente Piano.

Nel corso del 2018 e in particolare con la riorganizzazione deliberata a dicembre 2018:

- sono stati individuati n. 3 nuovi responsabili di ufficio, tutti su uffici le cui competenze sono state ridefinite (ufficio contabile fiscale; ufficio tecnico sicurezza; ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre);
- sono state variate le competenze e conseguentemente il titolo di n. 3 uffici preesistenti a seguito di trasferimento di attività tra uffici e dunque la modifica delle attribuzioni degli uffici (ufficio rapporti utenti; ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti; ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi);
- sono state trasferite attività di acquisizione di servizi sottosoglia dalla Responsabile dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizio ad una nuova Funzionaria inserita nell'ufficio.

Si ricorda qui che dall'1.1.2018, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, ha preso avvio anche la variazione della legale rappresentanza, ora assunta dal Presidente e non più dal Direttore/RPCT.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.

I) La tracciabilità dei flussi documentali e delle comunicazioni.

Nel corso del 2016, sono arrivati a produzione due obiettivi aziendali strategici:

1. l'ingresso nel Protocollo informatico Pi.Tre. (dal 30 maggio 2016) che ha consentito la progettazione e messa in funzione di repertori di atti, contratti e provvedimenti attivi da novembre 2016. Si fa notare che in precedenza i repertori di contratti, determine, delibere e provvedimenti erano tenuti con file .xls che non assicurava certezza nella repertoriazione né nella visione;
2. la progettazione e l'operatività del Numero unico di reperibilità 800 949345 (attivo tutti i giorni, anche festivi, dalle ore 8.00 alle ore 24.00) che ha consentito di tracciare, rendere trasparente e svincolato dal responsabile di processo le comunicazioni di fabbisogni e/o di anomalie.

L'anno 2017 è stato pertanto il primo anno che ha visto realizzata una registrazione completa, sicura e non alterabile di tutti i flussi documentali aziendali (anche interni) e delle comunicazioni telefoniche dall'esterno pervenute in reperibilità da utenti, cittadini, fornitori e personale interno. Ciò consente di potenziare la documentabilità delle attività aziendali.

Nel corso del 2019-2020 sarà avviata la funzionalità della firma digitale in PiTre per alcune aree di attività aziendale. Il personale ha già seguito la formazione per attivatori, disegnatori e firmatari.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. L) Area di rischio contratti pubblici.

Premesso che A.S.I.S. non è soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 2, secondo periodo, del D.L. 66/2014 ed è quindi tenuta a rivolgersi ad APAC per le procedure ad evidenza pubblica sopra soglia oppure al MEPA-MEPAT per altri acquisti-affidamenti, si evidenziano le seguenti misure attuate da A.S.I.S. atte a concorrere alla prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi che:

quanto alla fase di programmazione:

- i lavori di manutenzione sono oggetto di programmazione nel piano investimenti annuale o nella voce manutenzione del bilancio economico;
- i servizi sono oggetto di programma di acquisto annuale in fase di indizione di gara, in termini di quantità, di prezzi, di frequenze. Qualora si tratti di contratti di durata pluriennale, la programmazione è effettuata con quantificazione annuale;

quanto alla fase di progettazione della gara:

- annualmente viene formato un elenco del fabbisogno di avvalimento di APAC quale stazione appaltante. In quest'occasione sono stimati i tempi di approvazione degli atti di gara, l'importo di gara, nonché individuato il tipo di procedura adottata e il criterio di aggiudicazione;

quanto alla fase di selezione del contraente:

- le procedure di gara dei cottimi fiduciari di lavori, le procedure negoziate di lavori e le procedure aperte di servizi/forniture sono curate da APAC, con l'eventuale intervento di A.S.I.S. per la predisposizione degli atti di gara, per le risposte ai quesiti, per la valutazione delle offerte anomale, per audizioni in sede di commissione tecnica;
- A.S.I.S. rinuncia alla nomina di commissari di gara per le commissioni tecniche costituite nelle procedure di gara curate da APAC;
- verifiche delle cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse come da PTPCT e da Codice di comportamento;

quanto alla fase di esecuzione del contratto:

- adozione di check list per misurare i livelli di qualità del servizio reso all'utenza (adottati per i servizi di pulizia, gestione accessi, manutenzione verde, manutenzione piste Viote) e condivisi con il Comune di Trento (soggetto che vigila su A.S.I.S.);
- riunioni periodiche verbalizzate per i servizi di pulizia/gestione accessi, manutenzione verde e assistenza bagnanti al fine di guidare l'esecuzione del servizio e di gestire le correzioni in corso di esecuzione di contratto;
- fatturazione fuori campo iva delle penali elevate al fine di favorire il recupero automatico sui successivi pagamenti in scadenza;

quanto alla fase di rendicontazione del contratto:

- redazione di conguagli annuali dei servizi in appalto sopra soglia sulla base degli orari e delle frequenze effettivamente registrate con la banca dati di prenotazione impianti;

- redazione di stati di avanzamento del servizio anche per taluni contratti di importo inferiore a Euro 500.000 (soglia sotto la quale non è necessaria la comunicazione ad A.N.AC. dell'esecuzione del servizio);
- richiesta di Durc anche per contratti di lavori, servizi e forniture di importo minimo per il quale sarebbe possibile l'acquisizione di autocertificazione;
- utilizzo di una dichiarazione mutuata dal DGUE anche per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia.

Informazione e Formazione agli operatori interessati dalle azioni del PTPCT.

E' programmata, entro dicembre di ciascun anno, un'attività di informazione/formazione interna rivolta ai dipendenti che potenzialmente sono interessati al tema e all'attuazione del PTPCT (direzione e responsabili di ufficio). Durante l'attività, sono registrate le presenze dei partecipanti rispetto all'elenco degli iscritti.

Aggiornamento del PTPCT e modalità di tenuta della documentazione del PTPCT

I contenuti del PTPCT, la mappatura delle attività e dei rischi, le azioni e misure di prevenzione e di contrasto sono oggetto di rivalutazione ed eventuale aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno oppure in corso d'anno ove necessario per intervenute disposizioni normative o per avvenuta riorganizzazione di processi o di attività.

Nell'azione di revisione annuale si terrà conto di quanto contenuto nella relazione annuale resa dal RPCT.

Devono essere tracciati con protocollo aziendale (numero e data) tutti i seguenti documenti:

- la relazione annuale del RPCT
- le direttive del Direttore e RPCT adottate in esecuzione del presente PTPCT
- le comunicazioni al RPCT, anche se interne, che attestano l'avvenuta effettuazione delle azioni previste nell'allegato B del presente PTPCT
- tutta la corrispondenza rivolta al RPCT.

Si ricorda qui che la protocollazione della corrispondenza in arrivo all'OdV segue la regola del punto 4.7.1.8.9. - Corrispondenza di organi aziendali diversi dal Direttore [La corrispondenza indirizzata a organi aziendali diversi dal Direttore (Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori, Organismo di Vigilanza) è **protocollata** dalla **Segreteria Protocollo** e trasmessa per lo smistamento all'organo cui è rivolta dal mittente. Qualora il destinatario ritenga che tale corrispondenza afferisca ad un procedimento amministrativo (e quindi rientri in un fascicolo), è tenuto a trasmetterla al Direttore e/o agli Uffici competenti per la gestione, indicando – se del caso - il grado di riservatezza ritenuto necessario.].

SEZIONE II “TRASPARENZA”

I valori della pubblicità, della trasparenza e dell'integrità.

La *pubblicità* dei dati e delle informazioni è lo strumento con il quale un gestore di servizio pubblico consente al cittadino di esercitare il diritto alla conoscibilità e alla verifica delle modalità di organizzazione e di erogazione del servizio pubblico e delle attività istituzionali del soggetto gestore.

La *trasparenza* amministrativa costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini in quanto strumento di informazione e di controllo della gestione del servizio pubblico erogato. La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana.

L'*integrità* dell'azione di un gestore di servizio pubblico è formata dall'insieme di principi e di norme comportamentali adottate dall'ente per creare un contesto sfavorevole a comportamenti illegali e per dare effettività ai principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Gli indirizzi ad A.S.I.S. per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 del Consiglio comunale di Trento.

Il Consiglio del Comune di Trento stabilì negli Indirizzi ad A.S.I.S. per l'anno **2014** (approvati nella Relazione previsionale e programmatica 2014 adottata con deliberazione n. 214 dd. 20.12.2013) che *“In applicazione delle disposizioni nazionali e locali ad A.S.I.S. viene chiesto di rafforzare lo strumento della trasparenza, anche attraverso la pubblicazione tempestiva dei dati richiesti, oltre al loro aggiornamento, sul sito dell'Azienda, nonché di dare attuazione alle norme in materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili”*.

Gli indirizzi per l'anno **2015** approvati dalla Giunta comunale 3.11.2014 e trasmessi al Consiglio comunale per l'approvazione contestualmente al bilancio di previsione 2015 recitavano:

“In tema di amministrazione aperta e trasparente, è richiesto ad A.S.I.S., come stabilito per il Comune dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 291 del 23.12.2013 e n. 24 del 10.02.2014, di rendere accessibili sul proprio sito internet i provvedimenti e gli allegati che dispongono l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ad enti pubblici e privati (lettera c) comma 1 art. 7 L.R. n. 8/2012), anche nel caso in cui il valore del beneficio concesso non è quantificabile, con le modalità previste dalla normativa.”

Gli indirizzi per l'anno **2016** approvati dal Consiglio comunale in data 21.12.2015 stabilirono quanto segue:

“In tema di amministrazione aperta e trasparente, è richiesto ad A.S.I.S., come stabilito per il Comune dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 291 del 23.12.2013 e n. 24 del 10.02.2014, di rendere accessibili sul proprio sito internet i provvedimenti e gli allegati che dispongono l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ad enti pubblici e privati (lettera c) comma 1 art. 7 L.R. n. 8/2012), anche nel caso in cui il valore del beneficio concesso non è quantificabile, con le modalità previste dalla normativa”.

Gli indirizzi generali rivolti alle aziende e alle società controllate dal Comune di Trento per il **triennio 2017-2019** con il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 197 del 20.12.2016) in tema di “Normativa in materia di legalità, trasparenza ed anticorruzione” recitavano: *“In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 così come recepito dalla LR 10/2014 in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della LR 8/2012 art. 7 e della LP 23/1992 art. 31 bis e relativi provvedimenti attuativi, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.*

Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.”.

Detti indirizzi per il triennio 2017-2019 sono stati confermati anche per il triennio **2018-2020** con il DUP 2018-2020 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 192 dd. 19.12.2017.

Gli indirizzi generali rivolti alle aziende e alle società controllate dal Comune di Trento per il **triennio 2019-2021** con il Documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 205 del 19.12.2018) in tema di “Normativa in materia di legalità, trasparenza, anticorruzione e controlli interni” recitano:

“In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D. Lgs. 97/2016) così come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7 e della L.P. 23/1992 art. 31 bis e relativi provvedimenti attuativi, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.

....

Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.”.

Il sito di A.S.I.S. è allineato - già da gennaio 2018 - alle previsioni della determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Obblighi in tema di pubblicità e trasparenza. Adempimenti obbligatori attuati e ulteriori misure di trasparenza adottate.

Di seguito si riassumono le aree di intervento normativo in tema di trasparenza e pubblicità che hanno introdotto obblighi per A.S.I.S..

A. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nella L. 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

La L. 190/2012 ha individuato i seguenti obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale applicabili anche ad A.S.I.S.:

- a) l’atto di nomina del RPCT, la relazione annuale del RPCT, il PTPCT e suoi adempimenti (le misure sono da applicarsi ex lege e sono previste o richiamate nella sezione I del presente documento). Le pubblicazioni sono eseguite tempestivamente dal RPCT con il supporto del Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi di A.S.I.S.;
- b) l’art. 1, comma 32, della L. 190/2012 ha previsto :

- l'obbligo di comunicazione all'A.N.AC. di dati sulle procedure di scelta dei contraenti
- l'obbligo di pubblicazione sul sito web aziendale di dati riepilogativi relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Rispetto a questa duplice previsione normativa, la L.P. 31.05.2012, n. 10, all'art. 4-bis inserito dalla L.P. 15.5.2013, n. 9, ha ricondotto alla Provincia autonoma di Trento gli adempimenti previsti dal comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012. La Provincia autonoma di Trento cura le comunicazioni all'A.N.AC. anche per conto degli organismi di diritto pubblico quale è A.S.I.S. e comunque per tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici nel territorio della provincia di Trento (come stabilito dalle modalità operative approvate dalla Giunta provinciale con delibera dd. 20.12.2013, n. 2739).

Pertanto, per tutti i CIG acquisiti dal 1° gennaio 2014, ciascun dipendente A.S.I.S. in qualità di responsabile della gestione della procedura di scelta del contraente cui il CIG è collegato cura l'inserimento dei dati richiesti dalla legge in Sicopat dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici. L'Osservatorio provinciale provvede alle comunicazioni dovute all'A.N.AC.. Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi cura la pubblicazione sul sito web aziendale della tabella riassuntiva, in formato digitale aperto, delle informazioni delle procedure dell'anno precedente.

B. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nell'art. 7 della L.R. 13.1.2012, n. 8 (legge finanziaria per la Regione TAA 2013) come modificato dalla L.R. 29.10.2014, n. 10.

L'art. 7 della L.R. 8/2012 ha stabilito misure di trasparenza applicabili anche alle aziende speciali degli enti locali. La L.P. 30.11.1992, n. 23, all'art. 31-bis introdotto con L.P. 27.12.2012, n. 25, ha stabilito che per i comuni e le loro aziende speciali gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 7 della L.R. 8/2012 si applicano con decorrenza 1° gennaio 2014.

Con determina del Direttore A.S.I.S. n. 2/2014 dd. 27.01.2014 avente ad oggetto "Amministrazione aperta. Modalità di adempimento degli obblighi previsti dall'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8" è stata scelta la modalità di pubblicazione secondo il comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 8/2012.

L'ufficio aziendale responsabile della pubblicazione tempestiva e aggiornata dei dati è l'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi.

In virtù delle modifiche apportate dalla L.R. 29.10.2014, n. 10 all'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 l'obbligo di pubblicazione previsto dalla **lettera b)** dell'art. 7 della L.R. 8/2012 è venuto meno dal 19.11.2014.

Si dà atto che per il periodo di vigenza della norma, la prima pubblicazione dei dati dei pagamenti è stata resa operativa il 14/02/2014 e l'ultima il 10/12/2014 per i pagamenti effettuati nel periodo dall'1 gennaio 2014 al 18 novembre 2014.

La determina n. 2/2014 e questo elenco in formato digitale aperto sono pubblicati sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione aperta" raggiungibile dalle "Informazioni amministrative" dell'homepage.

Rispetto alle previsioni dell'art. 7 della L.R. 8/2012, va segnalato che rimangono in vigore l'obbligo - previsto dalle **lettere a) e c)** - di pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti che dispongono per un importo superiore a mille euro:

- “la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese”;
- “l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati”.

La pubblicazione deve essere disposta per un periodo di 5 anni (e non più 10 come in precedenza stabilito dalla norma).

Di tale previsione, il Comune di Trento ha sollecitato l'adempimento con note prot. n. 96839 dd. 06.06.2014 e n. 210031 dd. 11.12.2014 .

Esaminata l'attività di A.S.I.S.:

- si conferma che non ricorrono casi di concessione di cui alla lettera a) dell'art. 7 della L.R. 8/2012 per assenza del requisito oggettivo (“concessione di importo superiore a mille euro”) e del requisito soggettivo (“a imprese”);
- si rileva la presenza di una tipologia di attribuzione di vantaggi economici a enti superiore a mille euro rappresentata dalla concessione al Comune di Trento di un numero annuo di ore di utilizzo gratuito stabilite annualmente dal medesimo Comune di Trento (fonte: Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S. art. 8, comma 5).

Su indicazione del Comune di Trento, sono pubblicati in questa sezione oltre che nella sezione “Amministrazione trasparente” l'elenco dei contratti di comodato per l'uso esclusivo di locali degli impianti sportivi.

C. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nel D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” .

Per gli enti pubblici a ordinamento regionale, l'applicazione delle norme del D.Lgs. 33/2013 è stata in un primo momento differita in attesa dell'intervento del legislatore regionale secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2.5.2013, n. 3. Questa disposizione di legge regionale stabilì che “Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia” .

L'intervento del legislatore regionale si è concretizzato il 19 novembre 2014 con l'entrata in vigore la L.R. 29.10.2014 ed in particolare l'art. 1 in tema di “Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente”. Con questa norma, la Regione ha effettuato l'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013. Le disposizioni dell'art. 1 della L.R. 10/2004 si applicano anche agli enti pubblici a ordinamento regionale salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.

Per quanto concerne A.S.I.S., la disciplina provinciale dispone in materia di:

- pubblicità di incarichi di collaborazione e di consulenza;
- pubblicità di contratti pubblici e affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Tenuto conto di questo quadro normativo, **a maggio 2015**, A.S.I.S. ha - nel termine di 180 dall'entrata in vigore - dato applicazione alle disposizioni dell'art. 1 della L.R.

10/2014, dopo avere svolto la consultazione con il RPC e il RT del Comune di Trento per concordare modalità di pubblicità uniformi, compatibili con l'ordinamento e l'attività di A.S.I.S. e tenuto conto della circolare n. 4/EL/2014 dell'Ufficio enti locali della Regione.

L'estensione delle norme sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e accesso civico alle aziende in controllo degli enti a ordinamento regionale è stata confermata nella L.R. 15.12.2016, n. 16 con la formula *"in quanto compatibili"* e *"salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia"*.

D. Obblighi di pubblicità, trasparenza e accesso civico contenuti nel D.Lgs. 25.5.2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

La L.R. 16/2016, modificando la L.R. 10/2014, ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, alle novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 2 bis del D.Lgs. 97/2016 ha esteso il regime di trasparenza anche agli enti pubblici economici **"in quanto compatibile"**.

Si segnalano in particolare due nuove previsioni della legge regionale di adeguamento al D.Lgs. 97/2016:

- a) l'applicabilità del diritto d'accesso generalizzato (diritto d'accesso civico);
- b) la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti.

Si ritiene opportuno sottolineare una peculiarità della disciplina regionale rispetto alla normativa nazionale: l'ambito oggettivo dell'istituto dell'**accesso civico** è stato individuato solo nei documenti amministrativi (e non anche nei dati e nelle informazioni) detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

Il termine per l'adeguamento alle disposizioni della L.R. 16/2016 era fissato al **16 giugno 2017**.

Alla data del **12 giugno 2017** la sezione **"Amministrazione trasparente"** del sito A.S.I.S. risultava adeguata, agli obblighi di pubblicazione *in quanto compatibili* e come previsti dalla normativa regionale, tenuto conto della circolare della Regione TAA dd. **9.1.2017**.

E. Obblighi di trasparenza e accesso generalizzato contenuti nella delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Le Linee Guida 2017 approvate con la delibera A.N.AC. n. 1134/2017 hanno stabilito che gli enti pubblici economici sono tenuti a:

- a) adottare, come sezione del PTPCT, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata **"Amministrazione trasparente"**;
- b) assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;

- c) assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

L'adempimento di cui alla lettera a) è realizzato nel presente Piano con l'individuazione degli uffici competenti alla elaborazione e alla pubblicazione dei dati e al loro aggiornamento.

L'adempimenti di cui alla lettera b) è realizzato a mezzo della completezza dei dati pubblicati.

L'adempimento di cui alla lettera c) è assicurato dal "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S.", approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n.18/2018 dd. 16.07.2018, dandone pubblicazione sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni "Disposizioni generali" e "Altri contenuti - accesso civico".

Strutture e strumenti aziendali di pubblicità, comunicazione e rapporti con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini.

Le strutture dedicate al rapporto con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini sono:

- l'ufficio rapporti utenti (sede in Gardolo di Trento, via 4 Novembre n. 23/6);
- il servizio cassa dei seguenti impianti sportivi: piscine del Centro sportivo di Trento Nord, piscine del Centro sportivo Manazzon, piscine Del Favero, PalaGhiaccio, Centro fondo Viote del Monte Bondone;
- il servizio del Numero unico di reperibilità 800 949345 attivo tutti i giorni, festivi incluso, dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Gli strumenti per il rapporto con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini sono:

1. il sito web aziendale www.asis.trento.it recentemente rinnovato e dotato di strumenti per migliorare la conoscenza autonoma del servizio (il "calcola tariffa" e il "verifica spazi liberi" sugli impianti);
2. le sezioni "Amministrazione aperta" e "Anticorruzione e trasparenza" sono le sezioni istituite a gennaio 2014 e dedicate ad ospitare anche i documenti e i files individuati dal presente documento (sezione I e sezione II); attualmente le sezioni sono rinvenibili dall'home page attraverso la sezione "Informazioni amministrative";
3. la sezione "Amministrazione trasparente" istituita a maggio 2015 nel rispetto della struttura stabilita dal D.Lgs. 33/2013; adeguata a giugno 2017 alle disposizioni della LR 16/2016 e al D.Lgs. 97/2016; adeguata a gennaio 2018 alle previsioni della determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017;
4. l'indirizzo di posta elettronica suggerimentiereclami@asis.trento.it accessibile nell'home page del sito;
5. gli indirizzi di posta elettronica certificata asis.trento@pec.it e appalti.asis.trento@pec.it rinvenibili nella sezione "contatti" dell'homepage del sito. Gli indirizzi pec sono indicati e aggiornati nell'I.P.A. sul sito www.indicepa.gov.it ;
6. i monitor esposti negli impianti natatori dei Centri sportivi Trento Nord, "G. Manazzon" e "Ito Del Favero" dove sono proiettati i valori dei parametri di trattamento acqua e ambiente che permettono una facile comparazione con gli analoghi parametri previsti nella Carta dei servizi e dove sono altresì diffuse notizie di stampa;

7. la Carta della qualità dei servizi A.S.I.S. disponibile presso l'ufficio rapporti con l'utente, le casse impianto e sul sito web aziendale nella sezione "Azienda" . Gli allegati alla Carta della qualità dei servizi contengono i risultati del monitoraggio dei livelli di erogazione del servizio e le caratteristiche dei servizi erogati.

Strutture aziendali competenti al popolamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito.

Recepite le modifiche introdotte dall'allegato 1 delle Linee Guida A.N.AC. 1134/2017, si specifica in questa sede la distribuzione dei ruoli all'interno di A.S.I.S. per il popolamento del sito web aziendale, sezione "Amministrazione trasparente":

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Applicabilità ad A.S.I.S.	Ufficio competente a preparare il dato	Ufficio competente alla pubblicazione sul sito
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Atti generali (con diverse sottosezioni)	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Oneri informativi per cittadini e imprese	NO		
	Attestazione OIV o struttura analoga	NO		
	Burocrazia zero	NO		
Organizzazione	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	SI	Titolari della carica	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Cessati dall'incarico	NO		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Articolazione degli uffici	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Telefono e posta elettronica	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	NO		

Piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Allegato D) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 5 – gennaio 2019)

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	SI	Ufficio che assegna consulenza	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
Personale	Incarico di direttore generale	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Titolari di incarichi dirigenziali	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Dirigenti cessati	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Dotazione organica	SI	Personale	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Tassi di assenza	SI	Personale	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	SI	Personale	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Contrattazione collettiva	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Contrattazione integrativa	SI	Personale	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	NO		
	Posizioni organizzative	NO		
	Personale non a tempo indeterminato	NO		
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	NO		
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	NO		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	NO		
	OIV	NO		
Selezione del personale	Reclutamento del personale (Criteri e modalità; Avvisi di selezione)	SI	Personale	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
Bandi di concorso	Bandi di concorso	NO		
Performance	Ammontare complessivo dei premi	SI	Personale	Amministrativo e Gestione

				Contratti di Servizi
	Sistema di valutazione e misurazione delle performance	NO		
	Piano della performance	NO		
	Relazione sulla performance	NO		
	Dati relativi ai premi	NO		
	Benessere organizzativo	NO		
Enti controllati	Società partecipate	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Enti di diritto privato controllati	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Rappresentazione grafica	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Enti pubblici vigilati	NO		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Dati aggregati attività amministrativa	NO		
	Monitoraggio tempi procedurali	NO		
	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi	NO		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	NO		
Provvedimenti	Provvedimenti organi di indirizzo politico	NO		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	NO		
Controlli sulle imprese	Controlli sulle imprese	NO		
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	NO		
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Bandi di gara e contratti	NO		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Atti di concessione	SI	Amministrativo e Gestione	Amministrativo e Gestione

Piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Allegato D) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. (Rev. 5 – gennaio 2019)

			Contratti di Servizi	Contratti di Servizi
Bilanci	Bilancio	SI	Contabile fiscale	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Provvedimenti	NO		
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	NO		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Canoni di locazione o affitto	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Censimento autovetture di servizio	SI	Contabile fiscale	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Organi di revisione amministrativa e contabile	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Corte dei conti	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Organismi indipendenti, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	NO		
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	NO		
	Class action	NO		
	Costi contabilizzati	NO		
	Tempi medi di erogazione dei servizi	NO		
	Servizi in rete Servizi in rete	NO		
Pagamenti	Dati sui pagamenti (escluso personale)	SI	Contabile fiscale	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Indicatore di tempestività dei pagamenti, ammontare dei debiti e numero imprese creditrici	SI	Contabile fiscale	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	IBAN e pagamenti informatici	NO		
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	SI	Contabile fiscale	Amministrativo e Gestione

				Contratti di Servizi
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	SI	Contabile fiscale	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	NO		
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	NO		
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	NO		
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	NO		
Altri contenuti	Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Altri contenuti - Accesso civico (escluso registro degli accessi)	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi
	Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	NO		
	Altri contenuti - Dati ulteriori (incluse spese di rappresentanza degli organi di governo dell'ente)	SI	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi Contabile fiscale (spese rappr.)	Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi

Il Responsabile della trasparenza e struttura di supporto.

Dal 1° luglio 2016, il responsabile della trasparenza (RT) è stato individuato nella figura del Direttore, ing. Luciano Travaglia, che svolge anche la funzione di RPC (delibera CdA n. 9/2016).


Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del RT, il CdA ha nominato la Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi a svolgere **funzioni di supporto** al ruolo di RPCT e al ruolo dell'OdV.

A.S.I.S.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e
Responsabile della Trasparenza
ing. Luciano Travaglia

Allegati:

- A. struttura organizzativa A.S.I.S.
- B. Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione;
- C. Azioni specifiche per l'anno 2019.

/NM



Allegato B) al Piano 2019-2021 A.S.I.S. di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Mappatura dei rischi sulle attività e relative azioni e misure di prevenzione

Ufficio/i A.S.I.S.	Processi con indice di rischio elevato	Rischio= probabilità x impatto	Rischio prevedibile	Azioni previste	Frequenza di attuazione	Responsabile dell'esecuzione delle azioni previste in questo allegato
Ufficio casse Ufficio rapporti utenti	Vendita biglietti, abbonamenti, prodotti	3x3	disomogenità di valutazione nell'applicazione della tariffa pubblica	Verifica a campione del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi sugli intestatari di abbonamenti previsti dal piano tariffario	periodica a campione	Responsabile Ufficio contabile fiscale
		2x3	incompleta fatturazione di abbonamenti ceduti con talloncino	1. Riconciliazione tra gli abbonamenti abilitati con il software Inforyou a seguito dell'emissione di talloncini e il fatturato con software Metodo per abbonamenti con talloncini 2. Emissione di "bolle di vendita" numerate e verifica che tutte le bolle risultino fatturate.	periodica a campione	Responsabile Ufficio contabile fiscale
		2x3	incompleta riscossione di ingressi abilitati	Raffronto tra report degli ingressi singoli del software Inforyou e report del venduto per biglietti singoli in Inforyou	periodica a campione	Responsabile Ufficio contabile fiscale
Ufficio rapporti utenti	Vendita spazi impianti sportivi	3x3	disomogenità di valutazione nell'applicazione della tariffa pubblica	Verifica a campione del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi sui clienti con contratto d'utenza	periodica a campione	Responsabile Ufficio contabile fiscale
		1X2	incompleta riscossione di tariffa pubblica per spazi autorizzati	Raffronto tra report delle prenotazioni inviate a Metodo e report delle ore di utilizzo impianto Pregis	periodica a campione	Responsabile Ufficio contabile fiscale
		3x3	errata applicazione di tariffa pubblica per utilizzo improprio da parte degli utenti rispetto alle condizioni particolari di contratto d'utenza pattuito	Verifica durante le visite ispettive agli impianti da parte degli auditor del servizio erogato con comunicazione di rettifica tariffa a Ufficio rapporti utente	periodica a campione	Responsabile Ufficio rapporti utenti Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi Responsabile Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre Responsabile Ufficio impianti natatori e grandi impianti
	Applicazione dei criteri di assegnazione degli spazi impianti sportivi	1X2	disomogenea o errata applicazione dei punteggi / criteri	Verifica documentale	periodica a campione	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
3x4		assegnazione di impianti sportivi in violazione del criterio di inammissibilità di domande di prenotazione per presenza di insoluti	Raffronto tra elenco soggetti con insoluti sollecito 2 e elenco soggetti autorizzati	periodica a campione	Responsabile Ufficio giuridico amministrativo	

Ufficio/i A.S.I.S.	Processi con indice di rischio elevato	Rischio= probabilità x impatto	Rischio prevedibile	Azioni previste	Frequenza di attuazione	Responsabile dell'esecuzione delle azioni previste in questo allegato
Ufficio contabile fiscale	Pagamenti banca e cassa	2x4	pagamenti di importi non preceduti da idonea e preventiva documentazione giustificativa della liquidabilità della spesa	differimento del pagamento o annullamento definitivo del pagamento	continua	Responsabile Ufficio contabile fiscale
		2x3	uscite di banca e di cassa non accompagnate da corrispondenti registrazioni di costo o di debito intervenute nel tempo massimo di due mesi dal pagamento	escluso le parcelle professionisti non emesse, segnalazione immediata a Direttore e RPC	continua	Responsabile Ufficio contabile fiscale
Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	contratti di comodato locali impianti	1x3	incompleto rispetto dei requisiti previsti dal contratto di servizio	verifica della natura soggettiva e della tipologia dei locali dati in godimento	periodica a campione	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
		2x1	incompleta fatturazione delle quote di rimborso annuale	verifica tra fatture emesse al cliente e contratto di comodato	periodica a campione	Responsabile Ufficio contabile fiscale
	attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	1x3	incompleta applicazione delle azioni previste nel capitolo "Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. D) Misure del PNA non obbligatorie per un ente pubblico economico" del PTPC	verifica documentale nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti e le azioni di esclusione dalle procedure di affidamento	continua	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
	formazione di commissioni (per l'affidamento di commesse) in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	1x3	incompleta applicazione delle azioni previste nel capitolo "Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. D) Misure del PNA non obbligatorie per un ente pubblico economico" del PTPC	verifica documentale delle dichiarazioni sostitutive di certificazione raccolte	continua	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

Ufficio/i A.S.I.S.	Processi con indice di rischio elevato	Rischio= probabilità x impatto	Rischio prevedibile	Azioni previste	Frequenza di attuazione	Responsabile dell'esecuzione delle azioni previste in questo allegato
Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre Ufficio tecnico manutenzione impianti Ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti Ufficio tecnico sicurezza	<i>Fuel Card</i>	3x2	Utilizzo improprio su mezzi del parco A.S.I.S. Utilizzo fraudolento su mezzi non del parco A.S.I.S.	Verifica degli orari, delle frequenze dei rifornimenti rispetto al chilometraggio stimato dei percorsi intracomunali aziendali	periodica a campione	Responsabile Ufficio contabile fiscale
	<i>Conferimento di incarichi professionali di natura tecnica</i>	3x3	riconoscimento di compensi professionali non congrui rispetto alle prestazioni di contratto e all'importo dell'opera pubblica	- verifica degli importi pattuiti rispetto a prezzi di mercato o tariffe professionali ove esistenti - verifica dell'avvenuto deposito in A.S.I.S. di tutti i documenti previsti dalla normativa per il tipo di incarico professionale affidato	periodica a campione	Responsabile Ufficio contabile fiscale
	<i>attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</i>	1x3	incompleta applicazione delle azioni previste nel capitolo "Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. D) Misure del PNA non obbligatorie per un ente pubblico economico" del PTPC	verifica documentale nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti e le azioni di esclusione dalle procedure di affidamento	continua	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
	<i>esecuzione dei contratti di appalto di lavoro e di forniture di importo annuo inferiore a Euro 50.000</i>	2x2	impropria attestazione di regolare esecuzione degli stati di avanzamento del contratto d'appalto	verifica documentale ed in contraddittorio sui presupposti della dichiarazione di liquidabilità	periodica a campione	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
	<i>formazione di commissioni (per l'affidamento di commesse) in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</i>	1x3	incompleta applicazione delle azioni previste nel capitolo "Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. D) Misure del PNA non obbligatorie per un ente pubblico economico" del PTPC	verifica documentale delle dichiarazioni sostitutive di certificazione raccolte	continua	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
Ufficio sistemi informativi	<i>riservatezza propria dell'amministratore di sistema</i>	1x4	impropria cessione o diffusione di password di amministratore di sistema	verifica in contraddittorio	continua	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
	<i>esecuzione dei contratti di appalto di lavoro e di forniture di importo annuo inferiore a Euro 50.000</i>	2x2	impropria attestazione di regolare esecuzione del contratto d'appalto	verifica documentale ed in contraddittorio sui presupposti della dichiarazione di liquidabilità	periodica a campione	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
Direzione Ufficio personale	<i>Raccolta dichiarazioni dei responsabili aziendali circa gli interessi finanziari e i conflitti di interesse di cui all'art. 6.3. del Codice etico</i>	1x3	incompleta applicazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse del direttore e/o di uno dei responsabili	verifica delle dichiarazioni rese dai responsabili e delle azioni poste in essere	continua	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
	<i>conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti</i>	1x3	incompleta applicazione delle azioni previste nel capitolo "Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. D) Misure del PNA non obbligatorie per un ente pubblico economico" del PTPC	verifica documentale sulla documentazione del procedimento	continua	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
	<i>incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali</i>	1x3	incompleta applicazione delle azioni previste nel capitolo "Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. D) Misure del PNA non obbligatorie per un ente pubblico economico" del PTPC	verifica documentale sulla documentazione del procedimento	continua	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
	<i>buoni pasto</i>	3X2	improprio utilizzo della card cessione della card	riscontro tra tabulati di scarico card e orari/presenze del personale	continua	Responsabile Ufficio contabile fiscale

Allegato C) al Piano 2019-2021 A.S.I.S. di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Area di intervento	Obiettivi strategici 2019-2021	Organi e Responsabili coinvolti	Verifica avvenuta esecuzione
<i>Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</i>	<p>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. Adozione unico documento per misure D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012</p> <p>Elaborazione, entro il 31.01.2019 e salva motivata proroga, di un documento unitario che includa il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 aggiornato alle attività aziendali e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 oggi formulate nel PTPCT</p>	<p>Direzione Organismo di Vigilanza Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi</p>	29.01.2019
<i>Area concessione godimento beni immobili</i>	<p>Revisione criteri di assegnazione di locali con contratto di comodato per adeguarli, per quanto compatibili, ai principi e ai criteri definiti dal Comune per fattispecie analoghe a quelle disciplinate dall'art. 8, comma 3 del Contratto di servizio:</p> <p>adozione, entro il 30.06.2019 e salvo motivata proroga, della revisione delle tariffe e dei criteri stabiliti con verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5.12.2012 in armonia con i principi del nuovo Regolamento comunale per l'assegnazione di spazi e strutture comunali a Enti e Associazioni senza scopo di lucro</p>	<p>Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi</p>	
<i>Direzione / RPCT</i>	<p>Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowers):</p> <p>introduzione, entro il 30.06.2019 e salva motivata proroga, di un sistema informatico di ricezione e gestione della segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Azienda, secondo le indicazioni fornite da ANAC e la nuova disciplina normativa del whistleblowers</p>	<p>Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi Ufficio sistemi informativi</p>	
<i>Area economica</i>	<p>Procedura pagamenti:</p> <p>introduzione, entro il 30.06.2019 e salva motivata proroga, di flusso informativo di firma digitale in PiTre per gestire e tracciare le fasi di liquidazione dei pagamenti con bonifico bancario (ufficio contabilità --> responsabile della commessa --> direttore --> presidente --> ufficio contabilità--> banca)</p>	<p>Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi Ufficio contabile fiscale</p>	
<i>Area contratti pubblici</i>	<p>Revisione del regolamento aziendale sui contratti e le spese in economia per l'adeguamento al nuovo Statuto aziendale e per il nuovo quadro normativo in tema di contrattualistica pubblica:</p> <p>adozione, entro il 30.06.2019 e salvo motivata proroga, del regolamento aziendale in tema di contratti e spese in economia in armonia con i principi del relativo regolamento del Comune di Trento per quanto compatibile</p>	<p>Direzione Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi</p>	

PRESIDENZA
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ruolo	Settori di attività	Tipologia ruolo	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza ¹	Titolare a gennaio 2019
Presidenza	Competenze affidate al Presidente dagli articoli 6, comma 3, e articolo 17 dello Statuto aziendale: <ul style="list-style-type: none"> · Rappresentante istituzionale dell’Azienda · Rappresentante legale dell’Azienda di fronte ai terzi e in giudizio · Vigilanza generale sulla gestione · Raccordo tra Consiglio comunale e Consiglio di amministrazione · Attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale · Presidente del Consiglio di amministrazione · Comunicazione al Sindaco del Comune di Trento di posizioni di decadenza, vacanza o surroga di componenti del Consiglio di amministrazione · Gestione delle eventuali deleghe affidategli dal Consiglio di amministrazione · Adozione provvedimenti in caso di necessità e d’urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione e presentazione allo stesso CdA per la loro ratifica · Convocazione, presidenza e direzione dei lavori del Consiglio di amministrazione · Vigilanza sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione · Firma della corrispondenza del Consiglio di amministrazione · Vigilanza sull’andamento dell’Azienda e sull’operato del Direttore 	Organo aziendale apicale	---	<ul style="list-style-type: none"> · IS · IS annessi a SP, SSPG, centri civici · IS annessi a SSSG e IP · IS altri 	Divan avv. Antonio

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

Nome Ruolo	Settori di attività	Tipologia ruolo	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza ¹	Titolare a gennaio 2019
	<ul style="list-style-type: none"> · Riferire, direttamente o per iscritto, al Consiglio comunale sull'andamento della gestione aziendale · Promozione di iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali · Attuazione di iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza · Controfirma degli ordini di pagamento · Firma della corrispondenza indirizzata alle autorità statali, regionali e locali e quella verso enti, associazioni e federazioni che non riguardi la gestione dell'Azienda · Stipula dei contratti, delle convenzioni e ogni altro atto contrattuale non riservato o delegato al Direttore · Stipula il contratto di lavoro a tempo determinato del Direttore all'atto della nomina e ad ogni eventuale rinnovo triennale · Datore di lavoro del Direttore con incarico a curarne l'esecuzione del rapporto di lavoro 				

<p>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Statuto aziendale - Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S. - Regolamenti per il funzionamento del Consiglio di amministrazione - Indirizzi del Consiglio comunale, del Sindaco e dell'Assessore competente - L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi - MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001 - Disciplina in materia di contrattualistica pubblica e privata - Disciplina in materia di tutela del trattamento dei dati - ogni fonte normativa, di qualsiasi rango, applicabile all'attività di diritto privato e all'attività di diritto pubblico - regolamenti, da qualsiasi fonte emanati; - atti amministrativi generali di amministrazioni statali, di enti locali e di amministrazioni indipendenti - normativa e regolamenti dell'ordinamento sportivo
---	---

REATI POTENZIALI	SEZIONE REATI		Presidenza
	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X
	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X
	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	X
	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X
	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi	X
	sezione 7	reati societari	X
	sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X
	sezione 11	reati di abuso di mercato	X
	sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X
	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X
	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X
	sezione 16	reati ambientali	X
	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X
	ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione comunale (Sindaco o Assessore delegato; Servizio comunale di merito; Giunta comunale) ai sensi art. 21, 28 e 49 dello Statuto • Organo di revisione legale dei conti • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 	

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SCHEMA DI DETTAGLIO

Nome Ruolo	Settori di attività	Tipologia ruolo	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza ¹	Titolare a gennaio 2019
Consiglio di amministrazione (organo collegiale)	<p>Competenze affidate al Consiglio di amministrazione dagli articoli 6, comma 2, 7, 9, comma 3, 11, 13 dello Statuto aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> · attività di indirizzo, programmazione e controllo gestionale · dichiarazione di decadenza dalla carica dei Consiglieri di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive · osservanza divieto di partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione in caso di incompatibilità o conflitto di interessi - adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali nel rispetto delle attribuzioni del Direttore e in attuazione degli obiettivi generali formulati dal Consiglio comunale di Trento - controllo sull'attività gestionale di competenza del Direttore - delibera i regolamenti aziendali, il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della normativa vigente, e ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'A.S.I.S. o richiesto dalla normativa - delibera, all'inizio del mandato consiliare, il piano programma e annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero opportuni - delibera il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio pluriennale, nonché le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno - delibera il bilancio d'esercizio reso dal Direttore - delibera l'assunzione di mutui e le operazioni a medio e lungo termine, previa autorizzazione del Comune - delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore e in ordine alla nomina temporanea del suo sostituto 	Organo aziendale apicale	---	<ul style="list-style-type: none"> · IS · IS annessi a SP, SSPG, centri civici · IS annessi a SSSG e IP · IS altri 	Divan avv. Antonio Bosin dott. Gianni Fedrizzi dott.ssa Cinzia Ferrero ing. Paolo Tomio dott.ssa Patrizia

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

Nome Ruolo	Settori di attività	Tipologia ruolo	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza ¹	Titolare a gennaio 2019
	<ul style="list-style-type: none"> - entro il mese di agosto di ogni anno, propone al Comune di Trento, sulla base delle indicazioni da questo ricevute, le tariffe del servizio pubblico affidato per la determinazione ed approvazione delle stesse da parte dell'organo competente - approva l'indizione delle gare, i capitolati e le modalità di aggiudicazione degli appalti - delibera i provvedimenti a contrarre delle procedure aperte, ristrette e negoziate per gli appalti di lavori, servizi e forniture e per le concessioni, ad esclusione di quelli attribuiti dai regolamenti aziendali alla competenza del Direttore - prende visione e verifica la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore relativo ai lavori, servizi e forniture da lui disposti nell'ambito delle sue competenze, nonché delle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento aziendale - delibera i prezzi dei servizi, dei noleggi, degli spazi pubblicitari e delle altre prestazioni rese dall'Azienda e non soggette a tariffa di servizio pubblico - determina le modalità di copertura dei posti vacanti e prende atto dell'avvio delle procedure relative alle assunzioni, in conformità all'apposito regolamento aziendale - ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche; dispone sulle proposte di promozioni e sui passaggi di categoria proposti dal Direttore ed autorizza l'assunzione per chiamata nei casi ammessi dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento aziendale - determina le modalità di assunzione dei dirigenti e provvede alla loro nomina dall'esterno ed alla promozione all'interno dell'A.S.I.S. secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento aziendale - approva, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa e la tabella numerica del personale - delibera l'adozione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed approva la spesa relativa - delibera, su proposta del Direttore, il licenziamento per motivi disciplinari del personale secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti nazionali del lavoro - propone al Consiglio comunale le modifiche dello Statuto - delibera il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i relativi aggiornamenti 				

Nome Ruolo	Settori di attività	Tipologia ruolo	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza ¹	Titolare a gennaio 2019
	<ul style="list-style-type: none"> - delibera l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza - si attiva, per lo sviluppo di attività di collaborazione e rete con il Comune di Trento, la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini al fine di gestire attività aziendali in sinergia con altre amministrazioni pubbliche in tema di formazione del personale, appalti, contratti, gestione documentale e conservazione sostitutiva, finanziamento di attività e progetti aziendali, eventualmente indirizzando in merito l'attività del Direttore - approva il contratto per l'uso dei locali degli impianti sportivi non destinati allo svolgimento dell'attività sportiva definendo le condizioni di fruizione ed economiche per l'utilizzo - può affidare incarichi speciali al Direttore - ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente in caso di necessità e d'urgenza - autorizza il legale rappresentante a stare in giudizio in nome e per conto dell'Azienda; - delibera l'indennità di carica del Presidente e l'ammontare dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione entro i limiti massimi stabiliti dalla legge tenuto conto della qualità e quantità dell'impegno richiesto per l'esercizio professionale dei compiti - può affidare incarichi speciali al Presidente e ai suoi componenti 				

<p>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Statuto aziendale e Regolamenti aziendali - Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S. - Regolamenti per il funzionamento del Consiglio di amministrazione - Indirizzi del Consiglio comunale, del Sindaco e dell'Assessore competente - L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi - MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001 - Disciplina in materia di contrattualistica pubblica e privata - Disciplina in materia di tutela del trattamento dei dati - ogni fonte normativa, di qualsiasi rango, applicabile all'attività di diritto privato e all'attività di diritto pubblico - regolamenti, da qualsiasi fonte emanati; - atti amministrativi generali di amministrazioni statali, di enti locali e di amministrazioni indipendenti - normativa e regolamenti dell'ordinamento sportivo 																																										
<p>REATI POTENZIALI</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SEZIONE REATI</th> <th style="text-align: center;">CDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 1</td> <td>reati in danno della Pubblica Amministrazione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 2</td> <td>delitti informatici e trattamento illecito di dati</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 3</td> <td>reati in materia di criminalità organizzata</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 4</td> <td>concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 5</td> <td>reati monetari, su valori bollati, marchi o segni distintivi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 7</td> <td>reati societari</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 10</td> <td>delitti contro la personalità individuale</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 11</td> <td>reati di abuso di mercato</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 12</td> <td>reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 14</td> <td>delitti in materia di violazione del diritto d'autore</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 15</td> <td>induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 16</td> <td>reati ambientali</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 17</td> <td>impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE REATI		CDA	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	X	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segni distintivi		sezione 7	reati societari	X	sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	sezione 11	reati di abuso di mercato	X	sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X	sezione 16	reati ambientali	X	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X
SEZIONE REATI		CDA																																									
sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X																																									
sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X																																									
sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	X																																									
sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X																																									
sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segni distintivi																																										
sezione 7	reati societari	X																																									
sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X																																									
sezione 11	reati di abuso di mercato	X																																									
sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X																																									
sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X																																									
sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X																																									
sezione 16	reati ambientali	X																																									
sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X																																									
<p>ORGANI DI CONTROLLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione comunale (Giunta comunale) ai sensi art. 49 dello Statuto • Organo di revisione legale dei conti • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 																																										

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ruolo	Settori di attività	Tipologia ruolo	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza	Titolare a gennaio 2019
Organo di revisione legale dei conti (organo collegiale: Collegio dei revisori dei conti)	Competenze affidate all’ Organo di revisione legale dei conti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile: <ul style="list-style-type: none"> - vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto nel rispetto del principio di corretta amministrazione - vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Azienda - vigilanza sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo nonché dagli articoli 26, 39 e 40 dello Statuto aziendale - controllo sulla regolarità contabile - vigilanza sulla gestione economico-finanziaria - accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili - accertamento dell’osservanza delle norme tributarie - attestare, nella relazione del bilancio di esercizio, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione - esame dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali nonché le loro variazioni - esame – con frequenza almeno trimestrale – della documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria anche in relazione allo stato di avanzamento del piano programma - pareri su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria - esame e redazione della relazione al bilancio d’esercizio - trasmissione alla Giunta comunale della relazione annuale sull’andamento della gestione - facoltà di partecipazione al Consiglio di amministrazione con facoltà di iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi - facoltà di partecipazione alle sedute del Consiglio comunale in cui si approvano le deliberazioni A.S.I.S. degli atti fondamentali 	Organo aziendale apicale	---	---	Pedrotti dott.ssa Laura Borghetti dott. Antonio Odorizzi dott.ssa Cristina

ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA	<ul style="list-style-type: none"> - Codice civile - Statuto aziendale e Regolamenti - Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S. - L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi - MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001 																																										
REATI POTENZIALI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SEZIONE REATI</th> <th style="text-align: center;">CDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 1</td> <td>reati in danno della Pubblica Amministrazione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 2</td> <td>delitti informatici e trattamento illecito di dati</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 3</td> <td>reati in materia di criminalità organizzata</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 4</td> <td>concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 5</td> <td>reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 7</td> <td>reati societari</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 10</td> <td>delitti contro la personalità individuale</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 11</td> <td>reati di abuso di mercato</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 12</td> <td>reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 14</td> <td>delitti in materia di violazione del diritto d’autore</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 15</td> <td>induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 16</td> <td>reati ambientali</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 17</td> <td>impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE REATI		CDR	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	X	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi		sezione 7	reati societari	X	sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	sezione 11	reati di abuso di mercato		sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro		sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore		sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X	sezione 16	reati ambientali		sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
SEZIONE REATI		CDR																																									
sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X																																									
sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X																																									
sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	X																																									
sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X																																									
sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi																																										
sezione 7	reati societari	X																																									
sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X																																									
sezione 11	reati di abuso di mercato																																										
sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro																																										
sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore																																										
sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X																																									
sezione 16	reati ambientali																																										
sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare																																										
ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione comunale (Giunta comunale) ai sensi art. 49 dello Statuto 																																										

ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ruolo	Settori di attività	Tipologia ruolo	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza	Titolare a gennaio 2019
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (organo collegiale)	Competenze affidate all'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 dalla legge e dal Consiglio di amministrazione: - dal 2009 (anno di costituzione): funzioni di vigilanza, osservanza e aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo assegnate all'organismo dal D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 ed in particolare dall'art. 6; - dal 2016: struttura di supporto al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; - dal 2017: assolvimento dei compiti attribuiti agli organismi indipendenti di valutazione dal comma 8 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 al fine di effettuare - ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009, dell'art. 1, comma 1-bis della L. 190/2012, della deliberazione ANAC n. 1134/2017 e della delibera n. 141/2018 e successive modifiche/ripetizioni - la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione secondo la Griglia di rilevazione per enti pubblici economici di anno in anno pubblicata da ANAC	Organo aziendale apicale	---	---	Stenico avv. Eleonora Angeli dott.ssa Luisa Micheli dott.ssa Norma

ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA	<ul style="list-style-type: none"> - Statuto aziendale e Regolamenti - Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S. - L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi - MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001 																																										
REATI POTENZIALI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SEZIONE REATI</th> <th style="text-align: center;">ODV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 1</td> <td>reati in danno della Pubblica Amministrazione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 2</td> <td>delitti informatici e trattamento illecito di dati</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 3</td> <td>reati in materia di criminalità organizzata</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 4</td> <td>concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 5</td> <td>reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 7</td> <td>reati societari</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 10</td> <td>delitti contro la personalità individuale</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 11</td> <td>reati di abuso di mercato</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 12</td> <td>reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 14</td> <td>delitti in materia di violazione del diritto d’autore</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 15</td> <td>induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 16</td> <td>reati ambientali</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 17</td> <td>impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE REATI		ODV	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	X	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi		sezione 7	reati societari		sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	sezione 11	reati di abuso di mercato		sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro		sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore		sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X	sezione 16	reati ambientali		sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
SEZIONE REATI		ODV																																									
sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X																																									
sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X																																									
sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	X																																									
sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X																																									
sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi																																										
sezione 7	reati societari																																										
sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X																																									
sezione 11	reati di abuso di mercato																																										
sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro																																										
sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore																																										
sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X																																									
sezione 16	reati ambientali																																										
sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare																																										
ORGANI DI CONTROLLO	---																																										

DIREZIONE
e UFFICIO SEGRETERIA
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio/ruolo	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza ¹	Responsabile a gennaio 2019
Direzione	<ul style="list-style-type: none"> · Competenze affidate al Direttore dagli articoli 6, comma 4, e articolo 19 dello Statuto aziendale · Pianificazione economica e finanziaria annuale e triennale (atti fondamentali e piano programma) · Pianificazione interventi del piano investimenti · Controllo di gestione · Controllo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di competenza · Gestione flusso informativo con Comune di Trento · Prevenzione della corruzione · Responsabile unico del procedimento (RUP) in contratti pubblici con facoltà di delega · Responsabile della conservazione aziendale · Certificazioni aziendali · Controllo qualità dei servizi erogati in-house · Customer satisfaction · Attività di comunicazione · Raccolta sponsor · Procedure di assunzione, ordinamento giuridico/economico nonché direzione del personale · Contratti di lavoro subordinato · Datore di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008 con facoltà di delega · Istruttoria e adempimenti relativi ai procedimenti disciplinari 	Ufficio apicale e Organo aziendale	Consiglio di amministrazione o Amministratore unico	<ul style="list-style-type: none"> · IS · IS annessi a SP, SSPG, centri civici · IS annessi a SSSG e IP · IS altri 	Travaglia ing. Luciano
Segreteria	<ul style="list-style-type: none"> · Centralino · Protocollo aziendale in entrata e, limitatamente a direzione e presidenza, in uscita · Segreteria direzione e presidenza 	Staff	Direzione	---	Travaglia ing. Luciano

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Direzione dell'attività amministrativa, economica e tecnica aziendale nonché del personale 2) Ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 3) Responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa sugli appalti, salvo espresse deleghe rilasciate a dipendenti aziendali nel rispetto della normativa vigente 4) Espressione del parere in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della legittimità delle delibere del Consiglio di amministrazione 5) Assicura il raggiungimento dei risultati programmati in termini sia di servizio che economici; 6) Realizzazione e sviluppo di un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione 7) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 8) Ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti che non siano riservati ad altri organi dell'Azienda e nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> • sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda • dirige tutto il personale • determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico • adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo • predispone lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e della tabella numerica del personale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico • presenta il bilancio d'esercizio al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico • partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può richiederne la convocazione al Presidente dell'A.S.I.S. • sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico i provvedimenti riguardanti l'acquisizione delle risorse umane, la scelta dei contraenti, le tariffe e tutti gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio stesso o dell'Amministratore unico • esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente dell'A.S.I.S. con i poteri del Consiglio • adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e presenta, per questo, proposte al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico • interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia • provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'azienda ed alle spese in economia • presiede le sedute di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e per le concessioni • firma gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui • firma la corrispondenza dell'Azienda e gli atti che non siano riservati al Presidente dell'A.S.I.S. o all'Amministratore unico 9) Responsabile della conservazione aziendale 10) Responsabile della videosorveglianza aziendale 11) Stipula contratti di lavoro subordinato e relativi atti modificativi e integrativi 12) Responsabile delle certificazioni aziendali 13) Gestione flusso informativo verso Comune di Trento 14) Rilevazione customer satisfaction 15) Comunicazione aziendale verso l'esterno 16) Raccolta sponsor
---	--

<p>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Statuto aziendale - Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S. - Regolamenti aziendali, Manuali aziendali - Certificazioni aziendali - L. 190/2012 e tutti i decreti legislativi attuativi - MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 231/2001 - C.C.N.L. e C.P.L. applicati in Azienda - Indirizzi del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione - D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi - Disciplina in materia di contrattualistica pubblica e privata - Disciplina in materia di tutela del trattamento dei dati - ogni fonte normativa, di qualsiasi rango, applicabile all'attività contrattuale di diritto privato e all'attività contrattuale di diritto pubblico - regolamenti, da qualsiasi fonte emanati; - atti amministrativi generali di amministrazioni statali, di enti locali e di amministrazioni indipendenti - normativa e regolamenti dell'ordinamento sportivo 																																																								
<p>REATI POTENZIALI</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SEZIONE REATI</th> <th style="text-align: center;">Direzione</th> <th style="text-align: center;">Segreteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 1</td> <td>reati in danno della Pubblica Amministrazione</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 2</td> <td>delitti informatici e trattamento illecito di dati</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 3</td> <td>reati in materia di criminalità organizzata</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 4</td> <td>concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 5</td> <td>reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 7</td> <td>reati societari</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 10</td> <td>delitti contro la personalità individuale</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 11</td> <td>reati di abuso di mercato</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 12</td> <td>reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 14</td> <td>delitti in materia di violazione del diritto d'autore</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 15</td> <td>induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 16</td> <td>reati ambientali</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 17</td> <td>impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE REATI		Direzione	Segreteria	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X	X	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X	X	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	X		sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X	X	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi	X		sezione 7	reati societari	X		sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	X	sezione 11	reati di abuso di mercato	X		sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X		sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X	X	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X	X	sezione 16	reati ambientali	X		sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X	
SEZIONE REATI		Direzione	Segreteria																																																						
sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X	X																																																						
sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X	X																																																						
sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	X																																																							
sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X	X																																																						
sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi	X																																																							
sezione 7	reati societari	X																																																							
sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	X																																																						
sezione 11	reati di abuso di mercato	X																																																							
sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X																																																							
sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X	X																																																						
sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X	X																																																						
sezione 16	reati ambientali	X																																																							
sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X																																																							
<p>ORGANI DI CONTROLLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione comunale (Sindaco o Assessore delegato; Servizio comunale di merito) ai sensi art. 21 e 28 dello Statuto • Presidente • Consiglio di amministrazione o Amministratore unico • Organo di revisione legale dei conti • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 																																																								

UFFICIO PERSONALE
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza	Responsabile a gennaio 2019
Ufficio personale	<ul style="list-style-type: none">· Applicazione trattamento giuridico ed economico dei CCNL e Accordi collettivi adottati in azienda· Gestione fascicoli personali dipendenti· Gestione pratiche rapporto di lavoro risorse umane· Gestione contribuzioni obbligatorie e volontarie· Protocollo settore personale· Attività di segreteria degli uffici tecnici	Staff	Direzione	---	Pisetta rag. Cristina

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>Amministrazione del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenuta del protocollo in arrivo e partenza del settore personale - pianificazione orari stagionali addetti al servizio cassa e con cadenza mensile - pianificazione assunzioni stagionali addetti al servizio cassa - pianificazione piano ferie dipendenti - attivazione ricerca personale - predisposizione atti per assunzione personale - collaborazione con studio paghe per: invio documentazione per assunzioni, variazione orari, licenziamenti; documentazione infortuni - invio cedolini presenze dipendenti con cadenza mensile - controllo presenze giornaliere e sostituzioni per eventuali malattie - feedback domande/richieste dipendenti - raccolta dati ed elaborazione statistiche riguardo il lavoro per enti esterni e per uffici A.S.I.S. - tenuta archivio dipendenti e fascicoli personali dei dipendenti - tenuta archivio enti <p>Segreteria Uffici tecnici e Direzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicura il servizio segreteria generale in caso di assenza delle addette dell'ufficio segreteria - collaborazione con responsabili uffici tecnici riguardo stesura conferme d'ordine per forniture e lavori anche in MEPA e MEPAT - collaborazione con responsabili uffici tecnici per stesura lettere d'invito a gare d'appalto e successiva raccolta documentazione, redazione verbali, determine, partecipazione seggio di gara, invio richieste enti di verifica requisiti - archiviazione documentazione degli uffici tecnici e della segreteria
<p>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - C.C.N.L. e C.P.L. applicati in Azienda - Statuto A.S.I.S. - Regolamento A.S.I.S. sulle modalità di assunzione e sulla gestione del rapporto di lavoro del personale di A.S.I.S. - Codice di Comportamento - MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. - Documentazione aziendale di trattamento dei dati personali - Norme applicabili all'attività contrattuale di diritto pubblico per l'acquisto di beni, servizi e forniture - Manuale di gestione del protocollo informatico con PiTre

REATI POTENZIALI	SEZIONE REATI		UP
	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X
	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X
	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	
	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X
	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi	
	sezione 7	reati societari	
	sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X
	sezione 11	reati di abuso di mercato	
	sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X
	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X
	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X
	sezione 16	reati ambientali	
	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X
	ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Presidente • Organo di revisione legale dei conti • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 	

UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza¹	Responsabile a gennaio 2019
Ufficio sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none">· Manutenzione e gestione rete, connessioni e server dei sistemi informatici aziendali, incluso controllo accessi· Installazione, manutenzione e gestione hardware· Aggiornamento tecnologico software· Amministratore di sistema ai sensi disciplina tutela trattamento dati	Staff	Direzione	<ul style="list-style-type: none">· IS· IS altri	Cogoli p.i. Mauro

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>Manutenzione, aggiornamento e mantenimento in efficienza dei sistemi informativi aziendali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta preventivi, analisi ed acquisto di componenti hardware e software - Manutenzione/installazione dei componenti hardware e software - Manutenzione / ottimizzazione rete aziendale - Installazione nuove postazioni (casse impianti, users) - Manutenzione /ottimizzazione sistema controllo accessi; - Aggiornamento tecnologico <p>Gestione dell'hardware aziendale composto da con il supporto di fornitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servers: <ul style="list-style-type: none"> o Server di dominio o Server anno 2007 o Server anno 2016 o Server di controllo - Unità di backup - Rete aziendale (VPN) - Personal computers, stampanti - Sistema di controllo accessi <p>Cura della continuità della rete aziendale per la sede e le unità aziendali periferiche</p> <p>Cura del back up dei server</p> <p>Cura degli antivirus aziendali</p> <p>Cura della connettività in fibra ottica</p> <p>Cura delle VPN e della VPN ASIS – Trentino Network</p> <p>Estrazione immagini videosorveglianza su indicazione del Responsabile videosorveglianza (Direttore) e consegna ad Autorità</p>
<p>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Statuto e Regolamenti Asis - D.Lgs. 163/2006 e Regolamento UE 679/2016 - Disposizioni sulla videosorveglianza - Codice di Comportamento - MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.

REATI POTENZIALI	SEZIONE REATI		USI
	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X
	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X
	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	
	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X
	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi	X
	sezione 7	reati societari	
	sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X
	sezione 11	reati di abuso di mercato	X
	sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X
	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X
	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X
	sezione 16	reati ambientali	X
	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
	ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Presidente • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 	

UFFICIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI

SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza ¹	Responsabile a gennaio 2019
Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	<ul style="list-style-type: none"> · Contratti · Procedure ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia comunitaria · Regolamenti aziendali e manuali · Direttore esecuzione contratto (DEC) dei contratti d'appalto di servizi aziendali e dei contratti di concessione di servizi · Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico della direzione · Controllo qualità dei servizi erogati in outsourcing · Responsabile protocollo e supporto alla conservazione documentale · Repertoriazione provvedimenti amministrativi · Polizze assicurative e sinistri · Gestione sito aziendale (governance, trasparenza, pubblicità, accesso dati) · Numero unico di reperibilità · Contenzioso e recupero crediti · Coordinamento progetti inserimenti lavorativi politiche del lavoro · Supporto amministrativo Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza · Supporto amministrativo Responsabile protezione dati (RPD) · Aggiornamenti dati societari, licenze pubblici esercizi e impianti natatori 	<ul style="list-style-type: none"> Staff Line 	<ul style="list-style-type: none"> Direzione 	<ul style="list-style-type: none"> · IS · IS annessi a SP, SSPG, centri civici · IS annessi a SSSG e IP · IS altri 	<ul style="list-style-type: none"> Micheli dott.ssa Norma

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>Affari generali</p> <ul style="list-style-type: none">a) Ufficio di supporto all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e del Direttore nei ruoli di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenzab) Responsabile dell'esecuzione del servizio "numero unico di reperibilità" di A.S.I.S.c) Responsabile del protocollo informatico e della tenuta dei repertori (Civilia e PiTre)d) Collaboratore del Responsabile della conservazione aziendalee) Coordinatore di cantiere di progetti Intervento 19 – P.A.T. (lavori socialmente utili)f) Referente privacy dell'azienda Gestione sito aziendale (governance, amministrazione trasparente, pubblicità gare e contratti, accesso dati)g) Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) di A.S.I.S.h) Collaborazione con la Direzione e il Comune di Trento per la definizione e l'applicazione del contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.i) Collaborazione con gli studi legali incaricati della gestione del contenziosoj) Gestione posizione CCIAA aziendalek) Gestione e rinnovo autorizzazioni e licenze variel) Tenuta registri e report aziendali interni (infortuni utenti, elenco contratti ad esecuzione continuativa...)m) Coordinatore didattico di corsi di formazione aziendale <p>Attività contrattuale</p> <ul style="list-style-type: none">a) Contratti di acquisto di beni e servizi di competenza dell'Ufficiob) Stesura e aggiornamento Condizioni generali del Contratto d'utenzac) Contratti di comodato a titolo onerosod) Stesura e aggiornamento contratto tipo di vendita spazi pubblicitarie) Gestione contratto e rapporti con broker assicurativof) Gestione polizze assicurative (in collaborazione con broker)g) Gestione sinistri assicurativi (in collaborazione con broker) <p>Gestione procedure ad evidenza pubblica</p> <ul style="list-style-type: none">a) Gestione procedure aperte e ristrette per l'acquisizione di beni, di servizi e di concessione di servizi (sopra e sotto soglia comunitaria)b) Redazione contratti d'appalto in forma di scrittura privatac) Collaborazione con studi notarili per stesura atti in forma pubblicad) Gestione procedura di informazione e coordinamento e Duvri ex art. 26 DLgs. 81/2008 con appaltatori di servizie) Rapporti con Osservatorio contratti pubblici e ANAC per le procedure in cui l'area è DECf) Direzione e contabilità dei servizi in appalto, dichiarazione di conformità del serviziog) Verifica regolarità assicurativa, previdenziale e assicurativa per i contratti d'appalto di servizih) Collaborazione con APAC per procedure di gara delegate in materia di servizi <p>Attività di gestione del patrimonio, recupero crediti e budgeting</p> <ul style="list-style-type: none">a) Gestione inventario beni mobili acquistati da A.S.I.S. (in collaborazione con personale dell'Ufficio contabile fiscale)b) Gestione, in collaborazione con altri uffici aziendali e il Comune di Trento, dell'inventario dei beni mobili di proprietà del Comune affidati in gestione ad A.S.I.S.c) Formazione stima beni mobili di A.S.I.S. (in collaborazione con fornitore del servizio di stima)d) Verifica fatturazione clienti diversi dagli utenti sportivi (in collaborazione con personale dell'Ufficio contabile fiscale)e) Gestione procedura recupero crediti stragiudiziale (in collaborazione con personale dell'Ufficio contabile fiscale)f) Gestione procedura recupero crediti giudiziale (supporto a legale incaricato)
----------------------------------	---

	<p>g) Formazione e Gestione budget di servizi e attività di riferimento</p> <p>Attività di gestione di servizi in outsourcing in qualità di DEC. Progetti e verifiche della qualità dei servizi appaltati</p> <p>a) Progettazione servizi in appalto</p> <p>b) Funzioni di DEC per gestione di contratti d'appalto di servizi</p> <p>c) Gestione rapporti con istituti scolastici per i servizi di custodia e di pulizia</p> <p>d) Audit dei servizi per gli appalti in cui l'area è DEC</p> <p>e) Visite ai luoghi di lavoro con RSPP A.S.I.S. e Appaltatore dei servizi</p> <p>f) Gestione delle segnalazioni di custodi e assistenti bagnanti</p> <p>g) Gestione non conformità a carico degli Appaltatori per gli appalti in cui l'area è DEC</p> <p>h) Gestione reclami sui servizi per gli appalti in cui l'area è DEC</p> <p>Predisposizione atti e provvedimenti amministrativi</p> <p>a) Stesura determine Direttore</p> <p>b) Stesura delibere Consiglio di amministrazione</p> <p>c) Formazione atti e documenti per esecuzione obblighi di coordinamento, informazione verso Comune di Trento su contratto di servizio</p> <p>d) Gestione procedura trasferimento in gestione impianti sportivi da Comune di Trento ad A.S.I.S. (in collaborazione con uffici tecnici)</p> <p>Stesura e aggiornamento Regolamenti aziendali, Manuali e atti ad indirizzo generale</p> <p>a) Stesura e aggiornamento regolamenti aziendali, manuali aziendali, codice di comportamento e altri atti amministrativi generali</p> <p>b) Stesura e aggiornamento di proposte di modifica di Statuto e Contratto di servizio (a supporto della Direzione)</p> <p>c) Carta dei servizi (a supporto della Direzione, in collaborazione con CdA e Ufficio rapporti utenti)</p>
<p>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - affari generali: codice civile, leggi di settore, DPRReg. 1.2.2005, n. 3/L.; Statuto A.S.I.S.; DPR 902/1986; D.Lgs. 81/2008; D.Lgs. 196/2003 e regolamento UE 679/2016; DPP 8.6.2009, n. 9-11/Leg. - ufficio di supporto a OdV e a RPC-RT: D.Lgs. 231/2001; L. 190/2012 e decreti attuativi tra i quali in particolare D.Lgs. 33/2013 e norme regionali di recepimento; deliberazione ANAC n. 1134/2017 - MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. - attività contrattuale: codice civile; D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; D.Lgs. 50/2016; LP 23/1990, LP 2/2016 e DPGP reg. d'attuazione - gestione procedure ad evidenza pubblica: D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; D.Lgs. 50/2016; LP 23/1990, LP 2/2016 e DPGP reg. d'attuazione; determinazioni, linee guida e comunicati ANAC; direttive Comune di Trento e APAC-PAT - attività di gestione del patrimonio, recupero crediti e budgeting: contratto di servizio ASIS-Comune di Trento; codice civile - attività di gestione di servizi in outsourcing: D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010; D.Lgs. 50/2016; L.P. 2/2016; D.Lgs. 81/2008; contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S. - predisposizione atti e provvedimenti amministrativi: statuto; regolamenti interni aziendali, manuali...; L. 142/1990 e LP 23/1992 - stesura e aggiornamento Regolamenti aziendali e atti ad indirizzo generale: DPRReg. 1.2.2005, n. 3/L.; Statuto A.S.I.S.; DPR 902/1986, norme tecniche delle federazioni dell'ordinamento sportivo; DPP 8.6.2009, n. 9-11/Leg.; D.M. 18.3.1996; delibera Coni 1379/2008; LP 7/1987 - ogni fonte normativa, di qualsiasi rango, applicabile all'attività di diritto privato e all'attività di diritto pubblico - regolamenti, da qualsiasi fonte emanati - atti amministrativi generali di amministrazioni statali, di enti locali e di amministrazioni indipendenti - normativa e regolamenti dell'ordinamento sportivo

REATI POTENZIALI	SEZIONE REATI		UAGCS	
	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X	
	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X	
	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata		
	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X	
	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi	X	
	sezione 7	reati societari	X	
	sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	
	sezione 11	reati di abuso di mercato	X	
	sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X	
	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore	X	
	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X	
	sezione 16	reati ambientali	X	
	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare		
	ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Presidente • Organo di revisione legale dei conti • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 		

UFFICIO CONTABILE FISCALE
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza	Responsabile a gennaio 2019
Ufficio contabile fiscale	<ul style="list-style-type: none">· Contabilità economica, finanziaria, patrimoniale e per centri di costo· Fatturazione attiva, passiva, gestione corrispettivi di cassa· Tenuta libri e registri contabili· Tenuta atti di liquidazione e di incasso· Gestione servizio bancario· Reporting interni per controllo di gestione· Bilancio d'esercizio· Rendicontazione piano investimenti· Certificazione Audit family· Banca dati amministrazioni pubbliche	Line	Direzione	---	Zamboni dott.ssa Claudia

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>TENUTA CONTABILITA' FORNITORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrazione contabile delle fatture d’acquisto per generico di costo e centro di costo - Registrazione giornaliera dei pagamenti fornitori - Verifica della corrispondenza dei costi fatturati con i relativi contratti/ordini di acquisto - Analisi con il responsabile del contratto/acquisto di eventuali anomalie riscontrate nelle fatture pervenute (contratto/ordine mancante o incompleto, scostamento dell’importo fatturato dall’importo di contratto/ordine, ...) - Pagamento mensile dei fornitori previo visto del referente dell’ordine, del Direttore e del Presidente - Assolvimento delle operazioni di controllo che precedono i pagamenti: <ul style="list-style-type: none"> o Verifica della presenza di DURC regolare per la ditta esecutrice, dei certificati di regolare esecuzione per stati avanzamento lavori, collaudi... o Verifica Equitalia per operazioni di pagamento superiori ai 5.000,00 euro - Compensazioni legali clienti/fornitori - Risposta ai solleciti di pagamento - Contabilizzazione rimborso a istituto scolastici superiori <p>TENUTA CONTABILITA' CLIENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fatturazione attiva trimestrale per gli utilizzi degli impianti da parte delle associazioni sportive - Fatturazione attiva periodica per comodato locali, contratti sponsorizzazione... - Fatturazione attiva quotidiana per vendita di abbonamenti ad associazioni sportive/utenti - Emissione delle ricevute bancarie e dei sepa ove previsto - Registrazione giornaliera degli incassi avvenuti su conto corrente bancario - Banca dati recupero crediti e formazione solleciti in collaborazione con il Responsabile Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi <p>TENUTA CONTABILITA' ENTRATE (CORRISPETTIVI E CASSE IMPIANTI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrazione giornaliera dei corrispettivi generati dalle casse impianti e contestuale registrazione dell’incasso su conto corrente - Controllo e collaborazione nella risoluzione di eventuali problematiche contabili e fiscali riguardanti l’operato degli addetti alla cassa - Verifica mensile della chiusura di cassa <p>TENUTA CONTABILITA' PIANO INVESTIMENTI E CESPITI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio e gestione del piano degli investimenti - Fatturazione al Comune di Trento a completamento di ogni singolo intervento del piano investimenti per la liquidazione del relativo contributo come da piano degli investimenti annuale - Imputazione e gestione dei relativi cespiti <p>TENUTA CONTABILITA' BANCHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrazione giornaliera delle operazioni sui conti correnti aziendali - Monitoraggio della liquidità <p>TENUTA CONTABILITA' PER CENTRI DI COSTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo contabile dei centri di costo esistenti ed individuazione e creazione di centri di costo per nuovi impianti/attività affidati ad A.S.I.S. - Attribuzione ed imputazione analitica per centri di costo dei singoli movimenti contabili - Controllo periodico dei prospetti economici per centri di costo - analisi economica dei centri di costo <p>ALTRI ADEMPIMENTI DI CONTABILITA' GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidazioni mensili Iva - Stampe libro giornale e registri Iva
----------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione e controllo dei crediti Iva e Ires - Collaborazione con lo studio paghe al fine della registrazione del costo del personale - Pagamento mensile dei contributi dei dipendenti, di ritenute d’acconto e di imposte tramite F24 <p>ATTIVITA’ PER LA REDAZIONE DEI BILANCI D’ESERCIZIO, PREVENTIVI E CONSUNTIVI MENSILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisi economica delle attività aziendali al fine della valorizzazione, stima e controllo di costi e di ricavi di competenza sia per la redazione del bilancio d’esercizio che del bilancio preventivo - Preparazione e svolgimento delle operazioni di chiusura del bilancio d’esercizio - Imputazione di scritture di rettifica e di integrazione (ammortamenti, ratei e risconti, fatture da ricevere) - Elaborazione dati per la formazione del bilancio completo degli allegati previsti da Statuto - Analisi storica della contabilità, previsioni e stime dell’impatto economico generato dalla futura gestione, al fine della redazione del bilancio preventivo entro i termini statutari - Periodica consuntivazione contabile ed economica e formazioni dei report mensili richiesti <p>CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT: assolvimento dei compiti aziendali per l’ottenimento e il mantenimento della certificazione BDAP (Banca dati amministrazione pubbliche): inserimento dati per contratti di lavoro e fornitura di progetti di investimento</p>
<p>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice civile - Normativa fiscale, in particolare Dpr 633/72, T.U.I.R., Dpr 917/86 e prassi Agenzia delle Entrate - Statuto A.S.I.S. - Regolamento aziendale recante disposizioni in materia di contabilità, cassa, finanza e patrimonio - Regolamento aziendale recante disposizioni in materia di contratti e di procedure ad evidenza pubblica - Contratto di servizio Comune di Trento - A.S.I.S. - Indirizzi del Comune di Trento - Documentazione aziendale di trattamento dei dati personali - Norme applicabili all’attività contrattuale di diritto pubblico per l’acquisto di beni, servizi e forniture - Codice di comportamento - MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.

REATI POTENZIALI	SEZIONE REATI		UCF
	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X
	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X
	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	
	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X
	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi	X
	sezione 7	reati societari	X
	sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X
	sezione 11	reati di abuso di mercato	X
	sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X
	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore	X
	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X
	sezione 16	reati ambientali	
	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Presidente • Organo di revisione legale dei conti • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 		

UFFICIO RAPPORTI UTENTI
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza¹	Responsabile a gennaio 2019
Ufficio rapporti utenti	<ul style="list-style-type: none"> · Servizi agli utenti individuali e associativi · Programmazione disponibilità impianti e orari · Gestione corsi fitness e istruttori · Contratti d’utenza · Contratti noleggio beni mobili · Applicazione piano tariffario · Gestione sito aziendale (servizi agli utenti, news, orari, impianti) · Gestione e sviluppo software Pregis e Inforyou · Protocollo settore rapporti utenti · Reperibilità organizzativa 	Line	Direzione	<ul style="list-style-type: none"> · IS · IS annessi a SP, SSPG, centri civici · IS annessi a SSSG e IP · IS altri 	Bortolami rag. Silvia

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti in genere con l’utenza, privata e associativa - Informazioni generiche all’utenza (attività svolte sugli impianti, contatti con società, informazioni sui nostri corsi, modalità di prenotazione e di accesso agli impianti, tipologia di impianti,...) - Assegnazione di spazi sportivi per lo svolgimento delle attività delle associazioni/società sportive, sia periodiche (stagionali) che occasionali - Gestione prenotazioni associative: nuovi inserimenti, modifiche, cancellazioni - Autorizzazione eventi e manifestazioni con emissione di specifici preventivi. - Rapporti con società di custodia e pulizia degli impianti sportivi per comunicazione degli utilizzi autorizzati - Trasmissione dei dati di utilizzo all’ufficio contabilità per l’emissione delle fatture - Utilizzo del programma di protocollo (PiTre) per protocollazione in entrata della corrispondenza specifica dell’ufficio ed in uscita per la corrispondenza in partenza. - Emissione di titoli di accesso alle piscine con modalità di acquisto particolari non previste presso il servizio cassa - Gestione abbonamenti di accesso alle piscine in casi particolari (proroghe validità, sostituzione o modifica dell’abbonamento,...) - Emissione di abbonamenti per utenza individuale ed associativa per l’accesso al campo scuola atletica leggera “C. Covi e E. Postal” - Programmazione corsi fitness svolti con istruttori A.S.I.S. - Prenotazioni individuali per partecipazione ai corsi fitness svolti da nostri istruttori - Back office del programma di gestione accessi (Inforyou): inserimento attività (corsi), tariffe, tipologie di abbonamenti e biglietti, prodotti in vendita alle casse,.... - Statistiche di utilizzo impianti sportivi e di accesso agli impianti ad utenza individuale - Area gestionale del sito web aziendale - Comunicazioni all’utenza di variazioni orari o chiusura per diversi motivi degli impianti ad utenza individuale tramite avviso: sul sito web, pubblicazione sui quotidiani locali, affissione avviso presso gli impianti - Predisposizione modulistica in genere (moduli per richiesta spazi sportivi, moduli raccolta dati anagrafici, moduli per accesso a particolari agevolazioni di acquisto abbonamenti, moduli per richiesta proroga abbonamenti, moduli per richiesta deroga per l’utilizzo di attrezzi per il nuoto,) - Accettazione richieste ed emissione preventivi per noleggi attrezzature sportive - Reperibilità organizzativa in turno
<p>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento A.S.I.S. delle modalità di utilizzo delle strutture sportive in gestione ad A.S.I.S. - Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S. - Contratto di utenza per l’uso di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. - Condizioni generali di contratto - Criteri logico sistematici per l’assegnazione stagionale degli impianti sportivi - Piani tariffari annuali approvati dal Comune di Trento - Carta della qualità dei servizi di A.S.I.S. - D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali - Manuale di gestione del protocollo informatico con PiTre - MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. - Disposizioni tecniche dell’ordinamento sportivo

REATI POTENZIALI	SEZIONE REATI		URU
	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X
	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X
	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	
	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X
	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segni distintivi	X
	sezione 7	reati societari	
	sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X
	sezione 11	reati di abuso di mercato	X
	sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X
	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore	X
	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X
	sezione 16	reati ambientali	
	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
	ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Presidente • Organo di revisione legale dei conti • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 	

UFFICIO CASSE
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza ¹	Responsabile a gennaio 2019
Ufficio casse	<ul style="list-style-type: none">· Servizi ticketing agli utenti sugli impianti a utenza individuale· Vendita prodotti sugli impianti e gestione relative scorte di magazzino· Tenuta contabilità e registri di cassa· Organizzazione orari cassieri· Mantenimento delle condizioni di sicurezza in orario apertura cassa	Line	Direzione	· IS (limitatamente a piscine centri sportivi Trento Nord, Manazzon, Del Favero; a PalaGhiaccio; a Centro fondo Viote)	Cortona Katia

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

<p>DESCRIZIONE ATTIVITA'</p>	<p>Attività per stagione invernale delle casse impianti (Trento Nord, Manazzon, Del Favero, PalaGhiaccio e Centro fondo Viote):</p> <ul style="list-style-type: none"> - allestimento casse stagionali - preparazione materiale di cassa e di fondo cassa, preparazione hardware e software di cassa - verifica orario/periodo per eventuale assunzione noleggio pattini - verifica orario/periodo apertura piste per eventuale assunzione cassieri <p>Attività per stagione estiva delle casse impianti (Trento Nord e Manazzon):</p> <ul style="list-style-type: none"> - allestimento casse stagionali - preparazione materiale di cassa e di fondo cassa, preparazione hardware e software di cassa - organizzazione orario lavoro per sostituzione ferie cassieri e ferie programmate <p>Attività in corso d'anno</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica giornate / orari deliberati di apertura chiusura impianti per organizzazione lavoro di cassa - incontro con direzione e tutto il personale cassa per programmare la stagione estiva e richiesta ferie - verifica richieste e bozza orario estivo - periodo dal /al per assunzione eventuale cassiere per sostituzione ferie con 2 cassieri nello stesso periodo - eventuale comunicazione di spostamento ferie di piu' persone nello stesso periodo - formazione nuovi cassieri su software casse e su contenuti del piano tariffario - comunicazioni a tutto il personale di cassa di nuove tariffe e di eventuali convenzioni particolari o procedure decise dalla direzione - gestione personale a tempo indeterminato nei mesi di chiusura impianti per manutenzione - gestione piano ferie per limitare al minimo il residuo di ferie e banca ore - reperibilità organizzativa interna - verifica necessità beni di piccola necessità e di cancelleria per casse (rotoli carta bancomat, ricevute fiscali, card d'ingresso...). Eventuale approvvigionamento - verifica necessità acquisti merci per la vendita tenuto conto delle scorte di magazzino (cuffie, occhialini, costumi, lucchetti....)
<p>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - C.C.N.L. Federculture - Statuto e Regolamenti A.S.I.S. - Codice di Comportamento - Tariffario annuale approvato dal Comune di Trento - MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.

REATI POTENZIALI	SEZIONE REATI		UC
	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X
	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X
	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	
	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X
	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi	X
	sezione 7	reati societari	
	sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X
	sezione 11	reati di abuso di mercato	X
	sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X
	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X
	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X
	sezione 16	reati ambientali	
	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Presidente • Organo di revisione legale dei conti • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 		

UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE IMPIANTI
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza¹	Responsabile a gennaio 2019
Ufficio tecnico manutenzione impianti	<ul style="list-style-type: none"> · Manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti tecnologici: idraulici, termici, elettrici, antincendio, allarme, videosorveglianza · Tenuta planimetrie aggiornate, verifiche, messe a norma di legge degli impianti tecnologici di competenza · Trattamento acqua piscine · Coordinamento tecnico attività Centro fondo Viote Monte Bondone · Manutenzione edile ordinaria e straordinaria Centro fondo Viote Monte Bondone · Gestione lavori in diretta amministrazione con squadra operai specializzati · Procedure ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria) · Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico della direzione · Autoparco · Reperibilità tecnica in turno 	Line	Direzione	<ul style="list-style-type: none"> · IS · IS annessi a SP, SSPG, centri civici (limitatamente piscine scolastiche) 	Bonvecchio p.i. Alessio

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p><i>Attività di manutenzione, conservazione e messa a norma di impianti tecnologici (idraulici, elettrici, videosorveglianza, antintrusione, gestione calore e acqua calda)</i></p> <p>L'attività consiste nella gestione delle operazioni di manutenzione con personale interno o con fornitori:</p> <ol style="list-style-type: none">1. degli impianti tecnologici all'interno degli IS (impianti sportivi affidati in gestione con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.)2. dei tabelloni elettronici di IS, IS annessi a SP-SSPG-centri civici3. degli impianti di trattamento acqua di vasca delle piscine degli IS e degli IS annessi a SP-SSPG <p>La manutenzione si suddivide in ordinaria, straordinaria e programmata.</p> <p>La manutenzione ordinaria interna avviene tramite un programma mensile di controlli su tutte le apparecchiature degli impianti tecnologici presenti nelle varie strutture. Per la straordinaria o guasto si procede alla riparazione/sostituzione della rottura per dare la continuità del servizio. I lavori di una certa consistenza atti a ristabilire, migliorare o mettere a norma un'apparecchiatura o parte d'impianto, diventano manutenzione programma e vengono solitamente inseriti negli investimenti.</p> <p>Nella manutenzione ordinaria le ditte esterne vengono utilizzate su apparecchiature complesse dove servono requisiti particolari (stipula contratto annuale o triennale). Per la straordinaria o a guasto, le ditte esterne vengono chiamate quando la complessità della riparazione esula dalle capacità aziendali. Per la manutenzione programmata le imprese esterne vengono interpellate tramite offerte a trattativa privata o l'espletamento di una gara</p> <p><i>Coordinamento del personale addetto alla manutenzione degli impianti tecnologici (elettricisti, addetti al trattamento acqua, idraulici, meccanici) e direzione lavori in diretta amministrazione</i></p> <p><i>Coordinamento tecnico delle attività del Centro fondo Viote del Monte Bondone</i></p> <p><i>Manutenzione edile ordinaria e straordinaria del Centro fondo Viote del Monte Bondone</i></p> <p><i>Tenuta planimetrie aggiornate degli impianti tecnologici</i></p> <p><i>Gestione verifiche e messa a norma degli impianti</i></p> <p><i>Reperibilità tecnica in turno</i></p> <p><i>Autoparco (cura manutenzione automezzi, revisioni, demolizioni)</i></p> <p><i>Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico del Direttore</i></p> <p><i>Procedure ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria): compilazione quadro economico di investimento, supervisione della progettazione, cura trattative e esecuzione lavori</i></p> <p><i>Acquisti in diretta amministrazione</i></p> <p>L'acquisto delle apparecchiature e dei pezzi di ricambio avviene per la maggior parte a banco o a mezzo ordine scritto presso diversi fornitori dove è concordato uno sconto sul listino in vigore. La fornitura viene controllata dalla persona che l'acquista o che la riceve.</p> <p>Gli ordini/buoni, le bolle e le fatture vengono controllate prima dell'effettuazione del pagamento dal Responsabile dell'ufficio. Lo stesso controlla anche</p>
----------------------------------	--

<p>le fatture dei servizi di manutenzione Le forniture di servizi di manutenzione sono per i gruppi di continuità, per i cogeneratori, per il PalaTrento/PalaGhiaccio, per gli ascensori e per i mezzi antincendio (estintori, manichette ecc)</p> <p><i>Controllo consumi energetici</i> Mensilmente vengono raccolti dati sui consumi energetici (gas, luce e acqua) degli impianti ai fini del contenimento dei consumi e del controllo di gestione</p> <p><i>Cura corrispondenza con autorità esterne</i> Il Responsabile dell'ufficio gestisce la corrispondenza con organi di controllo esterni quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ex Ufficio Tecnico di Finanza) per la produzione dell'energia elettrica (cogeneratori), l'ARERA (Agenzia di regolazione di Energia, Reti e Ambiente), il SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti, l'ISPESL per gli ascensori e le apparecchiature a pressione.</p> <p><i>Qualità - Sicurezza</i> Il Responsabile dell'ufficio gestisce e controlla i requisiti e le procedure richieste dalla qualità e dal settore sicurezza prevenzione e protezione interno all'azienda</p> <p><i>Cura attività di smaltimento rifiuti speciali aziendali (a codice CER)</i></p>
--

ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA	<ul style="list-style-type: none">- Legge 615 del 13/07/1966- D.P.R. 1391 22/12/1970- D.M. 1/12/1975 raccolta R- D.L. 46/90- Legge 10/91- D.P.R. 447/91- D.M. 12/04/96- D.P.R. 412/93- D.P.R. 551/99 I e II- D.M. 37/08- Norme UNI CEI EN ISO CIG DK (tutte riguardanti l’impiantistica)- Norme e leggi antincendio e sicurezza e tutela lavoratori(D.L.G.S. 81/08, DM 10/03/98, D.M. 18/03/96 modificato dal D.M. 026/06/05, D.P.R. 37 12/01/07)- Norme e leggi antinquinamento- D.P.R. 462/01- DM 18.3.1996 norme di sicurezza per costruzione e esercizio di impianti sportivi- Norme tecniche impianti sportivi del Coni- Atto d’intesa Stato Regioni in tema di piscine- Norme sul risparmio energetico- Disposizioni sulla videosorveglianza- Norme applicabili all’attività contrattuale di diritto pubblico per l’acquisto di beni, servizi e forniture- Statuto e Regolamenti A.S.I.S.- Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S.- Codice di Comportamento- MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.
--	--

REATI POTENZIALI	SEZIONE REATI		UTMI
	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X
	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati	X
	sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata	
	sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X
	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi	
	sezione 7	reati societari	
	sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X
	sezione 11	reati di abuso di mercato	
	sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X
	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore	X
	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X
	sezione 16	reati ambientali	X
	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Presidente • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 		

UFFICIO TECNICO IMPIANTI NATATORI E GRANDI IMPIANTI
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza¹	Responsabile a gennaio 2019
Ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti	<ul style="list-style-type: none"> · Manutenzione edile ordinaria e straordinaria sugli impianti sportivi di competenza · Tenuta fascicolo edificio e ottenimento certificazioni, agibilità, autorizzazioni... degli impianti sportivi di competenza · Tenuta planimetrie aggiornate degli impianti sportivi di competenza · Coordinamento tecnico attività su impianti natatori · Allestimenti e coordinamento sicurezza manifestazioni su impianti sportivi di competenza · Procedure ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria) · Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico della direzione · Reperibilità tecnica in turno 	Line	Direzione	<ul style="list-style-type: none"> · IS (limitatamente a impianti elencati in nota) · IS annessi a SP, SSPG, centri civici (limitatamente piscine scolastiche Pigarelli, "Moggioli" Povo, "Schmid" Cristo Re, Argentario, Clarina) 	De Carli ing. Roberto

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SPORTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TRENTO – A.S.I.S. (gli edifici sportivi di competenza sono elencati in nota di chiusura scheda): In questo ambito, il Responsabile dell'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none">- ha sotto la propria responsabilità un budget annuale assegnatogli dalla Direzione ed effettua la valutazione e la gestione di acquisti di beni e lavori relativi alla manutenzione degli edifici sportivi seguendone l'acquisto e la regolare esecuzione- cura la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo d'edificio (dichiarazioni/autorizzazioni di agibilità e di conformità, certificazioni lavori a regola d'arte, collaudi, verifiche statiche, certificazione prevenzione incendi....)- cura la tenuta delle planimetrie aggiornate degli edifici di competenza- gestisce procedure di ottenimento e aggiornamento di certificazioni, agibilità, autorizzazioni- verifica gli aspetti normativi dell'accordo Stato Regioni quale aspetto normativo degli impianti natatori, verifica le possibili indicazioni delle norme UNI in merito alle piscine ed alle loro attrezzature e si attiva con gli interventi di manutenzione- aggiorna il Piano di Autocontrollo per le piscine previsto dalla normativa- segue gli interventi di sanificazione per la prevenzione legionella secondo il piano di autocontrollo- tiene i rapporti tecnici con gli organi di controllo (APSS) degli impianti natatori- svolge attività di coordinamento tecnico delle attività di manutenzione sugli impianti natatori- svolge reperibilità tecnica in turno- cura e coordina gli allestimenti di manifestazioni su impianti sportivi di competenza- svolge il ruolo di coordinatore della sicurezza di manifestazioni su impianti sportivi di competenza- coordina il personale manutentore di A.S.I.S. assegnato al PalaGhiaccio <p>MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TRENTO – A.S.I.S. (gli edifici sportivi di competenza sono elencati in nota di chiusura scheda): Il Responsabile d'ufficio annualmente gestisce investimenti assegnatigli dalla Direzione e relativi agli edifici sportivi di competenza svolgendo le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- cura l'affidamento all'esterno della progettazione- cura l'affidamento dei lavori e delle forniture- segue in cantiere la realizzazione tecnica dell'intervento di manutenzione straordinaria <p>Valuta la possibilità di interventi di innovazione tecnica</p> <p>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria): compilazione quadro economico di investimento, supervisione della progettazione, cura trattative e esecuzione lavori</p> <p>SERVIZI</p> <ul style="list-style-type: none">- Il Responsabile d'ufficio è responsabile del controllo del rispetto dei contratti di servizio per il controllo delle acque di vasca (se affidato a privati), controllo del problema legionella, tamponi sulle superfici, deodorizzazione e sanificazione, pulizie straordinarie vasche annuale.- Collabora con il DEC e il RUP di appalti di servizi per l'audit pulizia/assistenza bagnanti sugli impianti natatori attraverso la compilazione periodica di check list- Collabora con l'Ufficio rapporti utenti per la programmazione e gestione dei corsi fitness gestiti con istruttori A.S.I.S.- Collabora con la Direzione per la risposta a reclami su aspetti di competenza dell'ufficio- Collabora nella programmazione degli orari delle aperture e chiusure impianti natatori
------------------------------	---

ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA	<ul style="list-style-type: none"> - Norme tecniche impianti sportivi CONI - Norme UNI CEI EN ISO CIG DK (riguardanti impianti natatori e edifici sportivi) - D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi - Atto d’intesa Stato Regioni in tema di piscine - Norme sul risparmio energetico - DM 18.3.1996 norme di sicurezza per costruzione e esercizio di impianti sportivi - Accordo Stato Regioni sulla “disciplina interregionale delle piscine“ in tema di impianti natatori - Delibera GP 480_2007 criteri igienico sanitari piscine - Statuto e Regolamenti A.S.I.S. - Norme applicabili all’attività contrattuale di diritto pubblico per l’acquisto di beni, servizi e forniture - Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S. - Codice di Comportamento - MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. 																																										
REATI POTENZIALI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SEZIONE REATI</th> <th style="text-align: center;">UTINGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 1</td> <td>reati in danno della Pubblica Amministrazione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 2</td> <td>delitti informatici e trattamento illecito di dati</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 3</td> <td>reati in materia di criminalità organizzata</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 4</td> <td>concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 5</td> <td>reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 7</td> <td>reati societari</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 10</td> <td>delitti contro la personalità individuale</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 11</td> <td>reati di abuso di mercato</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 12</td> <td>reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 14</td> <td>delitti in materia di violazione del diritto d’autore</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 15</td> <td>induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 16</td> <td>reati ambientali</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 17</td> <td>impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE REATI		UTINGI	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati		sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata		sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi		sezione 7	reati societari		sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	sezione 11	reati di abuso di mercato		sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore	X	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X	sezione 16	reati ambientali	X	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
SEZIONE REATI		UTINGI																																									
sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X																																									
sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati																																										
sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata																																										
sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X																																									
sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi																																										
sezione 7	reati societari																																										
sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X																																									
sezione 11	reati di abuso di mercato																																										
sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X																																									
sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore	X																																									
sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X																																									
sezione 16	reati ambientali	X																																									
sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare																																										
ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Presidente • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 																																										

i Impianti sportivi di competenza dell'Ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti

1. CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD
2. CENTRO SPORTIVO "GUIDO MANAZZON"
3. PISCINA "ITO DEL FAVERO"
4. PALATRENTO
5. PALAGHIACCIO
6. CENTRO SPORTIVO "MARIO ZORZI" DI MATTARELLO
7. CENTRO SPORTIVO VELA - PIEDICASTELLO
8. PALESTRA "F.LLI VIRGILIO E GIOVANNI BOCCHI"
9. PALESTRA POLIFUNZIONALE SOPRAMONTE

UFFICIO TECNICO IMPIANTI ALL’APERTO E PALESTRE
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza ¹	Responsabile a gennaio 2019
Ufficio tecnico impianti all’aperto e palestre	<ul style="list-style-type: none"> · Manutenzione edile ordinaria e straordinaria sugli impianti sportivi di competenza · Tenuta fascicolo edificio e ottenimento certificazioni, agibilità, autorizzazioni... degli impianti sportivi di competenza · Tenuta planimetrie aggiornate degli impianti sportivi di competenza · Manutenzione attrezzatura sportiva di proprietà di A.S.I.S. e del Comune di Trento su tutti gli impianti sportivi · Coordinamento tecnico attività Campo scuola di atletica leggera “C. Covi ed E. Postal” · Coordinamento progetti inserimenti lavorativi politiche del lavoro · DEC tecnico appalto manutenzione verde sportivo e ornamentale · Gestione lavori in diretta amministrazione con squadra operai polivalenti · Allestimenti e coordinamento sicurezza manifestazioni su impianti sportivi di competenza · Procedure ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria) · Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico della direzione · Reperibilità tecnica in turno 	Line	Direzione	<ul style="list-style-type: none"> · IS (limitatamente a impianti elencati in nota¹) · IS annessi a SP, SSPG, centri civici · IS annessi a SSSG e IP (limitatamente a attrezzature sportive di proprietà ASIS) · IS altri 	Benedetti p.i. Gianni

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SPORTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TRENTO – A.S.I.S. (gli edifici sportivi di competenza sono elencati in nota di chiusura scheda): In questo ambito, il Responsabile dell'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none">- ha sotto la propria responsabilità un budget annuale assegnatogli dalla Direzione ed effettua la valutazione e la gestione di acquisti di beni e lavori relativi alla manutenzione degli edifici sportivi seguendone l'acquisto e la regolare esecuzione- cura la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo d'edificio (dichiarazioni/autorizzazioni di agibilità e di conformità, certificazioni lavori a regola d'arte, collaudi, verifiche statiche, certificazione prevenzione incendi....)- cura la tenuta delle planimetrie aggiornate degli edifici di competenza- gestisce procedure di ottenimento e aggiornamento di certificazioni, agibilità, autorizzazioni- svolge attività di coordinamento tecnico delle attività di manutenzione sul Campo scuola di atletica leggera- svolge reperibilità tecnica in turno- cura e coordina gli allestimenti di manifestazioni su impianti sportivi di competenza- svolge il ruolo di coordinatore della sicurezza di manifestazioni su impianti sportivi di competenza- coordina il personale manutentore di A.S.I.S. con mansioni di polivalente- è coordinatore di cantiere di progetto Intervento 19 – P.A.T. (lavori socialmente utili) <p>MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TRENTO – A.S.I.S. (gli edifici sportivi di competenza sono elencati in nota di chiusura scheda): Il Responsabile d'ufficio annualmente gestisce investimenti assegnatigli dalla Direzione e relativi agli edifici sportivi di competenza svolgendo le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- cura l'affidamento all'esterno della progettazione- cura l'affidamento dei lavori e delle forniture- segue in cantiere la realizzazione tecnica dell'intervento di manutenzione straordinaria <p>Valuta la possibilità di interventi di innovazione tecnica</p> <p>MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA SPORTIVA di tutti gli impianti sportivi e scolastici (ad eccezione degli impianti scolastici annessi a Istituti superiori), inclusa gestione e inventario del magazzino</p> <p>COORDINAMENTO TECNICO DELLE ATTIVITÀ DEL CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA</p> <p>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria): compilazione quadro economico di investimento, supervisione della progettazione, cura trattative e esecuzione lavori</p> <p>SERVIZI</p> <ul style="list-style-type: none">- Responsabilità tecnica dell'appalto di manutenzione del verde sportivo (sintetico e naturale) e ornamentale su tutti gli impianti sportivi affidati con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.- Cura e organizzazione delle attività di facchinaggio e allestimenti di campi di gioco di competenza A.S.I.S. su tutti gli impianti sportivi e scolastici in gestione
----------------------------------	---

ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL’ATTIVITA’ SVOLTA	<ul style="list-style-type: none"> - Norme tecniche impianti sportivi CONI - Norme tecniche impianti sportivi FIDAL - Norme UNI CEI EN ISO CIG DK (riguardanti edifici sportivi anche all’aperto e attrezzatura sportiva) - D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi - Atto d’intesa Stato Regioni in tema di piscine - Norme sul risparmio energetico - DM 18.3.1996 norme di sicurezza per costruzione e esercizio di impianti sportivi - Statuto e Regolamenti A.S.I.S. - Norme applicabili all’attività contrattuale di diritto pubblico per l’acquisto di beni, servizi e forniture - Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S. - Codice di Comportamento - MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. 																																										
REATI POTENZIALI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SEZIONE REATI</th> <th style="text-align: center;">UTIAP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 1</td> <td>reati in danno della Pubblica Amministrazione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 2</td> <td>delitti informatici e trattamento illecito di dati</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 3</td> <td>reati in materia di criminalità organizzata</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 4</td> <td>concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 5</td> <td>reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 7</td> <td>reati societari</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 10</td> <td>delitti contro la personalità individuale</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 11</td> <td>reati di abuso di mercato</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 12</td> <td>reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 14</td> <td>delitti in materia di violazione del diritto d’autore</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 15</td> <td>induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 16</td> <td>reati ambientali</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 17</td> <td>impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE REATI		UTIAP	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati		sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata		sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi		sezione 7	reati societari		sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	sezione 11	reati di abuso di mercato		sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore	X	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X	sezione 16	reati ambientali	X	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
SEZIONE REATI		UTIAP																																									
sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X																																									
sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati																																										
sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata																																										
sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X																																									
sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi																																										
sezione 7	reati societari																																										
sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X																																									
sezione 11	reati di abuso di mercato																																										
sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X																																									
sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d’autore	X																																									
sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria	X																																									
sezione 16	reati ambientali	X																																									
sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare																																										
ORGANI DI CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Presidente • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 																																										

ⁱ Impianti sportivi di competenza dell’Ufficio tecnico impianti all’aperto e palestre

1. STADIO BRIAMASCO
2. CAMPO SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA "CARLO COVI ED EZIO POSTAL"
3. CAMPO BASEBALL - CRICKET
4. CAMPO SOFTBALL
5. PALESTRA "QUIRINO NAVARINI" DI RAVINA
6. PALESTRA CENTRO CIVICO DI MEANO
7. PALESTRA SCUOLA STEINERIANA
8. CAMPO ALL'APERTO ARGENTARIO
9. CAMPO ALL'APERTO "CLAUDIO PRADA" CRISTO RE'
10. CAMPO RUGBY – FOOTBALL AMERICANO FERSINA
11. CAMPI ALL'APERTO "OSCAR CESCHI" DI GABBIOLO DI POVO
12. CAMPO ALL'APERTO MARNIGHE
13. CAMPO ALL'APERTO "AURELIO RUDARI" DI MARTIGNANO
14. CAMPO ALL'APERTO "ORLANDO MANTOVAN" DI MATTARELLO
15. CAMPO ALL'APERTO MEANO
16. CAMPI ALL'APERTO MELTA
17. CAMPO ALL'APERTO ORIONE
18. CAMPO ALL'APERTO "MARIO BOTTURA" DI RAVINA
19. CAMPO ALL'APERTO SAN BARTOLOMEO
20. CAMPO ALL'APERTO SOPRAMONTE
21. CAMPO ALL'APERTO TALAMO
22. CAMPO ALL'APERTO TRENTINELLO

UFFICIO TECNICO SICUREZZA
SCHEDA DI DETTAGLIO

Nome Ufficio	Settori di attività	Tipologia ufficio	Dipendenza gerarchica	Impianti sportivi di competenza ¹	Responsabile a gennaio 2019
Ufficio tecnico sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> · Servizio di protezione e prevenzione ai sensi art. 32 D.Lgs. 81/2008 · Salute e igiene lavoratori · Formazione obbligatoria del personale aziendale prevista dal D.Lgs. 81/2008 · Altra formazione tecnica del personale aziendale · Piani emergenza, DVR, analisi in materia di gestione rischi · Allestimenti e coordinamento sicurezza manifestazioni su impianti sportivi vari · Esecuzione interventi del piano investimenti su incarico della direzione · Reperibilità tecnica in turno 	Staff Line	Direzione	<ul style="list-style-type: none"> · IS · IS annessi a SP, SSPG, centri civici · IS annessi a SSSG e IP · IS altri 	Pederzoli dott. Matteo

¹ *Legenda:*

IS = Impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S. con contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S.

IS annessi a SP, SSPG, centri civici = Impianti sportivi annessi a scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, centri civici ed ex edifici scolastici affidati in gestione ad A.S.I.S. con delibera di Giunta comunale

IS annessi a SSSG e IP = impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado e istituti provinciali in virtù di singoli accordi tra Comune di Trento e SSSP/IP nel quale A.S.I.S. figura come esecutore dei compiti assunti dal Comune di Trento

IS altri = area Centro sportivo Trento Sud

DESCRIZIONE ATTIVITA'	<p>RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE (RSPP) DI A.S.I.S.</p> <ul style="list-style-type: none">- aggiornamento dvr aziendale e altri documenti di valutazione rischi- stesura piani di emergenza e di procedure operative per gli addetti- gestione dispositivi di protezione individuale (dpi) del personale A.S.I.S.- tenuta registro formazione obbligatoria in tema di sicurezza del lavoro <p>SICUREZZA DEGLI EDIFICI SPORTIVI, SICUREZZA DELLE ATTIVITA' DI LAVORO E SPORTIVE IN ESSI PRATICATE</p> <ul style="list-style-type: none">- redazione POS- redazione DUVRI lavori, servizi e forniture in appalto- visite ai luoghi di lavoro con responsabili interni, con VVF, con medico competente- visite di coordinamento ai luoghi di lavoro con appaltatori e uffici interni- ruolo di coordinatore della sicurezza di manifestazioni su impianti sportivi- coordinamento profili della sicurezza negli allestimenti di manifestazioni- applicazione e rispondenza attività/edifici alle norme sul pubblico spettacolo- attività di supporto alla Direzione per i rapporti con la commissione provinciale di vigilanza in tema di pubblico spettacolo- tenuta registro check list cassette di pronto soccorso- tenuta liste autocontrollo addetti e coordinatori della sicurezza in caso di manifestazioni- tenuta registro check list attrezzature sportive, ponte mobile, gru autocarro, linee vita- controllo periodico estintori/manichette <p>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (acquisti di forniture e lavori in economia ad affidamento diretto; cottimi, lavori, incarichi professionali sottosoglia comunitaria): compilazione quadro economico di investimento, supervisione della progettazione, cura trattative e esecuzione lavori</p> <p>SERVIZI Gestione formazione e retraining del personale dipendente di A.S.I.S. nelle materie della sicurezza, tutela e igiene del lavoro (formazione generale e specifica), primo soccorso e DAE, gestione e prevenzione delle emergenze</p> <p>REPERIBILITA' TECNICA IN TURNO</p>
----------------------------------	---

<p>ATTI E NORME DI RIFERIMENTO NELL'ATTIVITA' SVOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi - Altra normativa in tema di tutela, sicurezza e igiene del lavoro - TULPS - DVR aziendale e altri documenti aziendali di valutazione del rischio - DM 18.3.1996 norme di sicurezza per costruzione e esercizio di impianti sportivi - Altra normativa antincendio, gestione e prevenzione delle emergenze - Norme tecniche impianti sportivi CONI - Norme UNI CEI EN ISO CIG DK (riguardanti la sicurezza impianti sportivi) - Accordo Stato Regioni sulla "disciplina interregionale delle piscine" in tema di impianti natatori e Delibera GP 480_2007 criteri igienico sanitari piscine - Statuto e Regolamenti A.S.I.S. - Norme applicabili all'attività contrattuale di diritto pubblico per l'acquisto di beni, servizi e forniture - Contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S. - Codice di Comportamento - MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.D.Lgs. 81/2008 e decreti attuativi 																																										
<p>REATI POTENZIALI</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SEZIONE REATI</th> <th style="text-align: center;">UTS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 1</td> <td>reati in danno della Pubblica Amministrazione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 2</td> <td>delitti informatici e trattamento illecito di dati</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 3</td> <td>reati in materia di criminalità organizzata</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 4</td> <td>concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 5</td> <td>reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 7</td> <td>reati societari</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 10</td> <td>delitti contro la personalità individuale</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 11</td> <td>reati di abuso di mercato</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 12</td> <td>reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 14</td> <td>delitti in materia di violazione del diritto d'autore</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 15</td> <td>induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 16</td> <td>reati ambientali</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sezione 17</td> <td>impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEZIONE REATI		UTS	sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X	sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati		sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata		sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X	sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi		sezione 7	reati societari		sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X	sezione 11	reati di abuso di mercato		sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X	sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X	sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X	sezione 16	reati ambientali	X	sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
SEZIONE REATI		UTS																																									
sezione 1	reati in danno della Pubblica Amministrazione	X																																									
sezione 2	delitti informatici e trattamento illecito di dati																																										
sezione 3	reati in materia di criminalità organizzata																																										
sezione 4	concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione	X																																									
sezione 5	reati monetari, su valori bollati, marchi o segnati distintivi																																										
sezione 7	reati societari																																										
sezione 10	delitti contro la personalità individuale	X																																									
sezione 11	reati di abuso di mercato																																										
sezione 12	reati di omicidio colposo e lesioni colpose in materia di tutela igiene e salute del lavoro	X																																									
sezione 14	delitti in materia di violazione del diritto d'autore	X																																									
sezione 15	induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X																																									
sezione 16	reati ambientali	X																																									
sezione 17	impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare																																										
<p>ORGANI DI CONTROLLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direttore • Presidente • Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 																																										